



valutazione ex ante degli strumenti finanziari

Sostegno alle imprese

PR Sicilia FESR 2021-2027

Sommario

.....	0
Glossario.....	3
Abstract.....	5
Premessa.....	6
1. Finalità e approccio metodologico della valutazione ex ante.....	7
2. Analisi del mercato.....	9
2.1 Il contesto economico generale.....	10
2.2 I principali dati di bilancio delle imprese siciliane e strategie di finanziamento.....	12
2.3 Il mercato del credito in Sicilia.....	14
2.3.1 Gli effetti di Basilea e del pacchetto sulla vigilanza prudenziale delle banche.....	19
2.4 L'accesso al credito da parte delle PMI siciliane.....	21
2.5 La stima delle necessità di investimento pubbliche.....	24
2.6 Quantificazione del fabbisogno di investimento.....	25
3. Valutazione del valore aggiunto dello strumento finanziario.....	29
3.1 Analisi qualitativa del valore aggiunto dello strumento finanziario.....	29
3.2 Analisi quantitativa del valore aggiunto dello strumento finanziario.....	31
3.3 Coerenza con le altre forme di intervento che si rivolgono allo stesso mercato.....	32
3.4 Elementi di verifica per la presenza di aiuti di stato.....	38
3.4.1 Aiuti agli investimenti a livello delle PMI.....	38
3.4.2 Presenza di aiuti di stato a livello di intermediario finanziario.....	42
3.4.2.1 Aiuti de <i>minimis</i> attuati tramite intermediari finanziari.....	43
4. Risorse aggiuntive attivabili dallo strumento finanziario.....	44
4.1 Stima delle risorse pubbliche e private attivabili.....	44
4.2 Stima dell'effetto moltiplicatore o effetto leva.....	47
4.3 L'attrazione di investimenti privati e il trattamento differenziato degli investitori.....	48
4.4 Reimpiego delle risorse.....	48
5. Lezioni del passato.....	49
5.1 Gli strumenti di ingegneria finanziaria nel periodo 2014-2020.....	49
5.1.1 Il fondo centrale di garanzia.....	50
5.1.2 Fondo Emergenza BEI.....	52
5.1.3 I finanziamenti agevolati a favore di operatori economici e liberi professionisti.....	52
5.1.4 Fondo per la ripresa degli artigiani.....	53
5.2 I fattori di successo e di debolezza degli strumenti finanziari attivati.....	53
5.3 Indicazioni per il periodo di programmazione 2021-2027.....	54
6. Strategia di investimento.....	56
6.1 Modalità di attuazione.....	56
6.1.2 Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari.....	59
6.1.3 Ruolo, competenze e responsabilità degli attuatori degli strumenti finanziari.....	60
6.1.4 Verifiche di gestione degli strumenti finanziari.....	61
6.1.5 Costi e commissioni di gestione degli strumenti.....	61
6.2 Prodotti finanziari.....	62
6.3 Destinatari finali dello strumento finanziario.....	62
6.4 Combinazione prevista con le sovvenzioni.....	63
6.5 Governance dello strumento finanziario.....	64
6.6 Elementi della strategia di investimento degli strumenti regionali.....	65
7. Definizione dei risultati attesi.....	77
7.1 Identificazione e quantificazione dei risultati attesi dello strumento finanziario.....	77
7.2 Contributo dello strumento finanziario agli obiettivi del programma.....	77
7.3 Sistema di monitoraggio.....	79
8. Disposizioni per l'aggiornamento e il riesame della valutazione ex ante.....	81

9. Indicazioni e raccomandazioni per l'attuazione	83
BIBLIOGRAFIA.....	84
NORMATIVA	85

Glossario

Termine	Definizione
Accordo di finanziamento	L'accordo contenente gli elementi richiesti dall'allegato X del regolamento (UE) n.2021/1060 (strategia di investimento, piano aziendale, contributo ai risultati, disposizioni in materia di sorveglianza, disposizioni per il calcolo dei costi e commissioni, ecc.)
BEI	la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti
Beneficiario	nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione
Coefficiente di moltiplicazione	nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;
Contributo del programma	sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario
Commissioni di gestione	prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico
Costi di gestione	costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari
Destinatario	persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario
Domanda inespressa	Domanda di credito che a causa del clima di incertezza o di altri fattori specifici e congiunturali non viene espressa e formalizzata da parte dei potenziali richiedenti
Domanda insoddisfatta	Domanda di credito che, seppur espressa dai richiedenti, non riesce ad ottenere i finanziamenti richiesti
Domanda potenziale	Domanda di credito complessiva che include: (i) domanda inespressa; (ii) domanda insoddisfatta; (iii) domanda soddisfatta
Domanda soddisfatta	Domanda di credito effettivamente espresso dai richiedenti che riesce ad ottenere i finanziamenti richiesti
Early stage	Investimento in capitale di rischio effettuato nelle prime fasi di vita di un'impresa (comprendente le operazioni di seed, start up e later stage).
Effetto leva	l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi
Equity	Capitale proprio dell'azienda, versato, generalmente, attraverso la sottoscrizione di titoli azionari o quote
Expansion	Investimento, tipicamente di minoranza, in capitale di rischio effettuato nelle fasi di sviluppo dell'impresa, realizzato attraverso un aumento di capitale e finalizzato ad espandere (geograficamente, merceologicamente, ...) un'attività già esistente.
Fallimento di mercato	Imperfezioni o aspetti non funzionanti del mercato a livello macro o micro, che generano una allocazione inefficiente delle risorse
Fondo di	fondo istituito sotto la responsabilità di un'autorità di gestione

partecipazione	nell'ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici
Fondo specifico	fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali
Operazione	nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario
Organismo che attua lo strumento finanziario	organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico
Prodotto finanziario	investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento finanziario
Rotatività	Beneficio derivante dalla possibilità di reimpiego delle risorse derivanti dai rimborsi dei destinatari (o dal disimpegno delle garanzie fornite) a favore di altri destinatari
Start up	Investimento finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale, quando non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto/servizio, ma esiste già almeno un prototipo.
Strumento finanziario	una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali
Target finale	valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico

Abstract

Con la valutazione ex ante degli strumenti finanziari per il sostegno alle imprese, il NVP ha esaminato i principali dati di contesto e del mercato finanziario che segnalano l'opportunità per l'amministrazione regionale di intervenire a supporto dell'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese siciliane.

La riduzione dell'offerta di prestiti da parte degli istituti di credito, il limitato ricorso alle emissioni obbligazionarie, il differenziale di tassi di interesse rispetto ad altre aree territoriali, l'irrigidimento dei requisiti di garanzia e i dati sulla domanda non soddisfatta, rappresentano proxy dell'esistenza di condizioni di investimento subottimali per le piccole imprese siciliane. Complessivamente, l'*investment gap* che potrebbe sussistere assume un valore massimo stimato compreso tra 330 milioni di euro e circa 1,7 miliardi di euro annui che potrebbe essere in parte colmato ricorrendo ai mercati finanziari.

Dal punto di vista della forma di intervento, lo strumento della garanzia e in subordine quello del prestito, garantiscono il maggiore valore aggiunto, effetto moltiplicatore e capacità di attivare risorse addizionali private rispetto alla sovvenzione, tuttavia in ragione dell'obiettivo di attivare finanziamenti non bancari dovrebbero essere considerati anche strumenti quali quelli dei fondi di venture capital e dei mini-bond.

Alla luce dell'esperienza condotta nel precedente ciclo di programmazione e in ottica di sussidiarietà, è opportuno ricorrere a soluzioni già sperimentate, quale ad esempio il fondo centrale di garanzia, che negli scorsi anni hanno dimostrato di operare con efficacia ed efficienza, verificando al contempo la possibilità di ricercare le più opportune sinergie e complementarità con le società e gli enti pubblici regionali e con i più importanti attori del mercato delle garanzie, quali i Confidi.

La strategia di investimento, prevede che il sostegno degli strumenti finanziari sia rivolto alle piccole e medie imprese siciliane per operazioni finalizzate alla creazione di nuove imprese, all'espansione, al rafforzamento delle attività generali di impresa, alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte delle imprese esistenti. Le caratteristiche degli strumenti finanziari, anche combinati con sovvenzioni deriveranno dalla base giuridica in materia di aiuti di Stato che sarà scelta dall'Autorità di Gestione.

Gli strumenti finanziari, infine, dovrebbero consentire di sostenere l'accesso al credito di circa 4.600 piccole e medie imprese siciliane, ossia circa l'1,2% delle imprese attive nel territorio regionale contribuendo ad attivare investimenti privati per oltre 600 milioni di euro.

Premessa

Nel ciclo di programmazione 2021-2027, come ha rilevato la Corte dei Conti Europea, l'importanza globale degli strumenti finanziari aumenterà ulteriormente, in funzione degli attuali piani di riduzione delle risorse della politica di coesione¹. Tale importanza è connaturata alle caratteristiche degli strumenti finanziari che determinano un effetto moltiplicatore sui fondi strutturali e di investimento europei, che consentono di combinare risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi pubblici e che garantiscono la sostenibilità della forma di sostegno in ragione del loro carattere rotativo. La Commissione europea, inoltre, basandosi sul fatto che i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie svincolate, ritiene che gli strumenti finanziari dovrebbero influire, in linea di principio, anche sul comportamento dei destinatari finali, determinando un migliore impiego dei fondi pubblici e riducendo la probabilità che si instauri una dipendenza da sostegno pubblico.

Considerato il ruolo attribuito a tali strumenti finanziari e le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti Europea relativamente al ciclo di programmazione 2007-2013 diventa essenziale basare le decisioni di sostegno a strumenti finanziari su alcune informazioni minime ed evidenze che consentano di definire le forme di sostegno più appropriate ai bisogni specifici del territorio. La Commissione europea, a tal proposito, ritiene che la decisione delle autorità di gestione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante, anche nel ciclo di programmazione 2021-2027. Il regolamento (UE) n.2021/1060, in particolare, stabilisce alcuni elementi obbligatori delle valutazioni ex ante per le quali dovrebbero essere fornite le informazioni indicative disponibili alla data del loro completamento, e consente di avvalersi delle valutazioni ex ante eseguite nel periodo di programmazione 2014-2020, aggiornate secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.

Con il presente documento, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana, presenta la valutazione ex ante prevista dall'articolo 58 del regolamento (UE) n.2021/1060. Tale valutazione, è stata basata sulle risultanze emerse nella valutazione ex ante condotta con specifico riferimento all'asse 3 del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana, operando le opportune revisioni e aggiornamenti.

Le principali revisioni e aggiornamenti introdotti hanno in particolare riguardato:

- Il capitolo 2 con un aggiornamento dell'analisi di mercato operata per tenere conto delle mutate condizioni di contesto che sono intervenute sino al 2023;
- Il capitolo 3 con un aggiornamento delle misure di intervento pubblico che sono state adottate e una definizione delle opportunità derivanti dal mutato quadro per le misure di aiuto di Stato (nuovo regolamento de minimis e nuovi orientamenti);
- Il capitolo 4 con un adeguamento delle risorse pubbliche attivabili e dell'effetto leva per tenere conto dei nuovi strumenti finanziari ipotizzati;
- Il capitolo 5 con la descrizione degli strumenti finanziari attivati nel ciclo di programmazione 2014-2020 e dei principali risultati conseguiti dagli stessi;
- Il capitolo 6 con l'affinamento della strategia di investimento degli strumenti proposti per tenere conto anche della strategia adottata dal Dipartimento competente, delle misure attuate e della possibilità di attivare nuovi strumenti finanziari;
- Il capitolo 7 con la revisione dei valori target degli indicatori al fine di tenere conto delle risorse programmate nell'ambito del programma FESR 2021-2027 per i differenti strumenti finanziari.

¹ Si veda la relazione speciale "Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013" della Corte dei Conti Europea del 2021

1. Finalità e approccio metodologico della valutazione ex ante

La valutazione ex-ante degli strumenti finanziari persegue l'obiettivo di supportare l'Autorità di Gestione nella selezione e attuazione di specifici strumenti finanziari volti a conseguire gli obiettivi specifici del Programma.

Gli strumenti finanziari, come richiesto dal regolamento (UE) 2021/1060, infatti, dovrebbero essere adoperati per fornire sostegno ai destinatari finali per investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscano finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

Per mezzo della valutazione ex ante, la decisione dell'Autorità di Gestione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari viene supportata da informazioni circa la necessità dell'intervento pubblico, i fabbisogni non coperti da fonti di mercato e gli elementi essenziali della strategia di investimento.

La valutazione ex ante, in linea con quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, presenta almeno i seguenti contenuti:

- l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;
- i prodotti finanziari da offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
- il gruppo proposto di destinatari finali;
- il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

Il presente documento, inoltre, in continuità con le valutazioni ex ante adottate nel ciclo di programmazione 2014-2020 contiene anche:

- una breve analisi di contesto che si sofferma sulle esigenze di investimento in relazione agli obiettivi specifici in cui si colloca lo strumento finanziario;
- una breve analisi della coerenza con altre forme di intervento pubblico e delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato
- una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato;
- disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione.

L'approccio metodologico applicato alla valutazione è stato sviluppato a partire dalle indicazioni contenute nei documenti definiti dalla Commissione europea nel ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, per analizzare i vari elementi previsti dall'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, si è proceduto ad effettuare:

- l'analisi documentale (documenti amministrativi, pubblicazioni regionali, nazionali ed internazionali, documenti regolamentari e legislativi, valutazioni tematiche);
- l'elaborazione dei dati disponibili (derivanti sia dalle fonti statistiche ufficiali, che dalle esperienze maturate nel corso del periodo 2007-2013);
- le interviste a testimoni privilegiati scelti in modo da rilevare i punti di vista dei soggetti regionali responsabili della programmazione e dell'attuazione degli Strumenti Finanziari del POR;

La valutazione è stata condotta con riferimento agli obiettivi specifici 1.3 e 2.1 del PR Sicilia FESR 2021-2027 che hanno programmato di utilizzare strumenti finanziari quali prestiti e garanzie.

Tabella 1.1 - Importi delle risorse FESR programmate per strumenti finanziari nell'ambito dei diversi obiettivi specifici del PR Sicilia FESR 2021-2027

Obiettivo specifico	Importo FESR per lo strumento dei prestiti	Importo FESR per lo strumento delle garanzie	Importo FESR per strumenti finanziari	Importo totale con cofinanziamento
1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI	63.000.000	70.000.000	133.000.000	190.000.000
2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	17.500.000		17.500.000	25.000.000
2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001	26.250.000		26.250.000	37.500.000
2.3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti	15.750.000		15.750.000	22.500.000

Fonte: PR Sicilia FESR 2021-2027 adottato con decisione

Il Programma, in particolare, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3 *“Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”* ha previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari nell'azione 1.3.1 e 1.3.4. L'azione 1.3.1, infatti, renderà disponibile, tramite una combinazione delle differenti forme di sostegno, le risorse finanziarie per la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali nel territorio, in particolare negli ambiti previsti dalla S3. Nell'ambito dell'azione 1.3.4 è stato invece previsto che l'amministrazione attivi strumenti finanziari a sostegno dei fabbisogni finanziari delle imprese per favorire la ripresa del sistema produttivo e promuovere la crescita sostenibile.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.1 *“Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”* l'azione 2.1.2 ha previsto che *“in continuità con quanto previsto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, l'azione che si potrà attuare anche mediante strumenti finanziari o modelli di business innovativi promuove interventi rivolti al ciclo produttivo sia agli immobili aziendali, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l'autoconsumo e/o la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l'installazione dei relativi impianti”*.

Il Programma ha previsto poi con riferimento all'obiettivo specifico 2.2. *“Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”* e con riferimento all'obiettivo specifico 2.3 *“sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori del RTE-E”* che il sostegno assuma la forma di sovvenzioni, strumenti finanziari e/o combinazioni delle due forme di sostegno sia per gli interventi rivolti ai soggetti pubblici sia per le imprese, considerati gli ambiziosi obiettivi regionali riposti nelle rinnovabili per il contrasto al *climate change*.

2. Analisi del mercato

L'obiettivo del presente capitolo è quello di analizzare il mercato del credito per le piccole e medie imprese siciliane allo scopo di individuare e quantificare eventuali fallimenti di mercato esistenti o condizioni di investimento subottimali, stimando l'eventuale gap esistente tra domanda e offerta di finanziamenti.

Prima di procedere a questa analisi tuttavia, appare opportuno soffermarsi su alcuni aspetti più generali che influenzano direttamente o indirettamente la capacità delle imprese di accedere alle risorse finanziarie. Tali elementi attengono ad esempio alle prestazioni del sistema economico nell'ambito del quale le imprese operano e le caratteristiche strutturali delle imprese stesse, elementi che possono limitare lo sviluppo e la competitività delle imprese siciliane e conseguentemente la richiesta di credito.

Il capitolo, poi presenterà i dati sul mercato del credito nel territorio siciliano, le principali evidenze sulle difficoltà di accesso al credito delle imprese, il fabbisogno previsto di investimenti e il gap di investimenti che dovrebbe sussistere nell'attuale ciclo di programmazione.

Figura 2.1– Attività relative alle analisi dei fallimenti di mercato e dei fabbisogni di investimento



2.1 Il contesto economico generale

L'economia siciliana dopo aver affrontato un periodo di recessione tra il 2008 e il 2014 con una perdita cumulata di PIL del 14,9%, aveva sperimentato tra il 2015 e il 2017 una breve fase di ripresa economica (0,4% nel 2015, 0,2% nel 2016 e 0,6% nel 2017) cui aveva fatto seguito nel 2018 e 2019 nuovamente un periodo di recessione (-1,0% nel 2018 e -0,1% nel 2019). Nel corso del 2020, per effetto della pandemia di Covid-19, il PIL siciliano ha registrato una caduta molto accentuata pari all'8,3% di poco inferiore a quella sperimentata nel complesso delle regioni meridionali (-8,7%) e a livello nazionale (-9,0%) in ragione della diversa struttura del tessuto economico e della minore esposizione alle oscillazioni dei mercati internazionali. Nel corso del 2021 si è avviata una fase di ripresa (4,7%), poi proseguita nel 2022 (3,5%) e 2023 (1,0%) che ha consentito di recuperare quasi completamente il volume pre-pandemico di attività economica.

Tabella 2.1- Variazioni % del PIL a prezzi costanti²

	2008-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Sicilia</i>	-14,9	0,4	0,2	0,6	-1,0	-0,1	-8,3	4,7	3,5	1,0
<i>Mezzogiorno</i>	-13,3	1,4	0,2	0,8	0,1	0,3	-8,7	6,0	3,4	1,0
<i>Italia</i>	-7,2	0,8	1,3	1,7	0,9	0,5	-9,0	7,0	3,7	1,0

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica - Elaborazioni su dati ISTAT, e su stime MMS (*)

La ripresa è stata guidata principalmente dal settore dei servizi e dalla capacità di spesa delle famiglie che ha beneficiato delle politiche governative di sostegno ai redditi. La crescita sperimentata dalla regione risulta comunque inferiore al dato medio nazionale e al dato del mezzogiorno ed è stata influenzata dalle conseguenze delle sanzioni e del rincaro dei prezzi dei gas e delle materie prime determinato dagli eventi bellici tra Ucraina e Russia. In Sicilia, infatti, la crescita dei prezzi si è mostrata più elevata rispetto al resto del Paese con una variazione del 2,3% nel 2021 e del 9,7% nel 2022, a fronte di una media nazionale rispettivamente dell'1,9% e del 8,1%. I rincari maggiori si sono concentrati nei prezzi di energia elettrica, gas e combustibili che hanno avuto inevitabili e sensibili effetti su settori quali quello dei beni alimentari, dei trasporti e dei servizi di alloggio e ristorazione.

Tabella 2.2- Variazioni % del valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica³

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
<i>Agricoltura</i>	6,6	-0,5	-1,3	-0,5	-0,7	-5,1	3,2	-3,5	1,5
<i>Industria</i>	7,2	-1,6	-1,2	-4,2	0,2	-15,0	6,0	-0,4	-0,5
<i>Costruzioni</i>	1,6	-5,6	-1,8	2,9	-2,7	-6,5	36,3	9,9	2,3
<i>Servizi</i>	-0,8	0,8	0,9	-0,9	0,1	-7,0	2,8	4,0	1,1
Totale	0,5	0,2	0,5	-1,0	0,0	-7,6	4,5	3,8	1,0

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica - Elaborazioni su dati ISTAT, e su stime MMS (*)

Analizzando il valore aggiunto, il 2022 si presenta come un anno di attenuazione della generale ripresa avviata nel 2021. Le stime effettuate dall'amministrazione regionale ricorrendo al Modello Multisetoriale indicano che il valore aggiunto complessivo nel corso del 2022 è cresciuto del 3,8% rispetto all'anno precedente, recuperando nell'ultimo biennio la perdita di produzione sperimentata nell'anno della pandemia di Covid-19. Il quadro tendenziale, inoltre, mostra in luce un ulteriore rallentamento della crescita previsto per il 2023, originato da un affievolimento della crescita nei settori che hanno trainato la ripresa.

Tra i diversi comparti, le costruzioni hanno registrato la migliore performance nell'ultimo biennio. Il comparto delle costruzioni, infatti, dopo aver perso il 6,5% del valore aggiunto nel corso del

² Valori concatenati con anno di riferimento 2015

³ Valori concatenati con anno di riferimento 2015

2020, ha registrato un incremento del 36,3% nel 2021, grazie alle misure agevolative nazionali e al ciclo positivo dei lavori pubblici, e un incremento del 9,9% nel 2022.

L'industria in senso stretto che aveva già fatto registrare la maggiore variazione negativa cumulata post crisi del 2008 e la maggiore riduzione nel corso dell'anno pandemico, dopo il buon risultato del 2021(+6%) ha segnato il passo nel 2022, registrando una lieve contrazione produttiva. Le stime del Modello Multisetoriale indicano infatti nel 2022 una variazione negativa dello 0,4%, che complica il percorso di recupero intrapreso a seguito della caduta registrata nel 2020 (-15,0%). Su tali risultati e su tali stime incidono negativamente i forti rincari delle quotazioni delle materie prime energetiche che hanno condizionato l'andamento dei listini nel comparto industriale, con effetti sicuramente negativi sull'andamento degli ordini e del fatturato che hanno, non a caso, determinato un deterioramento del clima di fiducia delle imprese, in peggioramento lungo quasi tutto il 2022.

Tabella 2.3- Valore aggiunto per settore di attività economica e PIL tra il 2014 e 2020 (Milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Quota %
Agricoltura	3.010	3.355	2.934	3.122	3.264	3.257	3.165	3.647	4,6
Industria	10.966	9.738	9.870	10.282	10.585	10.017	9.680	11.008	13,8
Industria in senso stretto	7.528	5.977	6.131	6.881	7.271	6.725	6.574	6.862	8,6
Costruzioni	3.468	3.761	3.738	3.400	3.314	3.292	3.106	4.147	5,2
Servizi	64.237	65.241	65.298	65.603	66.198	66.804	62.484	64.921	81,6
Commercio	17.544	18.703	18.123	18.710	18.949	19.856	17.293	17.894	22,5
Attività finanziarie	21.088	21.243	21.472	21.543	21.211	21.829	20.419	22.007	27,7
Altre attività e servizi	25.605	25.295	25.703	25.350	26.038	25.119	24.692	25.021	31,4
Totale VA	78.243	78.334	78.101	79.007	80.047	80.077	75.248	79.577	100,0
PIL prezzi correnti	86.749	86.759	86.738	87.606	88.844	89.025	83.065	88.370	5
PIL pro capite (euro)	17.031	17.068	17.123	17.376	17.721	17.855	17.111	18.283	60,7

Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sicilia e Istat

Analizzando i dati relativi al valore aggiunto per settore di attività economica, emerge come nel 2021, la gran parte del valore aggiunto sia stato prodotto dai servizi (22,5% commercio, 27,7% attività finanziarie e 31,4% altre attività e servizi), mentre l'industria contribuisce al valore aggiunto per circa il 13,8% del totale. Se si osserva l'evoluzione temporale tra il 2014 e il 2021, emerge come vi sia stato un incremento del peso sul totale delle costruzioni (0,8%) a fronte della riduzione registrata dal settore dell'industria in senso stretto (-1,0%).

Tabella 2.4- Indicatori macroeconomici: variazione % a prezzi costanti.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Consumi finali interni	0,6	0,7	1,4	0,0	-0,4	-8,0	3,8	3,7	0,1
Consumi delle famiglie	1,4	0,8	1,5	0,8	0,1	-10,3	4,9	5,1	0,4
Consumi delle AA.PP	-1,2	0,5	1,1	-1,5	-1,4	-2,6	1,5	0,5	-1,2
Investimenti fissi lordi	2,4	0,1	0,3	3,5	3,3	-9,7	18,2	9,1	3,9

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica - Elaborazioni su dati ISTAT, e su stime MMS (*)

L'analisi della domanda interna consente di mettere in luce come in consumi delle famiglie, dopo il crollo del 2020 (-10,3%), hanno subito un recupero nel 2021 (+4,9%) e nel 2022 (5,1%), trainando la ripresa dell'economia siciliana insieme agli investimenti che nel 2021 e 2022 sono cresciuti rispettivamente del 18,2% e del 9,1%.

L'affievolirsi della ripresa, legata anche al clima di incertezza derivante dal contesto geopolitico, si è riflesso sulla spesa per investimenti. Sull'andamento dell'accumulazione del capitale incide anche il rialzo dei tassi di interesse a partire dalla seconda metà del 2022 che ha frenato la domanda di prestiti per investimenti.

Con riferimento alle imprese attive, al 31 dicembre 2022, complessivamente lo stock di imprese attive risultava pari a 383.520 unità, in crescita rispetto alle 382.473 unità registrato nel 2021 e alle 366.606 imprese che risultavano attive al 2015. Rispetto al 2015 vi è stato un incremento dello stock di imprese attive pari al 4,6%. I settori che hanno registrato i maggiori incrementi in termini percentuali sono stati quelli dei servizi di alloggio e ristorazione (25,2%) e dei trasporti e magazzinaggio (8,1%) e delle costruzioni (7,5%).

Tabella 2.5 – Imprese attive (2015-2022)

Settori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Agricoltura, silvicoltura e pesca	79.196	78.694	79.371	79.570	79.810	79.856	80.358	79.092
Industria in senso stretto	27.951	29.644	29.715	29.548	29.316	29.492	29.613	29.430
Costruzioni	42.773	42.061	42.028	41.624	41.801	42.973	44.765	45.989
Commercio	120.418	118.892	118.402	116.900	115.779	116.436	117.643	116.609
Trasporti e magazzinaggio	9.617	9.583	9.725	9.834	10.000	10.134	10.284	10.396
Servizi di alloggio e ristorazione	22.796	23.704	24.718	25.493	26.126	27.213	28.045	28.542
Altro	63.855	63.016	64.469	65.847	67.251	69.272	71.765	73.462
Totale	366.606	365.594	368.428	368.816	370.083	375.376	382.473	383.520

Fonte: movimprese

Vi è un divario economico rispetto al Centro Nord direttamente riconducibile alle differenze nella presenza di imprese sul territorio, amplificate in termini di addetti dalla maggiore/minore dimensione media delle imprese esistenti e dall'orientamento di queste in settori a produttività più o meno elevata.

La densità di imprese in relazione alla popolazione in età di lavoro (a livello nazionale pari a 121 per mille residenti tra i 20 e i 65 anni) supera i 135‰ in Val d'Aosta, Toscana, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, ma scende intorno o sotto il 100 ‰ in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Molto più ampio è il divario in termini di addetti: si va da valori prossimi o superiori a 700‰ in Lombardia a valori sotto i 250 in Sicilia e Calabria. Ciò è legato alla scarsità di imprese industriali e nei servizi non commerciali mentre le attività commerciali sono distribuite in maniera più omogenea.

2.2 I principali dati di bilancio delle imprese siciliane e strategie di finanziamento

L'analisi dei principali dati di bilancio delle imprese siciliane ha ad oggetto i dati resi disponibili da Banca d'Italia nell'ambito del suo rapporto "Economie regionali. L'economia della Sicilia" attraverso elaborazioni di Cerved Group su un campione di imprese con sede legale in regione.

Tabella 2.6– Indicatori economici e finanziari delle imprese (2014-2021)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Margine operativo lordo/Valore aggiunto	27,9	31,9	30,2	30,5	28,6	30,0	31,1	37,4
Margine operativo lordo/Attivo	4,4	5,6	5,5	5,8	5,5	6,1	5,7	7,8
ROA	1,5	2,4	2,7	3,1	2,8	2,9	3,3	5,6
ROE	-1,4	0,1	2,5	3,8	2,5	3,3	4,6	9,5
Oneri finanziari/Margine operativo lordo	28,4	19,6	17,4	15,3	15,3	13,6	11,7	9,1
Leverage	51,6	50,4	48,7	47,8	45,5	44,0	39,8	36,9
Leverage corretto per la liquidità	46,8	45,0	42,6	40,9	37,9	34,6	26,8	23,0
Posizione finanziaria netta /attivo	-23,9	-23,0	-20,8	-19,6	-17,8	-15,7	-12,0	-10,1
Quota debiti finanziari a medio-lungo ter.	54,3	53,6	56,2	53,0	51,6	53,8	61,9	65,3
Debiti finanziari/fatturato	36,2	35,8	35,2	32,4	29,6	27,8	28,6	23,8
Debiti bancari/ Debiti finanziari	68,2	69,2	71,5	69,4	71,4	70,6	72,9	74,0
Obbligazioni / Debiti finanziari	2,8	2,6	3,3	3,2	1,0	1,7	1,0	0,5
Liquidità corrente	110,6	112,9	117,1	114,8	116,3	120,1	131,6	134,9
Liquidità immediata	81,5	83,1	88,6	86,4	87,8	91,5	101,6	105,2
Liquidità/ attivo	5,7	6,3	6,8	7,2	7,7	8,6	10,9	11,5
Indice di gestione incassi e pagamenti	19,0	18,9	19,8	18,9	18,0	17,0	17,3	13,1

Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sicilia

Dalla crisi del 2007-2008, molte piccole e medie imprese siciliane avevano visto ridurre il loro fatturato e il loro margine operativo lordo, con un andamento superiore a quello delle piccole e medie imprese italiane e del Mezzogiorno. Inoltre, dal 2007-2008 si era registrata anche un'uscita dal mercato delle imprese meno profittevoli e più indebitamente, accrescendo la resilienza del sistema produttivo di fronte a condizioni economiche avverse. Negli ultimi anni, invece, vi è una ripresa della redditività operativa delle imprese con valori del rapporto tra margine operativo lordo e attivo che nel 2019 si attestano ad un livello prossimo a quello pre-crisi: 6,1 a fronte di 6,2 nel 2007. L'andamento, tuttavia, risulta eterogeneo nei differenti settori con una crescita focalizzata soprattutto nel comparto della manifattura e delle costruzioni.

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, si è rafforzata anche la redditività netta, favorita dalla graduale riduzione degli oneri finanziari, dovuta sia alla riduzione del livello di indebitamento sia al calo dei tassi di interesse. Tra il 2014 e il 2021 si è assistito ad una riduzione dell'incidenza degli oneri finanziari sul margine operativo lordo. Mentre nel 2014 il rapporto tra oneri finanziari e MOL era pari a 28,4, nel 2021 lo stesso rapporto si era ridotto al valore di 9,1. Nello stesso periodo, il leverage⁴, si è ridotto rispetto al 2007 e al picco registrato nel 2012, portandosi ad un valore di 36,9.

A fronte delle misure di sostegno alla liquidità delle imprese adottate dal governo nazionale e regionale nel 2020, si è assistito ad una riduzione del ricorso a fonti alternative di finanziamento. Infatti, nel 2021 il rapporto obbligazioni su debiti finanziari si è ridotto al valore dello 0,5%. L'autofinanziamento, invece, si è progressivamente rafforzato anche in connessione con una spesa per investimenti contenuta, favorendo la riduzione del grado di indebitamento e l'accumulazione di disponibilità liquide. Infatti, sono continuate a crescere anche le disponibilità liquide. L'incidenza di queste ultime sul totale dell'attivo, dal valore di 5,7 del 2014 all'11,5 del 2021.

La disponibilità di risorse finanziarie rappresenta una condizione imprescindibile per l'attività d'impresa. Gli imprenditori possono utilizzare fondi propri (autofinanziamento) o ricorrere a fonti di finanziamento esterno, tra le quali la più comune è il credito bancario. Le caratteristiche delle strategie finanziarie aziendali sono state rilevate nel Censimento permanente per tutte le imprese con almeno 3 addetti, con riferimento al 2022

Con riferimento alle imprese non finanziarie attive con 3 e più addetti (60.901 imprese) e all'annualità 2022 il censimento ha consentito di rilevare come nell' 81,3% dei casi si ricorra all'autofinanziamento, il 24,7% a credito bancario a medio e lungo termine, il 8,3% a credito bancario a breve termine, il 5,4% a credito commerciale, l'7,7% a leasing o factoring e il 2,2% a equity, e lo 0,2% prestiti intragruppo. Circa il 2,25% delle imprese utilizza contributi e fondi UE, mentre il 3,19% ricorre ad incentivi o altre agevolazioni pubbliche.

Nel complesso in Sicilia circa il 27,6% delle imprese non finanziarie con almeno 3 addetti dichiaravano di ricorrere a fonti esterne. Analizzando le imprese non finanziarie con almeno 10 addetti, emerge come tra queste, quasi un quarto segnalava tra i motivi principali il fabbisogno di liquidità (22,6%), il 17,4% il finanziamento degli investimenti in capacità produttiva e circa il 6,6% specificamente l'acquisizione di nuove tecnologie.

Nel Censimento permanente è stato chiesto alle imprese con almeno 10 addetti di indicare quali fossero le condizioni richieste dalle banche nel 2018 per concedere credito e, insieme, quali strumenti avessero adottato le imprese per migliorare la propria affidabilità creditizia. Tralasciando la richiesta di informazioni sul bilancio, segnalata dal 36,5% delle imprese, le più diffuse sono le garanzie personali e reali che gravano su un bene o su un soggetto terzo che si costituisce garante (rispettivamente indicate nel 15,7% e nel 18,5% dei casi). Meno diffuse rispetto alle garanzie sono le richieste delle banche che attengono i progetti dell'impresa vengono infatti richiesti solo nel 8,5% dei casi, e nel 5,0% vengono svolte interviste con il management sulla politica dell'impresa e sui suoi obiettivi strategici. Infine, i documenti che tracciano i pagamenti e/o accertano solvibilità dei debiti vengono richiesti nel 6,8% dei casi (si tratta infatti di informazioni

⁴ Rapporto tra debiti finanziari e la somma dei debiti finanziari e del patrimonio netto.

in larga misura già disponibili all'interno del sistema creditizio) e solo a circa il 2,2% si richiede il valore e il riconoscimento del marchio (un elemento che riguarda un numero limitato di attività). A livello territoriale si rileva una maggiore richiesta di garanzie rispetto alla media nazionale.

Poco più della metà delle imprese che hanno avuto finanziamenti bancari ha impiegato qualche tipo di strumento per migliorare la propria posizione negoziale nei confronti delle banche (63%). Lo strumento più diffuso è un sistema interno di valutazione del merito del credito, adottato da quasi un quarto delle imprese; quasi il 15% ha impiegato strumenti di rating o altri indicatori quantitativi e poco più del 9% è ricorso a consulenti esterni, meno diffusi tra le imprese più grandi.

2.3 Il mercato del credito in Sicilia

In base dai dati resi disponibili dalla Banca d'Italia, alla fine del 2022, in Sicilia erano operative con almeno uno sportello 43 banche di cui 16 con sede amministrativa in regione. Rispetto ai dodici mesi precedenti il numero di intermediari bancari presenti con almeno uno sportello si è ridotto di 2 unità a seguito di operazioni di fusione tra banche di credito operativo. Se si pongono a confronto l'annualità 2011 con l'annualità 2022 vi è stata una riduzione di 24 unità, riconducibile a differenti motivazioni: le operazioni di consolidamento del settore bancario, la chiusura delle filiali insediate nel territorio regionale da parte di banche non aventi sede in Sicilia e la diffusione di nuove modalità di interazione a distanza della clientela.

Tabella 2.7 - Banche e intermediari non bancari (2011, 2020, 2021 e 2022)

	Numero di intermediari 2011	Numero di intermediari 2020	Numero di intermediari 2021	Numero di intermediari 2022
Banche presenti con propri sportelli in regione	67	49	47	43
Banche con sede in regione	34	18	18	16
<i>Banche spa e popolari</i>	6	3	3	3
<i>Banche di credito cooperativo</i>	28	15	15	13
Società di gestione del risparmio	1	1	-	-
Albo ex art.106	-	4	4	4
Istituti di pagamento	-	1	1	1

Fonte: Banca d'Italia – Economie regionali

Complessivamente le banche nel 2022 dispongono nel territorio siciliano di 1.098 sportelli distribuiti in 253 comuni. Nel corso del tempo si è assistito ad una progressiva riduzione sia del numero di banche che degli sportelli operanti nel territorio siciliano e dei comuni serviti. Nel 2011, infatti, gli sportelli operativi erano complessivamente 1.739 mentre i comuni serviti dalle banche 333.

Tabella 2.8- Canali di accesso al sistema bancario

	Sicilia			Italia		
	2011	2021	2022	2011	2021	2022
Sportelli bancari	1.739	1.122	1.098	33.607	21.650	20.986
N. sportelli per 100 mila abitanti	34	23	23	55	37	36
Sportelli bancoposta	812	761	756	13.273	12.483	12.484
Comuni serviti da banche	333	259	253	5.897	4.902	4.785
ATM	2.371	2.037		44.365	37.389	
POS	101.095	280.056		1.496.852	4.148.107	
Servizi di home banking su 100 abitanti	19,6	47,3	50,7	28,9	60,1	63,3
Bonifici on line	50,0	85,8	90,4	46,5	82,5	87,5

Fonte: Banca d'Italia – Economie regionali

Il ricorso da parte della clientela ai servizi bancari a distanza, già in crescita nell'ultimo decennio si è mantenuto elevato anche durante la pandemia di Covid-19 e il successivo anno. L'utilizzo dei canali digitali nella fruizione dei servizi finanziari è infatti stato inteso anche nel 2022: il numero

di contratti di home banking in rapporto alla popolazione regionale è stato pari a 50,7 ogni 100 abitanti e la quota di bonifici disposti online è aumentata, raggiungendo il 90,4% tra quelli effettuati dalle famiglie siciliane.

Complessivamente nel 2022 le consistenze dei prestiti ai residenti al netto delle istituzioni finanziarie monetarie ammontano a circa 57,5 miliardi di euro. Dal 2014 in poi le consistenze dei prestiti si sono ridotte in valore assoluto di circa 7 miliardi, per effetto soprattutto della riduzione delle consistenze dei prestiti concessi alle imprese.

Con riferimento alle consistenze dei prestiti delle società non finanziarie e delle famiglie produttrici, complessivamente nel 2022, risulta che le banche e Cassa Depositi e Prestiti hanno concesso finanziamenti per circa 19,2 miliardi di euro. Si tratta di un valore inferiore di circa 10,1 miliardi rispetto al dato registrato al 31 dicembre del 2014. I prestiti alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici siciliane rappresentano circa il 2,66% delle consistenze a livello nazionale.

La riduzione delle consistenze dei prestiti trova in parte spiegazione nel processo di riduzione delle sofferenze tramite operazioni di cessione o di cancellazione definitiva (stralci) dei crediti deteriorati dai bilanci bancari che hanno riguardato in misura più intensa i prestiti alle imprese.

Tabella 2.9 - prestiti (escluso sofferenze) per settore (milioni di euro)

Settore istituzionale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Famiglie consumatrici	27.772	29.685	29.906	30.311	30.330	30.049	29.928	30.589	31.373
Famiglie produttrici	5.630	5.627	5.392	5.021	4.462	4.145	4.471	4.479	4.364
Società non finanziarie	23.764	23.196	22.172	19.500	17.026	15.461	15.574	15.568	14.914
Amministrazioni p.	6.858	6.247	6.110	5.872	5.641	5.590	5.218	6.341	6.605
Totale residenti	64.612	65.301	64.108	61.220	57.940	55.676	55.618	57.256	57.514

Fonte: Banca d'Italia – Base dati statistica

Se si analizzano i dati relativi ai prestiti per settore economico delle società non finanziarie e famiglie produttrici, è possibile appurare come la gran parte dei prestiti vada a sostenere il settore dei servizi. I prestiti destinati al settore industriale rappresentano invece poco più del 20% rispetto ai prestiti complessivi.

Tabella 2.10 - prestiti (escluso sofferenze) per settore economico (milioni di euro)

Settore economico	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Agricoltura e pesca	2.282	2.238	2.123	1.951	1.736	1.631	1.612	1.700	1.725
Industria	6.144	5.843	5.470	4.703	4.056	3.729	3.756	3.840	4.004
Edilizia	4.527	4.211	3.768	3.094	2.346	2.003	1.870	1.814	1.786
Servizi	16.441	16.530	16.204	14.773	13.351	12.244	12.898	12.551	11.764

Fonte: Banca d'Italia – Base dati statistica

Tra il 2014 e il 2022 i prestiti al settore dell'industria si sono ridotti complessivamente di 2,1 miliardi di euro, mentre quelli al settore dell'edilizia hanno registrato una riduzione di 2,7 miliardi di euro. Nello stesso periodo, poi, il settore dei servizi ha sperimentato una riduzione di prestiti per circa 4,6 miliardi di euro.

Esaminando più nel dettaglio l'ammontare dei prestiti per sezione Ateco e tralasciando il settore dell'agricoltura e della pesca, i cinque settori principali su cui si concentrano i finanziamenti risultano essere nel 2022 quelli del commercio (27,4%), delle attività manifatturiere (18,0%), delle costruzioni (9,3%), del trasporto e magazzinaggio (8,4%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (6,4%).

Tabella 2.11 - prestiti (escluso sofferenze) per sezione ATECO (milioni di euro)

Sezione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	2.282	2.238	2.123	1.951	1.736	1.631	1.612	1.700	1.725
B	62	78	57	43	36	32	28	34	39
C	4.359	4.213	4.046	3.685	3.268	3.056	3.117	3.234	3.470
D	1.338	1.212	1.037	678	492	415	365	322	251
E	384	340	331	296	262	227	237	249	244
F	4.527	4.211	3.768	3.094	2.348	2.003	1.862	1.814	1.786
G	7.730	7.755	7.577	6.924	6.110	5.512	5.682	5.526	5.291
H	2.541	2.665	2.490	2.258	2.268	2.057	2.156	1.993	1.628
I	1.718	1.696	1.638	1.517	1.242	1.111	1.279	1.323	1.228
J	208	215	207	189	172	155	173	191	195
K	217	200	184	163	155	144	123	114	111
L	1.585	1.518	1.638	1.442	1.216	1.128	1.115	940	870
M	654	694	693	645	630	612	734	793	782
N	498	466	439	347	321	289	313	475	317
O P Q R S T	1.290	1.322	1.337	1.288	1.233	1.237	1.249	1.339	1.342
Totale	29.393	28.822	27.565	24.521	21.489	19.607	20.046	20.048	19.279

Fonte: Banca d'Italia – Base dati statistica

Dall'analisi della destinazione provinciale dei prestiti, emerge come la grande parte di essi si concentri nella provincia di Palermo (23,6%), di Catania (23,2%) e di Messina (12,9%). La provincia in cui si è registrata una maggiore riduzione dei prestiti tra il 2014 e il 2022 è rappresentata da Palermo (-1.630 milioni di euro), seguita da Catania (-994 milioni di euro) e Siracusa (-623 milioni di euro).

Tabella 2.12- prestiti delle banche a livello provinciale: società finanziarie e famiglie produttrici (milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Agrigento	1.391	1.188	1.135	1.077	1.035	986	1.069	1.096	1.110
Caltanissetta	877	846	766	747	733	692	741	764	750
Catania	5.342	4.936	4.593	4.295	4.162	3.985	4.297	4.363	4.348
Enna	444	431	397	355	372	404	452	459	461
Messina	2.529	2.472	2.289	2.290	2.278	2.245	2.360	2.390	2.368
Palermo	5.906	5.827	5.258	4.691	4.610	4.248	4.566	4.462	4.276
Ragusa	2.398	2.263	2.122	2.022	1.984	1.969	2.077	2.121	2.074
Siracusa	1.934	1.778	1.686	1.521	1.390	1.251	1.355	1.385	1.311
Trapani	1.792	1.645	1.527	1.450	1.434	1.374	1.545	1.658	1.709
Totale	22.612	21.386	19.775	18.449	17.998	17.154	18.462	18.698	18.413

Fonte: Banca d'Italia – Economie regionali

Con riferimento ai prestiti, tra il 2010 e il 2019 si è assistito ad una progressiva riduzione dei prestiti in termini di accordato operativo, ossia l'importo contrattualizzato che il cliente può utilizzare. Tra il 2010 e il 2019 l'accordato operativo si è ridotto da circa 51,3 miliardi del 2009 a 31,7 miliardi di euro del 2019 sino a risalire a 34,4 miliardi nel 2021 e crescere lievemente anche nel 2022. Nel corso degli ultimi tre anni si è assistito ad una inversione della tendenza anche come conseguenza delle politiche adottate per mitigare gli effetti della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Nel periodo esaminato, si è poi assistito ad una riduzione del numero di affidati che hanno registrato un rapido decremento sino al 2014 per poi tornare a crescere, con l'eccezione del 2019 e del 2022. Nel 2022, il numero di affidati è giunto a 231.758 a fronte dei 198.546 del 2014.

In base ai dati più recenti resi disponibili da Banca d'Italia, oltre il 45% degli affidati ha una classe di fido globale accordato rientrante nella classe tra i 30.000 e i 75.000 euro. Si tratta di un valore più alto rispetto alla media nazionale che si attesta invece attorno al 36%. Circa il 24% degli affidati, invece, rientra nella classe di fido tra i 75.000 e 125.000.

Tabella 2.13 - Prestiti (escluse le sofferenze) affidamenti (milioni di euro) e numero di affidati

Data	Accordato operativo	Utilizzato	Numero di affidati
2022	34.472	27.574	231.758
2021	34.402	27.989	233.995
2020	33.975	27.087	222.797
2019	31.714	26.083	209.149
2018	33.105	27.410	214.747
2017	33.869	28.120	216.217
2016	34.322	28.600	212.224
2015	36.374	29.822	210.000
2014	37.023	31.031	198.546
2013	38.417	32.636	199.437
2012	43.158	35.972	223.189
2011	49.686	41.544	259.359
2010	52.103	42.327	273.142
2009	51.376	40.610	262.316

Fonte: Banca d'Italia – Bollettino statistico

L'accordato operativo in Sicilia, rappresenta il 2,12% del complessivo valore nazionale, mentre l'utilizzato costituisce il 2,33% del volume complessivo nazionale. Il numero di affidati con sede legale in Sicilia rappresenta il 6,18% dello stock complessivo nazionale.

Se si esaminano i prestiti in termini di accordato operativo, utilizzato e importo garantito per macrosettori economici si può appurare come il settore delle costruzioni e dei servizi presentino un valore maggiore di prestiti utilizzati rispetto ai prestiti accordati. Rispetto alla quota di prestiti a breve termine, l'industria presenta una maggiore incidenza (45,4%) rispetto al settore dell'edilizia (36,0%) e dei servizi (31,1%).

L'incidenza delle garanzie sull'accordato operativo in Sicilia appare elevata rispetto al valore registrato nelle altre regioni del benchmark, risultando superiore del 3,33% rispetto al dato medio nazionale.

Tabella 2.14 - Prestiti (escluse le sofferenze) accordati, utilizzati e garantiti

Settore economico	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Industria									
Accordato	5.734	5.115	4.985	4.682	4.596	4.677	4.908	5.141	6.004
di cui breve termine	2.486	2.463	2.407	2.426	2.377	2.469	2.263	2.294	2.723
Utilizzato	4.317	4.028	3.791	3.534	3.447	3.539	3.499	3.736	4.055
Garantito	1.083	904	786	589	567	536	514	457	370
Garantito su Accordato	18,9%	17,7%	15,8%	12,6%	12,3%	11,5%	10,5%	8,9%	6,2%
Edilizia									
Accordato	3.022	2.623	2.115	1.890	1.779	1.552	1.659	1.856	1.982
di cui breve termine	1.014	857	769	711	711	616	585	637	714
Utilizzato	2.891	2.500	1.955	1.727	1.570	1.348	1.394	1.517	1.666
Garantito	1.805	1.557	1.156	944	813	678	585	496	397
Garantito su Accordato	59,7%	59,4%	54,7%	49,9%	45,7%	43,7%	35,3%	26,7%	20,0%
Servizi									
Accordato	13.141	12.962	12.040	11.418	11.180	10.802	11.660	11.706	11.211
di cui breve termine	5.577	5.182	4.925	4.672	4.502	4.255	3.845	3.666	3.482
Utilizzato	10.895	10.579	9.927	9.460	9.384	8.921	9.469	9.510	9.106
Garantito	4.874	4.564	4.170	3.680	3.626	3.384	3.039	2.835	2.389
Garantito su Accordato	37,1%	35,2%	34,6%	32,2%	32,4%	31,3%	26,1%	24,2%	21,3%

Fonte: Banca d'Italia – Bollettino statistico

Con riferimento ai prestiti oltre il breve termine per investimenti differenti dagli acquisti di immobili, in Sicilia le erogazioni del 2022 ammontano complessivamente a 10,1 miliardi di euro a fronte dei 330,1 miliardi di euro di erogazioni registrate a livello nazionale. Le erogazioni siciliane

valgono il 3,1% delle complessive erogazioni a livello nazionale.

Tabella 2.15- Prestiti oltre il breve termine (escluse sofferenze): erogazioni (milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sicilia	7.540	7.827	8.092	7.850	8.596	11.162	9.862	10.457	10.161
Italia	261.051	267.265	270.945	259.452	280.026	279.825	365.233	322.927	330.140
Sicilia/italia	2,9%	2,9%	3,0%	3,0%	3,1%	4,0%	2,7%	3,2%	3,1%

Fonte: rielaborazione su dati Banca d'Italia

Con riferimento al credito non bancario, negli ultimi anni è aumentata la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese, anche grazie a interventi normativi che ne hanno incentivato l'avvicinamento ai mercati, sebbene l'Italia e la Sicilia rimangano comunque fortemente caratterizzati da un sistema "banco-centrico". La partecipazione al mercato si è ampliata tra le società di media dimensione, benché tra queste resti relativamente molto limitato il numero delle società in grado di emettere strumenti negoziabili. I collocamenti di tali imprese sono infatti ostacolati dal maggiore peso dei costi fissi, dalla scarsa liquidità dei titoli e da livelli di rischiosità e di opacità dei bilanci generalmente superiori a quelli dei grandi emittenti.

Nel 2021 le società non finanziarie italiane, incoraggiate da condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, hanno aumentato il ricorso al mercato obbligazionario. I collocamenti lordi di titoli sono saliti rispetto al 2020 (da 31 a 39 miliardi), mentre i rimborsi sono lievemente diminuiti (da 22 a 19 miliardi); le emissioni nette sono quindi più che raddoppiate nel confronto con l'anno precedente. Nel 2022, di contro, le consistenze di fine periodo dei valori mobiliari hanno subito un decremento per effetto dei rimborsi che si sono registrati nel corso dell'anno e che sono superiori alle emissioni lorde.

Tabella 2.16- mercato finanziario: valori mobiliari emessi da società non finanziarie (Milioni di €)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Emissioni lorde	17.804	18.995	36.649	16.272	29.324	31.226	38.994	31.632
Rimborsi	18.972	21.705	14.983	20.355	31.216	22.911	19.127	33.667
Emissioni nette	-1.169	-2.710	21.666	-4.083	-1.892	8.305	19.867	-2.035
Consistenze fine periodo	130.637	124.094	144.988	141.142	139.320	145.722	168.202	168.150

Fonte: Banca d'Italia

Esaminando il mercato dei minibond, in base ai dati dell'Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano, tra il 2013 e il 2021 nel Sud Italia vi sono state 122 emissioni di minibond effettuate da 93 piccole e medie imprese per un finanziamento complessivo di 363 milioni di euro. Di queste soltanto 13 sono riferibili ad imprese siciliane per un importo complessivo di circa 16 milioni di euro.

Tabella 2.17- emissioni di minibond nelle regioni del Sud Italia (2013-2021)

Regione	N. emittenti	N. emissioni	Importo totale (M€)	Importo medio per emissione (M€)	Importo medio per emittente (M)	Rapporto medio prima emissione su fatturato
Abruzzo	7	11	87,95	12,56	8,00	19,9%
Campania	55	70	162,95	2,96	2,33	29,2%
Puglia	13	13	69,15	5,32	5,32	38,7%
Molise	1	1	5,19	5,19	5,19	20,6%
Basilicata	2	4	12,04	6,02	3,01	17,7%
Calabria	3	5	2,25	0,75	0,45	52,2%
Sicilia	7	13	16,40	2,34	1,26	7,7%
Sardegna	5	5	7,20	1,44	1,44	9,6%
Totale	93	122	363,13	3,90	2,98	27,6%

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti

È poi possibile esaminare il mercato del private debt, adoperando i dati resi disponibili dall'AIFI, Associazione Italiana del Private equity, venture capital e private debt. Gli operatori di private debt effettuano attività di investimento mediante sottoscrizione di obbligazioni corporate (o bond), obbligazioni convertibili, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi e in via residuale cambiali finanziarie. Dall'analisi dei dati emerge come gli operatori destinino soltanto una parte molto limitata degli investimenti alle imprese siciliane. Nel 2021 e 2022 la quota di operazione di investimento nel territorio è stata di circa lo 0,75% del totale, con una dimensione di mercato che può essere stimata tra i 25 e i 100 milioni annui.

Tabella 2.18- investimenti di private debt in Sicilia e in Italia nel triennio 2020-2022

	2020	2021	2022
Numero investimenti in Sicilia	6	5	2
Numero investimenti totali	471	654	262
Ammontare investimenti (Mil €)	6.597	14.699	3.224

Fonte: AIFI

2.3.1 Gli effetti di Basilea e del pacchetto sulla vigilanza prudenziale delle banche

L'accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità.

In particolare, l'accordo prevede l'obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell'operatività. A questo scopo, si tiene fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio.

Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l'introduzione di due riserve di capitale (c.d. buffer o cuscinetti):

- una cosiddetta "riserva di conservazione del capitale" pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
- una "riserva di capitale anticiclica" specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

Sebbene sia evidente come una maggiore patrimonializzazione risulti necessaria, in quanto serve a ripristinare la fiducia nella solvibilità delle banche, essa, se non adeguatamente calibrata, si traduce in maggiori costi e difficoltà di accesso al credito per il sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese. Infatti, i cosiddetti Risk Weighted Assets che rappresentano il numeratore dei ratios patrimoniali e che determinano il capitale di copertura per i prestiti sono rimasti penalizzanti rispetto agli asset alternativi.

Per i prestiti, nelle norme di Basilea 3 i risk weight sono rimasti penalizzanti, come già erano in Basilea 2, rispetto agli asset alternativi (titoli di Stato, cassa, etc.). Nel metodo standardizzato, il peso è pari a zero per i titoli di Stato ad alto rating (e per la cassa). Cresce per i titoli a rating più basso, fino a 150%.

Per i prestiti alle imprese, il peso parte da 20% per quelle con alto rating e cresce con i rating più bassi, mantenendosi quasi sempre maggiore di quello per i titoli. Un problema riscontrato

nell'applicazione pratica è che gran parte dei titoli sovrani acquistati dalle banche hanno un rating, mentre buona parte dei prestiti alle imprese, specie PMI, non ce l'ha. Perciò tali prestiti verrebbero pesati al 100%, non per un rischio davvero elevato, ma solo perché privi di rating. Per attenuare questo problema, nel recepimento in Europa di Basilea 3 è stato introdotto, su proposta italiana, il cosiddetto PMI supporting factor, che riduce il peso per i prestiti alle PMI.

Inoltre, le banche possono ricorrere al sistema IRB (Internal Ratings Based) che, nella maggior parte dei casi, risulta in una riduzione del peso applicato per i prestiti alle imprese, ferma restando la ponderazione (tipicamente zero) per i titoli di Stato. In Italia, molti dei maggiori istituti utilizzano oggi l'IRB. Nonostante ciò, il divario nei risk weight tra titoli e prestiti resta molto ampio nella maggior parte dei casi.

Per le regole previste da Basilea III, esiste perciò un incentivo regolamentare per le banche a comprare titoli di Stato invece che erogare prestiti alle imprese. Tale incentivo non è dovuto alla crisi del debito, iniziata nel 2011 ma era stato creato già prima.

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, noti come "pacchetto sulla vigilanza prudenziale delle banche" o "pacchetto CRR –CRD IV" hanno dato applicazione nell'Unione europea ai principi contenuti nell'accordo Basilea III, che ha posto norme sul capitale, la copertura del rischio, il contenimento della leva finanziaria, la gestione e supervisione del rischio, la disciplina di mercato e la liquidità.

In estrema sintesi, il regolamento (UE) n. 575/2013 fa obbligo:

1. alle banche di accantonare capitale sufficiente per coprire perdite inattese e rimanere solvibili in situazioni di crisi ("requisito dei fondi propri"). Al capitale delle banche viene, inoltre, imposta una classificazione in base alla sua qualità ed al rischio:
 - a. il capitale tier 1 è definito "capitale di continuità aziendale", consentendo alla banca di proseguire le proprie attività e mantenendone la solvibilità;
 - b. il capitale tier 2 è considerato "capitale in caso di cessazione di attività", che consente ad un ente di rimborsare i depositanti e i creditori privilegiati nel caso in cui una banca diventi insolubile
2. alle istituzioni finanziarie di disporre di attività liquide sufficienti a ricoprire i deflussi netti di liquidità in condizioni di forte stress su un periodo di 30 giorni; 3) alle banche di comunicare il loro coefficiente di leva finanziaria⁷ al fine di ridurre una leva finanziaria eccessiva, che può avere un effetto negativo sulla solvibilità della banca.

La direttiva 2013/36/UE, invece, disciplina le riserve di capitale, stabilendo che tutte le banche devono accumulare una riserva sufficiente a coprire le perdite in caso di crisi. In particolare, vengono introdotte:

1. per tutte le banche la riserva di conservazione del capitale di qualità elevatissima pari al 2,5 per cento dell'esposizione al rischio complessiva della banca;
2. per tutte le banche la riserva di capitale anticiclica, ovvero un capitale aggiuntivo da vincolare nelle fasi di crescita del credito, da liberare in caso di crisi in modo da consentire alla banca di continuare a finanziare l'economia reale;
3. un'eventuale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico su iniziativa degli Stati membri;
4. una riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale per le banche individuate come tali dalle autorità competenti. Questa ulteriore riserva dovrebbe compensare il rischio maggiore che rappresentano per il sistema finanziario globale e il potenziale impatto per il loro fallimento;
5. una riserva per gli enti a rilevanza sistemica, categoria determinata rispetto a una serie di criteri definiti dalla direttiva.

Il regolamento (UE) 575/2013, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dalle PMI nel creare crescita economica e garantire occupazione e tenuto conto che le stesse presentano un rischio sistemico inferiore rispetto alle grandi imprese, ha previsto all'articolo 501 un fattore di supporto alle PMI che riconosce di fatto alle banche uno "sconto" sul requisito di capitale per tutte le

esposizioni verso le PMI. È stato in particolare previsto che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso le PMI siano moltiplicati per un fattore di 0,7619, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo.

Tale previsione dovrebbe rendere i prestiti nei confronti delle PMI relativamente meno costosi in termini di assorbimento di capitale rispetto ad altri impieghi, contenendo l'effetto restrittivo causato dall'entrata in vigore delle previsioni di Basilea III.

2.4 L'accesso al credito da parte delle PMI siciliane

Le piccole e medie imprese (PMI) sono la spina dorsale dell'economia siciliana, generano posti di lavoro, innovazione e prosperità. Le stesse, però, hanno difficoltà a soddisfare il proprio fabbisogno di finanziamento, non riuscendo ad avere accesso ai tipi di finanziamento e agli importi necessari alla conduzione delle loro attività. Tale difficoltà è originata da veri e propri fallimenti di mercato generati da situazioni di asimmetria informativa.

Poiché la varianza della profittabilità e della mortalità di una piccola e media impresa è molto maggiore rispetto alle medie e grandi imprese, i finanziatori richiedono normalmente un premio di rischio più elevato ovvero maggiori garanzie, inserendo nei contratti di finanziamento disposizioni più stringenti.

Tabella 2.19– Tassi di interesse bancari attivi (valori percentuali): TAE sui prestiti connessi a esigenze di liquidità (2019-2021)

Voci	2019	2020	2021	2022
Totale imprese	5,40	5,21	4,56	5,79
<i>di cui: attività manifatturiere</i>	4,43	4,32	3,43	4,60
<i>costruzioni</i>	6,42	5,90	5,29	6,89
<i>servizi</i>	5,55	5,36	4,91	6,14
Imprese medio grandi	5,08	4,88	4,25	5,50
Imprese piccole	8,23	8,20	7,91	9,30

Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sicilia

Per valutare le condizioni di accesso al credito delle imprese, possiamo adoperare innanzitutto il Tasso Annuo Effettivo (TAE) che misura il costo effettivamente sostenuto per prestiti connessi a esigenze di liquidità, sia in termini di interessi che di commissioni e spese, rispetto all'ammontare effettivamente utilizzato nel periodo.

Nell'ultimo triennio, a fronte della riduzione dei TAE il differenziale di tasso di interesse tra piccole imprese e imprese medio-grandi per i prestiti connessi a esigenze di liquidità è cresciuto. Nonostante le misure poste in essere dalle amministrazioni pubbliche per sostenere la liquidità delle imprese tra il 2019 e il 2022 il differenziale si è allargato passando dal 3,15% a 3,80%. Secondo i dati di Banca d'Italia, inoltre, il tasso mediamente applicato ai prestiti connessi con le esigenze di liquidità ha raggiunto il 7,2% a giugno 2023. Le condizioni di costo del credito, come è possibile appurare dall'analisi dei dati, sono meno favorevoli per le piccole imprese e per le imprese edili.

È possibile poi esaminare anche il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) per i prestiti connessi ad esigenze di investimento. Dall'analisi dei TAEG emerge come le aziende siciliane abbiano continuato a sostenere condizioni di costo più onerose rispetto alla media italiana. In base ai dati presentati da Banca d'Italia, nel 2022 emerge un differenziale tra il TAEG applicato alle società non finanziarie e famiglie produttrici della Sicilia, e quello medio italiano dello 0,82%. Si conferma dunque la tendenza dei tassi di interesse a raggiungere valori in Sicilia mediamente più alti rispetto al dato nazionale e al dato del mezzogiorno.

Tabella 2.20– TAEG sui prestiti (escluse le sofferenze) connessi ad esigenze di investimento: operazioni nel periodo delle società non finanziarie e famiglie produttrici

Voci	2018	2019	2020	2021	2022	06/2023
TAEG Sicilia	2,69	2,69	2,24	2,36	4,17	6,14
TAEG Sud e Isole	2,5	2,42	1,97	2,22	4,46	5,98
TAEG Italia	1,9	1,75	1,54	1,61	3,35	5,26
Ammontare a disposizione Sicilia (Mil. €)	733	708	1.117	751	1.112	774
Ammontare a disposizione Sud e Isole (Mil. €)	4.048	4.169	6.266	4.476	4.726	4.731
Ammontare a disposizione Italia (Mil. €)	39.040	40.069	53.699	42.637	52.468	41.929

Fonte: Banca d'Italia

Se nel triennio 2018-2020 si era registrato un trend positivo di riduzione del TAEG applicato alle imprese siciliane, dal 2022 si assiste invece ad un aumento del costo del credito influenzata dalla policy adottata dalla Banca Centrale Europea volta a contrastare l'inflazione.

Con riferimento alle operazioni nel periodo connesse ad esigenze di investimento, nel 2022 l'ammontare a disposizione sui prestiti per la Sicilia è stato pari a circa 1.112 in crescita rispetto ai 751 milioni di euro resi disponibili nel 2021. L'ammontare a disposizione per esigenze di investimento in Sicilia rappresenta il 23,5% delle risorse a disposizione per il Sud e Isole e il 2,1% dell'ammontare complessivo reso disponibile a livello nazionale.

È opportuno poi segnalare che i rapporti tra istituzioni finanziarie e piccole e medie imprese vengono caratterizzati da condizioni di maggiore asimmetria informativa rispetto ai rapporti con le grandi imprese, soprattutto nelle fasi iniziali di sviluppo. Quest'ultime, infatti, normalmente sono caratterizzate da una storia creditizia che dimostra la loro solidità, da maggiori garanzie a tutela della restituzione delle risorse finanziarie e da bilanci più dettagliati e trasparenti.

Una parte delle piccole e medie imprese non sono in grado di dimostrare ai finanziatori la loro affidabilità creditizia o la solidità dei loro piani aziendali. In tale contesto, i finanziatori rinunciano a effettuare quell'analisi accurata cui fanno ricorso quando si tratta di concedere finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto i costi connessi a tale analisi sono troppo elevati rispetto al valore dell'investimento. Pertanto, indipendentemente dalla qualità del progetto o dalle potenzialità di crescita, le PMI rischiano di non poter ottenere i necessari finanziamenti fintanto che non dispongono di una comprovata storia creditizia e di garanzie sufficienti.

Tabella 2.21– Prestiti e sofferenze delle banche per settore di attività economica (2020-2022)

Voci	Prestiti (Mil.€)			Sofferenze (Mil. €)			Sofferenze/Prestiti %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Amministrazioni pubbliche	5.218	6.341	6.595	67	137	117	1,3%	2,2%	1,8%
Società finanziarie e assicurative	267	252	96	145	144	1	54,3%	57,1%	1,0%
Settore privato non finanziario	50.132	50.663	50.814	2.516	2.020	1.574	5,0%	4,0%	3,1%
Imprese	20.146	19.904	19.279	1.594	1.206	866	7,9%	6,1%	4,5%
Imprese medio grandi	13.927	13.853	13.460	1.105	874	606	7,9%	6,1%	4,5%
Imprese piccole	6.219	6.052	5.819	489	332	260	7,9%	5,5%	4,5%
di cui famiglie produttrici	4.571	4.479	4.365	323	218	178	7,1%	4,9%	4,1%
Famiglie consumatrici	29.829	30.589	31.373	905	806	704	3,0%	2,6%	2,2%
Totale	55.618	57.256	57.504	2.728	2.301	1.693	4,9%	4,0%	2,9%

Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sicilia

Dall'analisi delle consistenze dei prestiti nel territorio siciliano, è evidente come la quota rilevante del credito venga riservato alle imprese medio grandi. Nel 2022, ad esempio, a fronte di 19,2 miliardi di euro di prestiti concessi alle imprese, solo 5,8 miliardi di euro erano destinati alle piccole imprese.

Tabella 2.22– Sofferenze su crediti totali (2014-2022)

Voci	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Società finanziarie e assicurative	56,0%	63,7%	72,4%	53,8%	53,9%	57,6%	54,1%	57,1%	1,1%
Imprese	36,1%	38,9%	28,0%	24,2%	15,7%	12,1%	7,2%	5,6%	3,5%
- di cui piccole imprese	42,6%	45,4%	31,2%	27,6%	18,4%	13,9%	6,9%	5,0%	3,5%
Famiglie consumatrici	17,7%	19,2%	10,0%	8,9%	6,8%	3,5%	2,7%	2,0%	1,5%

Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sicilia

L'analisi delle sofferenze sui crediti totali, segnala ad esempio come sino al 2019 le piccole imprese presentino un tasso di sofferenza maggiore rispetto alle altre categorie dimensionali di impresa, mentre a partire dal 2020 si assiste invece ad una inversione di tendenza, anche come conseguenza delle misure rese disponibili a livello nazionale per contrastare la crisi.

Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, gli istituti di credito richiedono garanzie con lo scopo di mitigare il rischio creditizio. La quota di prestiti con garanzie è più alta per le piccole imprese che per le altre categorie dimensionali di impresa, in ragione delle caratteristiche di rischiosità e di assenza di storia creditizia.

Dal 2014 al 2018 risulta evidente come sia cresciuto in maniera rilevante il sostegno garantito dal fondo centrale di garanzia alle piccole e medie imprese siciliane: l'importo dei finanziamenti garantiti passa dai circa 398 milioni di euro del 2014 ai circa 902 milioni di euro del 2018. Dopo una lieve flessione registrata nel 2019, nel 2020 e nel 2021 a seguito delle misure straordinarie adottate dal governo nazionale il numero di operazioni garantite e degli importi garantiti è quadruplicato. A tale performance ha contribuito l'amministrazione regionale siciliana che già con il programma operativo regionale FESR 2007-2013 aveva destinato una parte dei fondi comunitari a tale strumento finanziario e che ha poi istituito una nuova sezione speciale con le risorse del programma operativo regionale FESR 2014-2020. Nel corso del 2022, il numero di operazioni garantite si è più che dimezzato rispetto al 2021, mentre gli importi garantiti e i finanziamenti attivati grazie alla garanzia si sono ridotti di circa un quarto.

Tabella 2.23– Finanziamenti garantiti nel territorio siciliano dal fondo centrale di garanzia (dati in milioni di euro)

Voci	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numero operazioni	7.507	9.142	10.661	11.816	12.670	11.630	98.704	59.004	22.973	20.789
Finanziamenti attivati (M€)	615	805	894	1.011	1.219	1.166	5.047	4.115	3.061	3.086
Importo garantito (M€)	398	550	629	727	902	830	4.389	3.154	2.399	2.304

Fonte: Banca del Mezzogiorno

Analizzando i dati della Banca d'Italia sulle garanzie rilasciate dalle banche, risulta evidente come le garanzie rilasciate abbiano subito un andamento che è influenzato dalla riduzione dei prestiti concessi alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici: le garanzie per le società non finanziarie si sono ridotte dai 941,57 milioni di euro del 2014 ai 650,88 milioni di euro del 2021, mentre quelle per le famiglie produttrici si sono ridotte da 60,91 milioni di euro del 2014 a 28,83 milioni di euro del 2021. Nel 2022, le garanzie rilasciate alle società non finanziarie crescono in valore assoluto attestandosi a 685,05 milioni di euro.

Tabella 2.24– Garanzie rilasciate per settore della clientela in Sicilia (2014-2022)

Voci	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Società non finanziarie	941,57	917,73	841,57	785,05	699,17	683,07	636,95	650,88	685,05
Società finanziarie	15,03	15,60	15,49	12,05	13,71	14,71	13,90	11,74	12,07
Amministrazioni pubbliche	0,46	0,33	0,34	0,21	0,16	0,24	0,25	0,21	0,48
Famiglie produttrici	60,98	54,84	49,63	42,73	37,47	34,60	30,61	28,83	26,27
Altri settori	38,72	28,62	25,82	25,39	20,35	12,71	10,62	11,10	11,59
Totale	1.056,75	1.017,12	932,85	865,42	770,85	745,33	692,35	702,81	739,47

Fonte: Banca d'Italia – Base dati statistica

Sotto il profilo finanziario, dopo la forte crescita registrata nel 2020 dei prestiti bancari soprattutto per le imprese, nel corso del 2021 e nel 2022 si è registrato un progressivo rallentamento, soprattutto per le piccole imprese a seguito di una minore domanda di finanziamenti, in presenza di limitate esigenze di investimento e del clima di incertezza che si è venuto a creare nel contesto geopolitico internazionale.

Tabella 2.25– Prestiti bancari per settore di attività economica: variazioni percentuali sui 12 mesi

Voci	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Amministrazioni pubbliche	-7,7	-7,9	-5,9	-9,6	18,3	1,6
Società finanziarie	21,0	5,1	-7,3	1,4	-4,1	-7,5
Imprese	-1,3	0,7	-1,1	7,2	2,0	0,4
Piccole imprese	0,4	1,0	-1,2	11,4	1,4	-1,1
Famiglie produttrici	0,3	1,5	-0,3	14,1	2,1	-0,3
Famiglie consumatrici	3,3	3,4	2,9	0,5	2,6	3,1
Totale	0,3	1,2	0,4	2,2	3,6	1,8

Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sicilia

A giugno 2023, secondo i dati della Banca d'Italia, in Sicilia il credito alle imprese si sarebbe ridotto dello 0,7% rispetto ai dodici mesi prima, risentendo dell'indebolimento della fase ciclica e dell'aumento dei tassi di interesse che ha scoraggiato la domanda di nuovi finanziamenti. La flessione ha riguardato soltanto le imprese di minore dimensione, mentre per quelle medio-grandi il credito ha continuato a crescere sebbene ad un tasso minore rispetto all'anno precedente.

2.5 La stima delle necessità di investimento pubbliche

Per stimare la possibile domanda di investimento che non trova pienamente risposta nel mercato del credito è possibile fare ricorso all'analisi dei dati relativi agli investimenti fissi lordi, ossia alle acquisizioni di beni materiali e immateriali destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore ad un anno che sono operate dai produttori residenti.

Nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad una considerevole riduzione degli investimenti fissi da parte delle imprese siciliane. Dal 2007 al 2020, gli investimenti fissi lordi si sono ridotti complessivamente del 33%, riducendosi in valore assoluto di circa 5,9 miliardi di euro. Nel 2020, anno della pandemia di Covid-19, gli investimenti fissi lordi ammontano complessivamente a circa 12,1 miliardi di euro e quelli realizzati dall'industria manifatturiera valgono circa 1,3 miliardi di euro.

Tabella 2.26– Investimenti fissi lordi in Sicilia per macrosettore (dati in milioni di euro)

Macrosettore	2007	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agricoltura, silvicoltura e pesca	559,32	448,8	533,7	528,6	407,6	557,1	564,2	418,1
Industria estrattiva	744,94	191,5	147,5	113,7	71,0	334,8	355,2	187,4
Industria manifatturiera	2.154,59	1.305,5	1.084,9	1.337,8	1.456,4	1.439,7	1.547,4	1.383,9
Fornitura di servizi pubblici	912,97	938,7	1.186,4	889,9	870,1	614,1	753,0	804,9
Costruzioni	379,92	227,2	218,4	235,3	294,6	221,5	338,6	333,5
Commercio e riparazione di veicoli	712,66	683,3	667,9	878,5	787,9	922,8	840,0	708,2
Trasporti e magazzinaggio	965,96	928,5	1.105,4	1.300,9	1.408,7	1.417,8	1.260,8	1.158,8
Servizi di alloggio e di ristorazione	268,82	106,1	105,0	187,6	210,7	196,1	206,6	198,3
Servizi di informazione	327,43	190,3	261,0	105,7	108,5	119,2	114,1	124,5
Attività finanziarie e assicurative	154,24	148,6	187,4	257,3	310,2	270,9	327,1	314,3
Attività immobiliari	6.727,33	4.264,9	4.237,6	3.783,2	3.973,4	3.964,0	3.713,2	3.405,7
Attività professionali	452,44	506,1	494,3	979,9	1.022,5	1.162,2	1.240,8	1.057,3
Amministrazione pubblica	3.299,98	2.066,8	2.102,3	1.684,5	1.558,0	1.595,5	1.943,4	1.916,1
Attività artistiche e altri servizi	408,85	174,3	155,3	207,3	168,7	159,7	209,8	190,3
Totale	18.069	12.180	12.487	12.490	12.648	12.975	13.400	12.100

Fonte: Istat – Conti nazionali

Gli investimenti fissi lordi della Sicilia rappresentano circa il 4,2% degli investimenti fissi del 2020 registrati a livello nazionale che sono pari a 288,7 miliardi di euro.

Se confrontiamo tali dati con quelli che emergono dalla Banca d'Italia con riferimento ai nuovi prestiti bancari oltre il breve termine emerge chiaramente una situazione in cui i nuovi investimenti fissi lordi delle imprese possono trovare solo in parte copertura bancaria.

2.6 Quantificazione del fabbisogno di investimento

Esaminati i dati sulla domanda di investimento e i dati relativi all'offerta di finanziamenti è possibile determinare quale sia la dimensione del fallimento di mercato e dell'*investment gap* che dovrebbe essere coperta dagli strumenti finanziari.

Al fine di quantificare la domanda non soddisfatta è utile fare riferimento agli ultimi dati presentati dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'indagine campionaria sulle imprese industriali e dei servizi.

In base alle elaborazioni della Banca d'Italia e Cerved, la quota di aziende che nel 2022 era interessata ad aumentare il proprio indebitamento con il sistema creditizio o con altri intermediari finanziari era pari al 27,8%, mentre il 49,5% delle imprese era disponibile ad accettare un aggravio delle condizioni dei prestiti (tasso di interesse più elevato o maggiori garanzie) pur di aumentare l'indebitamento.

Del 27,8% di imprese interessate ad un maggiore indebitamento, il 97,3% ha presentato domanda di nuovi finanziamenti a banche o altri intermediari finanziari, mentre il 2,7% non ha presentato domanda. Del 97,3% di imprese che hanno presentato domanda di nuovi finanziamenti, al 14,5% delle imprese è stato negato del tutto o in parte la richiesta, mentre all'84,5% è stato concesso l'intero ammontare.

Tabella 2.27– Imprese interessate ad un maggiore indebitamento

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imprese interessate ad un maggiore indebitamento	36,9	31,6	31,5	33,1	42,9	30,3	27,8
a. Che sono disposte anche ad un aggravio di condizioni	24,8	29,0	27,7	24,3	25,1	23,8	49,5
b. Che hanno fatto domanda di finanziamenti	92,7	90,2	93,1	91,2	96,1	97,0	97,3
Cui è stata negata del tutto o in parte la richiesta	17,0	15,9	19,8	13,9	13,6	12,5	14,5
Che non hanno avviato contatti con banche	64,0	26,2	73,3	48,8	49,3	32,2	14,3
Che hanno avviato contatti e ricevuto l'intero ammontare	81,5	82,8	78,4	85,3	84,3	85,7	84,5


Fonte: Banca d'Italia - indagine sulle imprese industriali e dei servizi nell'anno 2022

In base ai dati tratti dalla Banca d'Italia e dall'indagine campionaria alle imprese si può ragionevolmente ipotizzare che:

- circa lo 0,75% del totale delle imprese, pur essendo interessata ad un maggiore indebitamento non ha presentato domanda di finanziamenti;
- circa lo 3,92% del totale delle imprese, pur essendo interessata ad un maggiore indebitamento e avendo presentato domanda di finanziamento non ha ricevuto del tutto o in parte l'ammontare richiesto.
- circa il 22,86% del totale delle imprese ha presentato domanda di finanziamento ed ha ottenuto l'intero importo

Assumendo che il 22,86% delle imprese abbia attivato 10.161 milioni di euro, e ipotizzando valori di prestiti richiesti dalle imprese che non hanno presentato domanda simili a quelli che hanno ricevuto in tutto i finanziamenti richiesti, si può ipotizzare un *investment gap* determinato da fabbisogni di investimenti compreso tra circa 330 milioni annui e 1,7 miliardi annui derivante dal mancato soddisfacimento in tutto o in parte della richiesta di finanziamento.

Figura 2.2– principali motivazioni connesse alle difficoltà di accesso al credito



Per agire sulle differenti componenti della domanda non soddisfatta, la strategia della regione Sicilia è articolata su differenti strumenti finanziari che mirano a mitigare i fallimenti di mercato che registrano le PMI siciliane e i fabbisogni non coperti adeguatamente da fonti di mercato.

In particolare, per ridurre la quota di domanda non soddisfatta a causa di “un profilo di rischio percepito troppo elevato” e agire sui fallimenti di mercato registrati dalle imprese che non dispongono di garanzie, l'amministrazione regionale intende attivare prodotti finanziari di garanzia. Il proposito dell'amministrazione regionale, infatti, è quello di proseguire nell'esperienza del finanziamento della sezione speciale del fondo di garanzia centrale. A tale strumento, sulla base dell'esperienza del ciclo di programmazione 2014-2020 potrebbero essere destinati sino a

50 milioni annui che potrebbe consentire di attivare investimenti per oltre 500 milioni di euro.

Per potenziare l'utilizzo di fonti di finanziamento non bancario, inoltre, potrebbe essere opportuno attivare prodotti finanziari di garanzia a supporto delle emissioni di mini-bond, laddove non si voglia procedere alla sottoscrizione dei mini-bond in compartecipazione con altri investitori istituzionali. A tali prodotti potrebbero essere destinati sino a 20 milioni di euro che potrebbero attivare investimenti per 80 milioni di euro. In particolare, le imprese target, secondo uno studio di Cassa Depositi e Prestiti sono costituite dalle imprese con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro, dipendenti inferiori a 250, rapporto debito/equity inferiore o uguale a 4, rapporto debito/EBITDA inferiore o uguale a 5,5. In Sicilia vi sarebbero 1.278 imprese che presentano le caratteristiche per poter emettere minibond. Adoperando una percentuale media di emittenti del 4,1%, le potenziali emittenti potrebbero essere sino a 50 con un valore massimo delle emissioni pari a circa 135 milioni di euro.

Tabella 2.28– Emissioni di minibond nell'ambito di operazioni di basket bond della regione Campania e Puglia

Regione	N. emittenti	Imprese target	% emittenti su imprese target	Importo medio per emittente (milioni di euro)
Campania	65	1.442	4,5%	2,21
Puglia	21	650	3,2%	4,15
Totale	86	1.092	4,1%	2,69

Con riferimento ai fallimenti di mercato derivanti che si registrano a causa della mancanza di storia creditizia come avviene, ad esempio, per le start up innovative, collegate alla S3 oppure all'economia sociale, l'amministrazione regionale dovrebbe ricorrere a strumenti finanziari abbinati alle sovvenzioni. È possibile prevedere ad esempio un prestito agevolato abbinato ad una sovvenzione. Il prestito agevolato, nel caso delle imprese sociali, potrebbe assumere anche la forma di micocredito. Alternativamente, l'amministrazione regionale potrebbe decidere di costituire uno strumento di coinvestimento nel capitale sociale delle nuove imprese.

Per le start-up innovative considerando che nell'ultimo triennio sono nate in media circa 66 imprese con un capitale sociale di circa 75 mila euro, il fabbisogno finanziario potrebbe valere circa 5 milioni annui. Considerando tutto il ciclo di programmazione e le altre tipologie di nuove imprese che potrebbero essere costituite, lo strumento potrebbe valere da un minimo di 25 milioni in su, in base al tiraggio effettivo. Laddove la strategia di investimento prevedesse di sostenere nuove imprese in altri settori non direttamente collegati alla S3, lo strumento potrebbe anche duplicare ovvero triplicare la sua dotazione.

Con riferimento invece allo strumento del coinvestimento, secondo i dati AIFI, il numero di investimenti effettuato in Sicilia rispetto al dato nazionale è molto limitato e oscilla tra lo 0,75% e l'1,25%. La dimensione media per gli investimenti in early stage è stata di circa 2,2 milioni nel 2022 mentre gli investimenti di expansion valevano mediamente 10,5 milioni. Volendo focalizzare l'intervento dell'amministrazione regionale sul target di imprese collegate alla S3, al fondo potrebbero essere prudenzialmente essere destinati inizialmente 20 milioni di euro.

Tabella 2.29- Numero operazioni di investimento di private equity e venture capital (2020-2022)

	2020	2021	2022
Numero investimenti in Sicilia	6	5	9
Numero investimenti totali	471	654	848
Ammontare investimenti (Mil €)	6.597	14.699	23.659

Fonte: AIFI

Alternativamente a tale strumento finanziario, al fine di incrementare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese siciliane, il Dipartimento competente dovrebbe valutare l'opportunità di

prevedere la concessione di prestiti a fronte di un aumento di capitale che determini un effettivo ingresso di risorse finanziarie nell'impresa.

In relazione invece alle esigenze di investimento che non trovano copertura finanziaria perché riguardano investimenti non sostenibili finanziariamente senza una sovvenzione, l'amministrazione regionale potrebbe destinare parte delle risorse del Programma per sostenere con uno strumento combinato gli investimenti per la competitività delle imprese siciliane, inclusi quelli relativi all'efficientamento energetico o all'economia circolare. Lo strumento potrebbe prevedere un mix di prestiti agevolati e sovvenzioni, nella misura massima stabilita dal regolamento di esenzione degli aiuti di Stato. Tale strumento o tali strumenti potrebbero coprire le esigenze residue di investimento quantificabili in un importo compreso tra i 100 e i 500 milioni.

3. Valutazione del valore aggiunto dello strumento finanziario


La valutazione ex ante degli strumenti finanziari supporta il processo decisionale dell'Autorità di Gestione operando una verifica del valore aggiunto apportato dagli strumenti che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della loro coerenza con le altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato e le loro implicazioni in materia di aiuti di Stato.

Nel capitolo la valutazione richiesta dalle disposizioni regolamentari è stata sviluppata, sia per quanto riguarda la valutazione del contributo apportato dallo SF in termini di valore aggiunto sia rispetto alle possibili implicazioni degli strumenti in materia di aiuti di stato e delle misure rivolte a contenere al minimo la distorsione del mercato, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalla BEI e dalla Commissione europea.

Nello specifico, nel presente capitolo si riportano le valutazioni in merito all'analisi:

- qualitativa del valore aggiunto dello SF e delle principali implicazioni nell'ambito degli interventi proposti;
- della coerenza dello strumento con altri interventi pubblici e fonti di finanziamento a livello nazionale e comunitario;
- delle implicazioni in materia di aiuti di stato;

Figura 3.1 – Attività relative all'analisi del valore aggiunto



3.1 Analisi qualitativa del valore aggiunto dello strumento finanziario

Sulla base di quanto emerso nel precedente capitolo è possibile proporre un'analisi qualitativa del valore aggiunto degli strumenti finanziari oggetto della presente valutazione ex ante, effettuata in base alle indicazioni contenute nelle guide predisposte dall'UE.

In particolare, le esigenze di investimento che derivano dall'analisi condotta nel precedente capitolo, possono essere soddisfatte attraverso differenti forme di intervento pubblico. L'analisi qualitativa del valore aggiunto pone a confronto l'intervento da realizzare attraverso strumenti finanziari con il classico intervento costituito dalla sovvenzione. L'analisi mira a individuare quale sia la forma che presenta un valore aggiunto più elevato tra le alternative considerate, determinando in tal modo un uso più efficiente dei fondi strutturali comunitari.

Le alternative di intervento finanziario pubblico che possono essere adoperate per porre rimedio

ai fallimenti di mercato e alle situazioni di investimento sub-ottimali identificate oltre alle sovvenzioni sono:

- prodotto finanziario del prestito, ossia l'accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato. Gli strumenti di debito possono avere la forma di prestiti e di altri strumenti finanziamento. Nell'ambito di un investimento, un prestito può risultare utile laddove le banche non siano disposte a erogare prestiti a condizioni accettabili per il mutuatario. È possibile che vengano richiesti tassi di interesse inferiori, periodi di rimborso più lunghi o minori garanzie reali. Inoltre, il prestito può essere cofinanziato dall'intermediario finanziario che condivide in tal modo il rischio relativo al rimborso del prestito;
- prodotto finanziario della garanzia, ovvero l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che inneschi tale garanzia, come un inadempimento del prestito. Le garanzie assistono solitamente operazioni finanziarie quali i prestiti ovvero genericamente titoli di debito.
- prodotto finanziario dell'investimento azionario costituito dal conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
- investimento quasi-azionario che è costituito da un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o in azioni privilegiate

Di seguito tali alternative vengono valutate dal punto di vista del valore aggiunto.

Tabella 3.1 – vantaggi e svantaggi delle differenti forme di intervento

Tipo di intervento	Vantaggi	Svantaggi
Sovvenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di trasferire le risorse finanziarie direttamente alle imprese, monitorando l'utilizzo effettivo delle risorse • Conseguimento dei risultati previsti, inclusi quelli di spesa, più semplice e rapida • Maggiori investimenti attivabili rispetto ai prestiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di effetti rotativi con limitato effetto leva e ridotto effetto sul mercato • Cofinanziamento dei privati limitato. Laddove il livello di sostegno sia elevato, vi è il rischio di una insufficiente valutazione della fattibilità e sostenibilità delle operazioni
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • Limitata intensità di aiuto • Potenziale raggiungimento di un effetto leva considerevole • Coinvolgimento del settore privato e del know how maturato dagli intermediari finanziari • Capacità di raggiungere numerosi destinatari finali • Esborso avviene solo in caso di default del destinatario finale • Effetto rotativo possibile riutilizzo delle risorse per nuove garanzie 	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento degli output e risultati dipendono in maniera rilevante dagli intermediari e dai destinatari finali • Per evitare effetti di selezione avversa, il portafoglio di garanzie deve comprendere operazioni che si adattano alla strategia di investimento, includendo operazioni che sarebbero state effettuate anche senza l'intervento pubblico
Prestito	<ul style="list-style-type: none"> • Limitata intensità di aiuto • Coinvolgimento del settore privato e del know how maturato dagli intermediari finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento degli output dipende in maniera rilevante dagli intermediari e dai destinatari finali • Per evitare effetti di selezione avversa, il portafoglio di prestiti deve comprendere

<p>Quasi-equity</p> <p>Mezzanino</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di raggiungere un numero di destinatari finali maggiore rispetto alle sovvenzioni • Offerta di risorse per settori o destinatari per i quali esistono dei fallimenti di mercato o condizioni sub ottimali • Effetto rotativo e possibile riuso dei fondi per nuovi prestiti • Consente di ottenere l'equity necessario per ottenere ulteriori prestiti • Esposizione a perdite in caso di insolvenza più bassa rispetto all'equity • Coinvolgimento del settore privato e del know how maturato dagli intermediari finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> • operazioni che si adattano alla strategia di investimento, includendo operazioni che sarebbero state effettuate anche senza l'intervento pubblico • Lo strumento non risolve i limiti esistenti alla concessione di credito da parte degli intermediari finanziari • Rischio elevato a carico dell'intermediario finanziario ma più basso rispetto all'equity • Nessun ruolo attivo nella gestione delle aziende destinatarie • Costi di transazione elevati associati al prodotto
<p>Equity</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile effetto rotativo • Coinvolgimento del settore privato e del know how maturato dagli intermediari finanziari • Elevato impatto per euro investito • Ruolo attivo nella gestione e accesso alle informazioni degli azionisti • Possibile effetto rotativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto rischio associato allo strumento • Le operazioni di sostegno tramite investimento in capitale di esercizio richiedono maggior tempo e maggiori risorse a causa della due diligence

Sulla base della valutazione delle alternative di intervento pubblico considerate, lo strumento della garanzia e del prestito rappresentano le soluzioni più adeguate a risolvere le problematiche di accesso al credito evidenziate dalle piccole e medie imprese. Il valore aggiunto di tali strumenti può essere valutato come alto in ragione dei seguenti fattori:

- l'effetto leva che gli strumenti finanziari riescono a garantire rispetto alla classica forma di intervento costituita dalla sovvenzione;
- la limitata intensità di aiuto abbinata che consente di soddisfare le esigenze di investimento delle piccole e medie imprese siciliane senza effetti distorsivi;
- il maggior livello di cofinanziamenti privati che gli strumenti finanziari determinano a differenza delle sovvenzioni;
- la capacità di selezionare progetti di qualità e maggiormente sostenibili grazie all'utilizzo del know how dei privati;
- la natura rotativa degli strumenti che rende possibile il finanziamento di nuovi investimenti, elemento di fondamentale importanza alla luce della scarsità delle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, per diversificare le fonti finanziarie delle piccole e medie imprese, riducendo la dipendenza dal settore bancario potrebbero costituire una valida soluzione lo strumento dell'equity, del mezzanino ovvero la garanzia su portafogli di obbligazioni.

3.2 Analisi quantitativa del valore aggiunto dello strumento finanziario

Conclusa l'analisi qualitativa del valore aggiunto degli strumenti finanziari necessita realizzare una valutazione, in termini comparativi, del valore aggiunto che gli strumenti finanziari considerati possono offrire all'attuazione del PR Sicilia FESR 2021-2027.

Il valore aggiunto totale dello strumento finanziario viene determinato come rapporto tra il valore complessivo degli investimenti generati e i costi complessivi a carico del programma.

Occorre tener presente che, sulla base dei regolamenti comunitari sui fondi strutturali, gli strumenti finanziari possono essere utilizzati sia come forma esclusiva di intervento, sia in combinazione tra loro e/o in combinazione sovvenzioni. Se si considera che tali forme di intervento possono essere

combinare tra loro con diverse intensità di aiuto, appare chiaro che, nel realizzare un'analisi comparativa, ci si trova di fronte ad un ventaglio estremamente ampio di ipotesi di intervento.

L'analisi seguente è basata sul confronto di diversi scenari per l'attuazione di una ipotetica azione del PR Sicilia FESR 2021-2027. In particolare, lo scenario di base (Scenario 1), che prevede quale modalità di erogazione la sovvenzione, è utilizzato come termine di paragone per l'analisi degli altri scenari.

Tabella 3.2– calcolo del valore aggiunto (valori in milioni di euro)

	Sovvenzione (caso piccola impresa)	Prestito con condivisione di rischio	Garanzia su singole operazioni	Garanzia di portafoglio (25%)	Equity o quasi equity
a) FESR	70	70	70	70	70
b) Cofinanziamento nazionale	30	30	30	30	30
c) risorse degli intermediari		100			1
d) accantonamenti			100	100	
e) garanzie emesse			500	100	
f) prestiti emessi		200	625	400	
g) finanziamenti aggiuntivi di investitori privati					151,5
h) cofinanziamento PMI	67				
i) investimenti attivati	167	200	625	400	252,5
l) Valore aggiunto	1,67	2	6,25	4	2,52

Gli esempi presentati dimostrano come la garanzia sia dal punto di vista quantitativo la forma di intervento che presenta un maggiore valore aggiunto dal punto di vista quantitativo, invece, lo strumento di prestito con condivisione del rischio presenta un valore aggiunto inferiore dal punto di vista quantitativo alla sovvenzione, laddove non si consideri la rotatività di tale strumento che consente di finanziare successivamente altre operazioni. Con specifico riferimento alla garanzia, l'intervento su singole operazioni presenta un maggiore valore aggiunto rispetto all'intervento tramite garanzia di portafoglio, laddove il tasso di garanzia sul portafoglio sia posto pari a 25%, mentre assume valore più alto laddove si abbassi il tasso di garanzia sia inferiore al 20%. Infine il sostegno tramite equity o quasi-equity presenta un valore aggiunto maggiore rispetto ai prestiti ma comunque inferiore rispetto alle garanzie.

3.3 Coerenza con le altre forme di intervento che si rivolgono allo stesso mercato

Strettamente collegata all'analisi del valore aggiunto è l'analisi della coerenza degli strumenti finanziari con le altre forme di intervento pubblico, quali sovvenzioni, interventi fiscali e modifiche normative attuate a livello regionale o nazionale.

Si rende pertanto necessario individuare gli elementi di coerenza o sovrapposizione con altri interventi pubblici attuati e che si rivolgono ai medesimi destinatari finali degli strumenti finanziari.

Oltre agli interventi pubblici attuati direttamente dall'amministrazione statale e regionale, nella definizione puntuale degli strumenti da attuare, bisognerà prendere in considerazione anche gli strumenti finanziari offerti da istituti finanziari pubblici nazionali (Mediocredito, Cassa Depositi e Prestiti) o regionali (Finsicilia), per evitare sovrapposizioni di campi di intervento ovvero per ricercare le più opportune sinergie.

Tabella 3.3 – Complementarietà e integrazione di altre forme di intervento pubbliche volte a garantire l'accesso al credito

Strumento	Caratteristiche	Risorse	Elementi di complementarietà /integrazione
Resto al Sud	Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali. L'incentivo è destinato a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 55 anni e le domande vengono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo. Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente ovvero 60.000 euro per le sole imprese esercitate in forma individuale. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte: a) 50% di contributo a fondo perduto; b) 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.	1.250.000.000	1.3.1
Oltre nuove imprese a tasso zero	Le agevolazioni sono rivolte alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.	100.000.000	1.3.1
Smart&Start italia	La misura sostiene la nascita e la crescita di start up innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. Il progetto deve avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo ovvero essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things. La misura offre un finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell'80% delle spese ammissibili.	100.000.000	1.3.1
Fondo transizione industriale	Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale che operano nelle sezioni B e C della classificazione ATECO e ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. I programmi di investimento devono avere almeno uno dei seguenti obiettivi: a) una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa; b) un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse, anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie riciclate. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto	300.000.000	1.3.2
Fondo Cresci al Sud	Il Fondo Cresci al Sud acquisisce partecipazioni, prevalentemente di minoranza, nel capitale di rischio delle Piccole e Medie Imprese. Il fondo finanzia progetti di sviluppo e crescita dimensionale, anche attraverso processi di acquisizione ed aggregazione. Il ticket delle operazioni di investimento è indicativamente compreso in un range di 1 e 10 milioni di euro, fermo restando che l'importo di ciascun investimento sarà non superiore al 15% della dotazione del fondo. Il fondo Cresci al Sud opera investendo le risorse finanziarie del fondo unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti che contribuiscono all'investimento per almeno il 50% delle risorse previste. La durata degli investimenti diretti è indicativamente pari a 5 anni, anche al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo condiviso.	250.000.000	1.3.4
Green transition fund	Il fondo promuove l'innovazione in Italia attraverso investimenti in capitale di rischio. Il fondo che è gestito	250.000.000	1.3.2

	da CDP venture capital SGR investe direttamente o indirettamente in imprese attive nella green transition.		
Digital transition fund	Il fondo promuove l'innovazione in Italia attraverso investimenti in capitale di rischio. Il fondo che è gestito da CDP venture capital SGR investe direttamente o indirettamente in imprese attive nella digital transition.	300.000.000	1.2.2
Fondo salvaguardia imprese	La misura prevede investimenti diretti nel capitale di rischio delle imprese alle seguenti condizioni: a) la partecipazione acquisita deve essere di minoranza; b) l'intervento per singola operazione non può superare 10 milioni di euro; c) l'operazione deve essere effettuata contestualmente a investitori privati e all'apporto dell'impresa proponente; d) exit a 5 anni. Il Fondo finanzia programmi di ristrutturazione finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività d'impresa.	300.000.000	1.3.4
Digital transformation	Digital Transformation è l'incentivo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Possono essere finanziati progetti che puntano alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso: a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue: a) 10 % sotto forma di contributo: b)40 % sotto forma di finanziamento agevolato	100.000.000	1.2.2
Economia circolare	Economia Circolare è l'incentivo che favorisce la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia che mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti. L'incentivo sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Per le imprese sono disponibili a) finanziamenti agevolati del Fondo rotativo imprese e ricerca (FRI), fino al 50% delle spese e dei costi ammissibili; b) contributi alla spesa (20% micro e piccole imprese, 15% imprese medie, 10% grandi imprese).	219.800.000	1.3.2
Fondo nazionale efficienza energetica	Il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto. Per le Imprese e le ESCO le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento e/o garanzia. Le richieste di accesso alle agevolazioni sotto forma di garanzia e/o garanzia e finanziamento devono essere esclusivamente presentate attraverso banche o intermediari finanziari a vantaggio dei soggetti beneficiari.	310.000.000	2.1.2
Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo	Il fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) è l'incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Si rivolge a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, con un focus su interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche e altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. Sono previste due forme di incentivo: a) contributo diretto alla spesa	780.000.000	1.3.4

	(massimo 35% delle spese ammissibili); b) finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni,		
Italia economia sociale	La misura sostiene gli investimenti nel settore dell'economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo e un contributo a fondo perduto di importo compreso tra il 5% e il 20% della spesa totale ammessa alle agevolazioni	223.000.000	1.3.2
Investimenti sostenibili 4.0	L'incentivo sostiene nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, nella direzione indicata dal Piano Transizione 4.0. L'incentivo è destinato alle MPMI. Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%, determinata in funzione della dimensione aziendale. In particolare: nel caso micro e piccole imprese: il 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 25% in forma di finanziamento agevolato; nel caso di medie imprese: per il 40% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 35% in forma di finanziamento agevolato.	400.000.000	1.3.2
Incentivi finanziari per le imprese turistiche	La misura "Incentivi finanziari per le imprese turistiche - IFIT" sostiene gli interventi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture del comparto turistico. Gli incentivi possono essere richiesti per: a) miglioramento dell'efficienza energetica; b) riqualificazione antisismica; c) eliminazione delle barriere architettoniche; d) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati; e) realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali); f) digitalizzazione; g) acquisto di mobili. Sono previste due forme di incentivo. Credito d'imposta fino all'80% delle spese ammissibili e Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro.	600.000.000	1.3.2
Beni strumentali Nuova Sabatini	Lo strumento agevolativo è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Nel dettaglio, la misura consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione con il MISE di finanziamenti alle PMI per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del MISE rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, inoltre, può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI fino all'80% dell'ammontare del prestito concesso.	4.396.112.734	1.3.2
Contratti di sviluppo	Il contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale. L'investimento minimo richiesto è di 20 milioni di euro, che si riduce a 7,5 milioni di euro per i progetti di trasformazione di prodotti agricoli e per i progetti turistici localizzati nelle aree interne del Paese, ovvero che prevedano il recupero di strutture dismesse. E' composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e	2.000.000.000	1.3.2

	<p>funzionali tra loro.</p> <p>Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie: a) contributo a fondo perduto in conto impianti; b) contributo a fondo perduto alla spesa; c) finanziamento agevolato; d) contributo in conto interessi.</p> <p>L'entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.</p>		
Fondo di garanzia per le PMI	Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.		1.3.4
Fondo di garanzia per le PMI <i>(Sezione speciale garanzie su portafogli di obbligazioni)</i>	La sezione speciale, al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte dei soggetti beneficiari interviene per concedere ai soggetti richiedenti garanzie su portafogli di obbligazioni, a copertura di una quota delle perdite sui portafogli medesimi. Le obbligazioni sostenute dalla sezione speciale devono avere un importo compreso tra 2 e 8 milioni di euro e durata non superiore ai 120 mesi. La sezione speciale copre l'80% della perdita registrata sulla singola obbligazione sino al raggiungimento dei limiti di copertura del 25% o del 31,25%	200.000.000	1.3.4
Garanzie confidi	Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, riconoscono ai confidi la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a PMI operanti in tutti i settori economici. La misura prevede che a) l'importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, non è superiore a euro 100.000,00 (centomila/00); b) la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non è superiore all'80 (ottanta) per cento dell'importo del finanziamento; c) sono regolati a un tasso di interesse pari a zero; d) Il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al 5 (cinque) per cento dell'ammontare delle risorse assegnate al confidi in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.	225.000.000	1.3.4
Credito di imposta	Il credito di imposta è una agevolazione fiscale che ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.	50.000.000.000	1.3.2
Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata	La misura prevede un finanziamento a tasso zero di importo compreso tra i 50.000 e i 2 milioni di euro e con durata compresa tra i 3 e i 15 anni senza alcuna forma di garanzia né personale né reale. I soggetti beneficiari di tale misura sono rappresentati dalle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, dalle imprese che hanno acquistato o affittato tali imprese, le cooperative assegnatarie di beni immobili confiscati e le cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata affittuarie o	68.000.000	

	cessionarie di beni aziendali confiscati.		
Finanziamenti agevolati per l'innovazione e la crescita (CDP)	CDP finanzia a medio-lungo termine, in cofinanziamento con il sistema bancario, i soggetti che realizzano investimenti ammessi alle agevolazioni pubbliche sulle diverse misure, a condizioni economiche agevolate. La quota di finanziamento agevolato copre di norma il 50% del finanziamento, raggiungendo il valore massimo del 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione. Il soggetto ammesso alle agevolazioni (c.d. soggetto beneficiario) stipula un unico contratto di finanziamento, composto da una quota concessa, a condizioni agevolate, da CDP e una quota concessa, a tasso di mercato, da una banca finanziatrice aderente alla specifica misura agevolativa.	6.000.000.000	1.3.2
Accordi per l'innovazione	La misura finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa", di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa (50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale) e, eventualmente, del finanziamento agevolato (20% del totale dei costi ammissibili) a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione.	660.390.000	

Dall'analisi emerge come vi siano potenziali opportunità di complementarità e integrazione con diversi strumenti che sono diretti ai medesimi destinatari del Programma. Ad esempio, come nei due cicli di programmazione precedenti, esistono opportunità di integrazione del fondo di garanzia per le PMI, sia nella sua operatività tradizionale che nella nuova sezione speciale garanzie su portafogli di obbligazioni.

3.4 Elementi di verifica per la presenza di aiuti di stato

3.4.1 Aiuti agli investimenti a livello delle PMI

Il sostegno tramite strumenti finanziari deve essere conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, come peraltro specificato nell'articolo 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.2021/1060. Per ciascuno strumento finanziario, pertanto, deve essere condotta una valutazione circa l'eventuale presenza di aiuti di Stato, ed in caso positivo, necessita valutare:

- applicabilità del regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2021 relativo agli aiuti *de minimis*;
- applicabilità del regolamento di esenzione n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che definisce le categorie di aiuti che si presumono essere compatibili e quindi sono esenti dalle procedure di notifica;
- necessità di una notifica al fine di confermare la compatibilità dell'aiuto di stato con il mercato interno.

Al fine di stabilire se lo strumento finanziario contenga o meno elementi di aiuti di Stato, è utile rinviare ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea nell'ambito delle seguenti comunicazioni:

- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (2016/C 262/01);
- Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2021/C 508/01)

Per gli strumenti che prevedono l'erogazione di prestiti, occorre inoltre prendere in considerazione quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Nel caso di strumenti finanziari che prevedono la concessione di garanzie, sarà necessario esaminare quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

3.4.1.1. Sostegno conforme al mercato

Come chiarito dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (2016/C 262/01), i prestiti e le garanzie concessi da enti pubblici (comprese le imprese pubbliche) possono configurare un aiuto di Stato se non sono conformi alle condizioni di mercato.

In generale, la conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente stabilita attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle seguenti situazioni:

- i. quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (*pari passu*) da enti pubblici e operatori privati; o
- ii. quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.

Per facilitare la valutazione della conformità di una data misura al criterio dell'operatore in un'economia di mercato, la Commissione ha sviluppato diversi valori indicativi finalizzati alla determinazione del carattere di aiuto dei prestiti e delle garanzie.

Per i prestiti, il metodo per calcolare il tasso di riferimento, che è utilizzato come un valore indicativo del prezzo di mercato in situazioni in cui operazioni di mercato comparabili non sono semplici da individuare, è previsto nella comunicazione sul tasso di riferimento (2008/C 14/02). Va precisato che il tasso di riferimento è solo un valore indicativo. Se operazioni comparabili sono di norma state svolte a un prezzo inferiore rispetto al tasso di riferimento, lo Stato membro può considerare che questo prezzo inferiore corrisponda al prezzo di mercato. Se, invece, la stessa società ha effettuato di recente operazioni simili a un prezzo più elevato rispetto al tasso di riferimento e la sua situazione finanziaria e il contesto del mercato sono rimasti sostanzialmente invariati, il tasso di riferimento non può costituire un valido indice dei tassi di mercato nel caso specifico.

La Commissione, poi, ha elaborato anche orientamenti dettagliati sui valori indicativi in materia di garanzie nella comunicazione sulle garanzie (2008/C 155/02). Sulla base di tale comunicazione, per escludere la presenza di aiuti di Stato è di norma sufficiente che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie, che la garanzia sia collegata ad un'operazione specifica, che il mutuante assuma parte dei rischi e che il mutuatario paghi un prezzo di mercato per la garanzia.

3.4.1.2. Sostegno conforme al regolamento (UE) n.2023/2831

Laddove il sostegno fornito tramite prestiti e garanzie non avvenga a condizioni non conformi al mercato, una delle opzioni cui è possibile ricorrere per garantire la conformità con le norme in materia di aiuti di Stato è il regolamento (UE) n.2023/2831 del 13 dicembre 2021 applicabile dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2030

Il regolamento, in particolare, prevede che le misure che soddisfano le condizioni poste nei diversi articoli, siano considerate esenti dall'obbligo di notifica.

L'importo complessivo dell'aiuto che può essere concesso da uno Stato membro ad una impresa unica non può superare 300.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'articolo 4 del regolamento, poi, detta condizioni specifiche per gli aiuti concessi sotto forma di prestiti e di garanzie. Nello specifico, con riferimento agli aiuti concessi sotto forma di prestiti, le condizioni previste sono:

- il beneficiario non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non deve soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; e
- il prestito deve essere assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a € 1.500.000 su un periodo di cinque anni oppure a € 750.000 su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale di € 300.000; oppure
- l'equivalente sovvenzione lordo deve essere calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Con riferimento agli aiuti concessi sotto forma di garanzia, invece, è richiesto che lo strumento rispetti le seguenti condizioni specifiche:

- il beneficiario non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non deve soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; e
- la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2.250.000 con una durata di cinque anni o un importo garantito di 1.125.000 EUR con una durata delle garanzie di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o

dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di € 300.000; oppure

- l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
- prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
 - tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

Infine, con riferimento agli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi equity, il capitale fornito a un'impresa unica non deve superare il massimale di 300.000 euro.

Oltre alle condizioni specifiche riportate precedentemente, appare utile ricordare che il sostegno erogato tramite prestiti, garanzie o investimenti in equity o quasi-equity deve comunque rispettare tutte le altre previsioni del regolamento (UE) n. 2023/2831.

3.4.1.3. Sostegno conforme al regolamento (UE) n.651/2014

Laddove il sostegno fornito tramite prestiti e garanzie non avvenga a condizioni non conformi al mercato, una seconda opzione possibile per garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato è definire le caratteristiche dello strumento in modo da rispettare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Tale regolamento trova applicazione sino al 31 dicembre 2026.

Nel caso degli strumenti finanziari che prevedono l'erogazione di prestiti o la concessione di garanzie, è possibile costruire gli stessi nel rispetto delle seguenti disposizioni del regolamento:

- articolo 21 – Aiuti al finanziamento del rischio;
- articolo 22 – Aiuti alle imprese in fase di avviamento.

Tali articoli contengono, in particolare, specifiche disposizioni per favorire la concessione di aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti. Oltre alle condizioni contenute nell'articolo 21 o nell'articolo 22 del regolamento, affinché l'aiuto sia esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, sarà necessario garantire anche il rispetto delle condizioni di cui al capo I del regolamento.

Ad esempio, con specifico riferimento ai prestiti, l'articolo 4 del regolamento (UE) n.651/2014, prevede che per tali strumenti l'equivalente sovvenzione lordo sia calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

Nel caso delle garanzie, invece, l'articolo 4 del regolamento (UE) n.651/2014 stabilisce che l'equivalente sovvenzione lordo deve essere calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione e che prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia deve essere stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo, inoltre, deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento (UE) n.651/2014.

Nell'attuare uno strumento finanziario, inoltre, l'Autorità di Gestione potrà decidere di definire le

caratteristiche dello strumento coerentemente ad altre categorie di aiuti del regolamento di esenzione. Ad esempio, lo strumento potrebbe prevedere l'erogazione di aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 "aiuti a finalità regionale agli investimenti" ovvero di cui all'articolo 17 "aiuti agli investimenti a favore delle PMI".

3.4.1.4. Sostegno conforme agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio

Se uno strumento finanziario implica la concessione di aiuti di Stato che non soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n.2023/2831 o della sezione 3 del regolamento (UE) n.651/2014 (aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti), lo Stato membro interessato deve provvedere a una notifica dell'aiuto di Stato in conformità dell'articolo 108, paragrafo 3. Non può essere concesso alcun aiuto prima che la Commissione europea abbia proceduto ad effettuare la valutazione di compatibilità ed abbia adottato una decisione di approvazione di un aiuto di Stato.

In tal caso, il sostegno garantito tramite strumenti finanziari dovrà essere definito in modo da garantire il rispetto dei principi contenuti negli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" ((2021/C 508/01). Spetta all'Autorità di Gestione, fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea che attiene al soddisfacimento dei seguenti criteri:

- a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato;
- b) necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato;
- c) adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto di Stato deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;
- d) effetto di incentivazione: la misura di aiuto di Stato deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
- e) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo): la misura di aiuto di Stato deve essere limitata al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari da parte della o delle imprese interessate;
- f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi della misura di aiuto di Stato devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;
- g) trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso

Gli orientamenti, chiariscono nelle differenti sezioni, gli elementi di dettaglio presi in considerazione dalla Commissione per la sua valutazione di compatibilità.

3.4.1.5. Sostegno conforme al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

A seguito dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina e delle conseguenti ripercussioni sull'economia europea, la Commissione europea ha adottato una comunicazione per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione di compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche di aggressione della Russia all'Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche imposte dall'UE e dai suoi partner internazionali e delle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

Le opzioni offerte dal "quadro temporaneo" che presentano maggior interesse per l'attuazione

degli strumenti finanziari sono:

- aiuti di importo limitato;
- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie;
- sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati.

Con riferimento agli aiuti di importo limitato è possibile concedere aiuti che non superino i 2.225.000 euro per impresa per Stato membro, anche sotto forma di sovvenzioni, garanzie, prestiti e partecipazioni entro il 30 giugno 2024 alle imprese colpite dalla crisi.

3.4.2 Presenza di aiuti di stato a livello di intermediario finanziario

In generale, secondo la Commissione, l'intermediario finanziario più che essere un vero e proprio beneficiario di aiuti, funge da tramite per il trasferimento dell'aiuto alle PMI.

Tuttavia, le misure che comportano trasferimenti diretti ad un intermediario finanziario o prevedono un suo coinvestimento potrebbero costituire un aiuto, laddove tali trasferimenti o coinvestimenti siano effettuati a condizioni che non sarebbero accettabili per un operatore economico normale in un'economia di mercato. In tal caso è utile fare riferimento a quanto chiarito dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01).

In particolare, secondo gli orientamenti qualsiasi aiuto a favore dell'intermediario dovrebbe essere limitato mediante il trasferimento del vantaggio ai beneficiari finali. Il fatto che gli intermediari possano incrementare i loro attivi e che i loro gestori possano realizzare un maggiore fatturato mediante le commissioni che riscuotono è considerato soltanto un effetto economico secondario della misura di aiuto e non un vantaggio procurato dalla medesima agli intermediari finanziari e ai loro gestori. Tuttavia, se la misura è concepita in modo da trasferire i suoi effetti secondari a intermediari finanziari identificabili o a gruppi di intermediari finanziari identificabili, si riterrà che questi abbiano beneficiato di un vantaggio indiretto.

Gli intermediari finanziari devono selezionare i beneficiari ammissibili sulla base di una strategia di investimento commercialmente valida e di un piano aziendale sostenibile che giustifichi l'importo del finanziamento del rischio da fornire. Se l'intermediario finanziario è scelto attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione del gestore rispecchia pienamente gli attuali livelli di mercato in situazioni comparabili, si presume che esso non riceva aiuti di Stato. Gli orientamenti, in particolare, prevedono che la remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori dei fondi debba includere una commissione annua di gestione e incentivi basati sui risultati. La componente della remunerazione basata sui risultati deve essere significativa e strutturata in modo tale da ricompensare i risultati finanziari e il conseguimento degli obiettivi di intervento specifici fissati previamente. Il livello di remunerazione basata sui risultati deve essere giustificato in base alla prassi in uso nel mercato pertinente. La commissione totale di gestione, poi, non deve superare i costi di esercizio e di gestione necessari per l'esecuzione degli strumenti finanziari interessati, più proventi ragionevoli in linea con la prassi di mercato. Dato che gli intermediari o i loro gestori devono essere selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, alla struttura generale delle commissioni può essere assegnato un punteggio e la remunerazione massima può essere stabilita a seguito di tale selezione.

Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, la Commissione ritiene che la commissione annua di gestione dovrebbe sempre rispecchiare quella prevista per prassi di mercato paragonabili e non dovrebbe, in linea di principio, superare il 3% del capitale che sarà assegnato all'entità, escludendo gli incentivi basati sui risultati.

Gli orientamenti, chiariscono poi le condizioni per la compatibilità se l'investimento dello Stato mediante l'intermediario finanziario si realizza in forma di prestiti o garanzie. Nel caso di strumenti di tipo "funded" quali i prestiti, è previsto che gli strumenti di prestito con condivisione di rischio di portafoglio debbano garantire un tasso di coinvestimento sostanziale da parte dell'intermediario

finanziario selezionato. In particolare, questa condizione è ritenuta soddisfatta se detto tasso non è inferiore al 30% del valore del relativo portafoglio di investimenti. Nel caso degli strumenti di tipo “unfunded” quali le garanzie, gli intermediari finanziari possono selezionare operazioni purchè le stesse soddisfino i criteri di ammissibilità definiti dalla misura di finanziamento del rischio. Le garanzie devono essere offerte ad un tasso che garantisca un livello adeguato di condivisione dei rischi e dei rendimenti con gli intermediari finanziari. In particolare il tasso di garanzia non può comunque superare il 90%. In caso di garanzie limitate, il tasso limite dovrebbe, in linea di principio, coprire esclusivamente le perdite previste. Di norma il tasso limite non può essere superiore al 35%. La durata della garanzia deve essere limitata nel tempo e di norma ad un massimo di 10 anni.

3.4.2.1 Aiuti *de minimis* attuati tramite intermediari finanziari

Nel caso in cui gli aiuti *de minimis* siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio:

- i. chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato;
- ii. di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali
- iii. facendo rispettare il massimale *de minimis* e le altre condizioni del regolamento (UE) n.2023/2381 al livello degli intermediari.

Nel terzo caso, per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti *de minimis* il regolamento ha stabilito norme che tengono conto dell'importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti *de minimis* emessi dall'intermediario finanziario nell'arco di tre anni.

L'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (UE) n.2023/2831, in particolare, stabilisce che gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti *de minimis* che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro sono considerati aiuti *de minimis* trasparenti se:

- l'intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; e
- i prestiti *de minimis* garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-» e l'importo totale di tali prestiti è:
 - i) inferiore a 10 milioni di EUR oppure;
 - ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito *de minimis* individuale garantito non supera i 100 000 EUR.


Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti *de minimis* o a 40 milioni di EUR l'equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale di 300.000

4. Risorse aggiuntive attivabili dallo strumento finanziario

L'obiettivo del capitolo è quello di valutare, seguendo le indicazioni dei documenti della Commissione Europea relativi all'ex ante assessment methodology per gli strumenti finanziari le risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario è in grado di raccogliere, sino a livello di destinatario finale (effetto moltiplicatore).

Il primo paragrafo, contiene una stima quantitativa di massima delle risorse private aggiuntive che gli strumenti finanziari potrebbero essere in grado di attivare, mentre il successivo paragrafo esamina gli effetti moltiplicativi generati dagli strumenti prescelti.

Figura 4.1 – Attività relative alle risorse aggiuntive attivabili dallo strumento



4.1 Stima delle risorse pubbliche e private attivabili

Uno dei più importanti benefici derivanti dall'utilizzo degli strumenti finanziari è dato dalla capacità di associare forme risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche, realizzando un effetto moltiplicatore sui fondi strutturali e di investimento europei.


Al fine di ottenere un quadro chiaro e completo delle risorse pubbliche e private aggiuntive che potrebbero essere potenzialmente attratte dallo strumento finanziario, l'Autorità di Gestione dovrebbe considerare che tali risorse:

- possono provenire da differenti stakeholder;
- possono essere utilizzate a tutti i livelli dello strumento finanziario sino al livello del destinatario finale;
- possono essere considerate come cofinanziamento nazionale del programma a certe condizioni;
- possono assumere la natura di contributo in natura.

Se le risorse aggiuntive non costituiscono il cofinanziamento nazionale del programma operativo, vale a dire sono risorse aggiuntive rispetto a quelle del cofinanziamento, a tali risorse non si applicano le regole sull'ammissibilità delle spese relative ai fondi strutturali.


Ipotizzando che il PR Sicilia FESR 2021-2027 renda inizialmente disponibile € 70.000.000 e possa essere successivamente incrementato in ragione del tiraggio dello strumento e dei fabbisogni aggiuntivi, lo strumento di garanzia proposto dovrebbe consentire di attivare prestiti per un importo complessivo di circa € 700.000.000. Le risorse private attivabili ammonterebbero quindi

a circa € 630.000.000 che verrebbero in tal modo destinati al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione comunitaria. Di seguito vengono presentati i diversi livelli in cui le risorse aggiuntive dei privati intervengono.




Ipotizzando che il PR Sicilia FESR 2021-2027 renda inizialmente disponibili € 20.000.000, ipotizzando che lo strumento possa assumere la forma di un coinvestimento con un tasso di partecipazione medio del PR del 60% e dei privati del 40% (2% dell'intermediario finanziario), si prevede di attivare investimenti complessivi per € 33.333.000. Le risorse private attivabili che verrebbero in tal modo destinati al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione comunitaria ammonterebbero a circa € 13.330.000.

Ipotizzando che il PR Sicilia FESR 2021-2027 renda inizialmente disponibile € 15.000.000 e possa essere successivamente incrementato in ragione del tiraggio dello strumento, lo strumento di garanzia proposto dovrebbe consentire di attivare minibond per un importo complessivo di circa € 60.000.000. Le risorse private attivabili ammonterebbero quindi a circa € 45.000.000 che verrebbero in tal modo destinati al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione comunitaria. Di seguito vengono presentati i diversi livelli in cui le risorse aggiuntive dei privati intervengono.



Ipotizzando che il PR Sicilia FESR 2021-2027 renda inizialmente disponibile € 100.000.000 per uno strumento che combina sovvenzioni e prestiti agevolati prevedendo la concessione di aiuti di Stato nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.651/2014, l'importo complessivo degli investimenti attivabili sarà pari a circa 133 milioni di euro. Le risorse private attivabili saranno dunque pari a circa 33 milioni di euro.



4.2 Stima dell'effetto moltiplicatore o effetto leva

In base a quanto stabilito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione l'effetto moltiplicatore è pari all'investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione.

Considerato che a livello di PO FESR 2014-2020 le differenti azioni del programma sono cofinanziate al 70% dal FESR è possibile dunque procedere alla stima dell'effetto moltiplicatore per lo strumento della garanzia su singole operazioni, della garanzia di portafoglio, dei prestiti e dell'investimento azionario.

Nel primo caso occorrerà considerare che con un contributo comunitario di 49 milioni di euro, si otterranno investimenti dei destinatari finali per un importo di circa 700 milioni di euro con un effetto moltiplicatore minimo atteso delle risorse comunitarie pari a circa 14.

Con riferimento alle garanzie di portafoglio, ipotizzando un contributo comunitario di 10,5 milioni di euro si otterranno investimenti dei destinatari finali per un importo di circa 60 milioni di euro con un effetto moltiplicatore minimo atteso delle risorse comunitarie pari a circa 5,7.

Nel caso degli strumenti che prevedono la concessione di prestiti agevolati e sovvenzioni,

ipotizzando un contributo comunitario di 70 milioni di euro si otterranno investimenti per un ammontare complessivo di 133 milioni di euro con un effetto moltiplicatore minimo atteso pari a 1,9.

4.3 L'attrazione di investimenti privati e il trattamento differenziato degli investitori

Gli strumenti oggetto di valutazione sono concepiti in modo da operare in sinergia con gli operatori privati, favorendo l'afflusso di capitali privati a favore delle piccole e medie imprese siciliane. In particolare, il fondo di garanzia mira a favorire gli impieghi bancari a favore delle imprese tramite una mitigazione del rischio di credito. Grazie alla garanzia le imprese possono beneficiare di finanziamenti erogati dagli istituti di credito con provvista finanziaria interamente a loro carico. Lo strumento del prestito condiviso, pur comportando un utilizzo diretto di fondi pubblici come provvista per il rilascio di finanziamenti alle imprese, garantisce comunque l'afflusso di capitale privato a favore delle imprese. Il finanziamento infatti, può prevedere la partecipazione della banca al cofinanziamento del prestito. Per lo strumento del prestito condiviso, laddove lo stesso non sia gestito da un intermediario pubblico, sarebbe preferibile adottare l'approccio del *pari passu* in cui gli investitori pubblici e privati condividono esattamente gli stessi rischi, senza prevedere alcuna remunerazione preferenziale per i soggetti privati.

Con riferimento allo strumento finanziario del coinvestimento, è possibile prevedere un trattamento differenziato degli investitori, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 61 del regolamento (UE) n.2021/1060 con un livello che non superi quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo.

4.4 Reimpiego delle risorse

Uno dei vantaggi associati alla forma di sostegno degli strumenti finanziari consiste nella rotatività, ovvero nel fatto che i fondi rimborsati possono essere reinvestiti nuovamente a supporto delle policy regionali.

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 contiene previsioni differenziate, secondo che il reimpiego delle risorse avvenga prima o dopo la fine del periodo di ammissibilità. Secondo quanto dall'articolo 62 del regolamento (UE) n.2021/1060 *“le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria”*.

Con riferimento alle risorse restituite allo strumento successivamente al periodo di ammissibilità, il regolamento prevede che *“gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno”*.

5. Lezioni del passato


Lo scopo del presente capitolo è quello di analizzare le esperienze pregresse condotte dall'amministrazione regionale al fine di trarre i necessari insegnamenti che possono essere adoperati nella programmazione 2021-2027 al fine di migliorare lo sviluppo e l'attuazione degli strumenti finanziari.

In particolare questa sezione della valutazione ex ante contiene:

- insegnamenti tratti dall'attuazione degli strumenti finanziari simili attuati precedentemente e dalle valutazioni condotte su tali esperienze;
- l'analisi dei principali fattori di successo o dei punti di debolezza di tali esperienze;
- l'indicazione di come tali insegnamenti possono essere utili a migliorare lo sviluppo e l'attuazione degli strumenti finanziari;

Il paragrafo 5.1 presenta gli strumenti di ingegneria finanziaria attivati nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e i principali risultati conseguiti. Segue poi un paragrafo che illustra i punti di forza e di debolezza che possono essere tratti dalle esperienze condotte dalla Regione Siciliana. Infine, a conclusione del capitolo sono presentate le indicazioni che possono essere utili per la strutturazione e attuazione degli strumenti finanziari nel ciclo di programmazione 2021-2027.

Figura 5.1– Attività relative all'analisi delle lezioni apprese nel passato



5.1 Gli strumenti di ingegneria finanziaria nel periodo 2014-2020

Nell'ambito del PO FESR 2014-2020 sono stati attivati diversi strumenti al fine di migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese siciliane, anche in risposta agli effetti scaturiti dalla pandemia di Covid-19.

Gli strumenti che sono stati cofinanziati dal PO FESR 2014-2020 e che presentano come destinatari le piccole e medie imprese siciliane sono:

- la sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020 gestito dalla Banca del Mezzogiorno;
- la sezione speciale Sicilia per l'emergenza covid-19 del Fondo di garanzia;
- il fondo emergenza imprese gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti;

- lo strumento “finanziamenti agevolati a favore di operatori economici e liberi professionisti” gestito da IRFIS;
- il fondo per la ripresa artigiani gestito dalla CRIAS.

Di seguito vengono illustrate i principali risultati raggiunti dai diversi strumenti finanziari cofinanziati dal PO FESR 2014-2020.

5.1.1 Il fondo centrale di garanzia

La sezione speciale Regione Sicilia FESR 2014-2020 è stata istituita dall'Accordo firmato il 20 luglio 2018 da Regione Siciliana, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Atto integrativo del 9 luglio 2019. La dotazione finanziaria è di € 173.414.700,00 in ragione di uno stanziamento originario pari a 102.655.484,00 e un successivo incremento della dotazione del fondo di 70.759.216,00 provenienti dalle risorse del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2014-2020.

La sezione speciale Regione Sicilia FESR 2014-2020 è intervenuta finanziando, insieme al fondo stesso, le garanzie su singole operazioni finanziarie a favore di imprese beneficiarie ubicate nel territorio siciliano. Le operazioni oggetto della garanzia sono rappresentate da investimenti, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia purché non realizzati completamente alla data della concessione della garanzia, ovvero esigenze relative al capitale circolante dell'impresa beneficiaria con esclusione del consolidamento di passività finanziarie a breve termine e delle ristrutturazioni di debiti pregressi e dei finanziamenti misti.

La sezione speciale è intervenuta finanziando:

- l'incremento della misura massima della garanzia diretta all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria;
- l'incremento della misura della riassicurazione al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante e il pari incremento della misura della connessa controgaranzia rilasciata dal fondo;

In particolare, la sezione speciale ha rilasciato una garanzia del 75% sull'operazione finanziaria rimanendo a carico del fondo la restante quota del 25%. Con riferimento all'originario conferimento di 102.655.484 euro, la sezione è stata operativa sino a luglio 2021.

Tabella 5.1 – Versamenti al fondo sino al 2021

Numero versamento	Data	Importo
1	17/10/2018	25.663.871
2	14/10/2019	8.000.000
3	09/12/2019	17.663.871
4	31/03/2020	25.663.871
5	23/04/2021	25.663.871
Totale		102.655.484

Secondo i dati del gestore dello strumento al 30/06/2022 risultano ammesse 14.933 operazioni per un importo finanziario di 1.209.405.619,92 per un importo garantito e accantonato a valere sulla sezione speciale rispettivamente pari a 478.062.653,46 e 105.770.985,13. Gli investimenti complessivamente mobilitati attraverso lo strumento finanziario sono pari a 1.338.344.861 euro.

Figura 5.2 – Distribuzione delle operazioni garantite per settore





Figura 5.3 – Distribuzione dei prestiti garantiti per settore



Dall'analisi delle operazioni garantite per dimensione di impresa, emerge come la sezione speciale abbia nel 79,31% dei casi microimprese (11.891 operazioni), nel 16,75% dei casi piccole imprese e nel 3,94% dei casi imprese di dimensione media. Analizzando l'importo dei prestiti finanziari, rispetto al dato complessivo di 1.209.405.619 euro il 45,16% è stato attivato da microimprese, il 36,85% da piccole imprese e il 17,98% da imprese di media dimensione. L'85,01% delle operazioni (12.746 operazioni) ha riguardato garanzie dirette mentre la quota residua di operazioni è costituita da controgaranzie o riassicurazioni.

Con riferimento alle destinazioni delle differenti risorse impegnate si rimanda alla tabella 5.2.

Tabella 5.2 – Impegni del fondo e operazioni sostenute

Tipologia di impegno	Numero operazioni	Importo
a) importo accantonato per garanzie in bonis	11.992	85.045.696,14
b) importo accantonato per garanzie estinte in bonis	2.655	10.042.061,30
c) importo accantonato per garanzie con comunicazione dell'evento di rischio	230	4.015.405,39
d) importo escusso alla data di attivazione garanzie escusse in gestione	72	917.864,43
e) importo liquidato	44	1.107.656,69
f) fondo accantonamento supplementare		0
g) importo pro-quota commissioni di gestione		1.526.800,04
Totale		102.655.484,00

La percentuale media di accantonamento a copertura delle perdite attese al 30/06/2022 è stata del 21,2%, determinata come rapporto al numeratore dell'importo del Fondo accantonamento supplementare, dell'importo accantonato riferito alle operazioni in essere in bonis ed estinte e al denominatore dell'importo garantito riferito alle operazioni in bonis in essere ed estinte.

L'effetto leva corrispondente al rapporto tra finanziamenti attivati e risorse impegnate a valere sulla Sezione speciale è pari al 11,8.

Nel caso della sezione speciale Regione Siciliana per l'emergenza Covid tramite l'accantonamento di € 99.212.396 è stato possibile garantire 21.666 operazioni e prestiti per un ammontare di € 856.150.300. Le garanzie concesse dalla sezione speciale, inoltre, hanno consentito di attivare finanziamenti per un ammontare complessivo di € 958.528.033

5.1.2. Fondo Emergenza BEI

In data 22 marzo 2021 la Regione Siciliana e la BEI hanno firmato un Accordo di finanziamento per la costituzione e la gestione di un Fondo di fondi. Lo strumento è stato concepito per attenuare l'impatto negativo della pandemia sull'economia locale, con particolare riferimento alle condizioni di investimento sub-ottimali per le imprese siciliane.

La Regione ha erogato 25.000.000 di euro del POR FESR 2014-2020 e 25.000.000 di risorse del proprio bilancio regionale. Lo strumento rende disponibile i propri finanziamenti alle piccole e medie imprese con sede in Sicilia che sono state particolarmente colpite dalla crisi, soprattutto per quanto riguarda il settore del turismo.

Il gestore del Fondo di Fondi ha selezionato Iccrea Banca, stipulando l'accordo operativo in data 22 dicembre 2021, sebbene lo stesso sia entrato in vigore il 7 aprile 2022.

Lo strumento prevede la concessione di prestiti con importo compreso tra i 500 mila euro e i 5 milioni di euro ad un tasso di mercato secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Durante il periodo di validità del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinati a fronteggiare l'emergenza Covid, i prestiti di un importo non superiore a 2,3 milioni di euro sono stati concessi a tasso zero.

Alla data del 31 dicembre 2022, secondo i dati trasmessi dalla BEI, risultavano esser stati firmati 25 contratti di prestito con 14 destinatari finali per un importo complessivo di 21.929.629 euro. Con riferimento alle erogazioni, ICCREA alla data del 31 dicembre 2022 aveva completato l'erogazione per 21 prestiti per un importo complessivo di 19.874.897 di cui circa 18.029.629 come sostegno al capitale circolante.

5.1.3 I finanziamenti agevolati a favore di operatori economici e liberi professionisti

Lo strumento è stato previsto dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale n.9 del 12 maggio 2020, con il quale la Regione Siciliana ha definito interventi a sostegno del tessuto economico produttivo in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19.

Lo strumento è stato affidato alla gestione di IRFIS con l'accordo sottoscritto in data 29.4.2021 e prevede agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA che devono fronteggiare le esigenze finanziarie causata dalla pandemia.

I destinatari dello strumento erano costituiti da piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Sicilia e liberi professionisti iscritti al relativo albo professionale, se obbligatorio, e titolari di partita IVA con domicilio fiscale in Sicilia danneggiati dall'emergenza sanitaria Covid-19 che hanno avviato l'attività prima del 31 dicembre 2018.

In particolare, potevano accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese che alla data della trasmissione dell'istanza avessero realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 250.000 euro e che a causa della pandemia avessero realizzato nel 2020 un fatturato inferiore del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019. Con riferimento ai liberi professionisti, gli stessi dovevano avere realizzato un fatturato nel 2019 non superiore ai 40.000 euro e registrato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019.

L'agevolazione riconosciuta ai destinatari si componeva di un finanziamento agevolato e un eventuale contributo a fondo perduto. L'importo complessivo massimo dell'agevolazione non poteva essere superiore a 25.000 euro. Il finanziamento agevolato previsto dallo strumento ha le seguenti caratteristiche:

- importo minimo 10.000 euro;
- importo massimo: 25.000 euro (se non viene richiesto il contributo a fondo perduto);
- durata di 48 mesi (successivi a un periodo di pre-ammortamento non superiore a 24 mesi);
- rimborso attraverso 48 rate mensili costanti;
- tasso di interesse pari a zero;

- nessuna garanzia richiesta.

Con riferimento allo strumento, Irfis-Finsicilia ha finanziato 1.770 contratti di prestito per un importo complessivo di 41.901.986 euro. Il gestore, in particolare, ha erogato a 1.427 operatori economici prestiti per 34.243.107 euro e 7.658.879 euro a professionisti o titolari di partita iva.

5.1.4 Fondo per la ripresa degli artigiani

Lo strumento assume la forma di un fondo che eroga prestiti per il sostegno a nuovi investimenti delle imprese artigiane e viene attuato dalla società in house Crias. I destinatari del prodotto finanziario sono costituiti dalle imprese artigiane che intendono finanziare investimenti volti a incrementare la produzione, introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto, introdurre innovazioni tecnologiche e fornire una formazione specialistica al personale.

Il costo totale ammissibile del progetto non poteva essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 200.000 euro, IVA esclusa. Crias concedeva gli aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato di intensità sino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e di contributi a fondo perduto di intensità pari al 20% del finanziamento concesso sino ad un massimo di 5000 euro. La durata del prestito agevolato era di 10 anni con 1 anno di preammortamento.

In base ai dati trasmessi nella relazione di attuazione annuale relativa al 2022, non risulterebbero concessi finanziamenti alle imprese artigiane. Tuttavia dalla sezione trasparenza del sito del gestore risulterebbero accolte 229 domande per un contributo a fondo perduto di 252.492 euro.

5.2 I fattori di successo e di debolezza degli strumenti finanziari attivati

Le valutazioni indipendenti condotte sul tema, incluse quella dell'Unione Europea, chiariscono e precisano quali siano stati i principali punti di debolezza dell'esperienza relativa agli strumenti di ingegneria finanziaria condotte nel ciclo di programmazione 2007-2013 e nel ciclo di programmazione 2014-2020. Gli strumenti finanziari, infatti, sono stati soggetti ad un attento esame da parte della Commissione, della Corte dei Conti, dagli osservatori del Parlamento Europeo e dai diversi soggetti coinvolti nella loro creazione che hanno identificato diverse questioni che devono essere risolte per far sì che vi sia l'impatto positivo previsto sulla politica di coesione.

Uno dei punti di debolezza che accomuna le differenti esperienze delle Autorità di Gestione riguarda la lunghezza delle procedure per la selezione dei gestori e per la creazione dei differenti strumenti finanziari, problema che è in parte collegato alla complessità della regolamentazione ovvero alle strutture prescelte (fondo di fondi) che hanno inciso sulla tempistica e sull'efficacia dello strumento.

Un secondo punto di debolezza è costituito dalla mancanza di persone con adeguate competenze in materia di strumenti finanziari nell'ambito delle politiche di coesione. L'uso degli strumenti finanziari richiede competenze con riferimento alle regole dei fondi strutturali, alle regole relative agli aiuti di stato e alla capacità di analizzare gli investimenti. La mancanza di expertise specifica si manifesta sia nella qualità dei documenti quali studi di fattibilità, business plan, avvisi, piste di controllo, ecc., sia nelle criticità che si sono dovute affrontare nel corso dell'attuazione e che hanno comportato anche modifiche alle strategie di investimento degli strumenti finanziari ovvero ad una rimodulazione delle dotazioni finanziarie.

La Corte dei Conti Europea, aveva rilevato nel ciclo di programmazione 2007-2013 costi e commissioni di gestione elevati rispetto al sostegno finanziario erogato ai destinatari finali. A tale punto di debolezza si è ovviato nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso una specifica regolamentazione che ha introdotto commissioni di gestione collegate alla performance. Appare opportuno segnalare, tuttavia, che tale regolamentazione risulta collegata alla dotazione finanziaria dello strumento, con l'effetto di limitare la platea di intermediari finanziari interessati a strumenti con dotazione finanziaria limitata.

L'esperienza tratta dal ciclo di programmazione 2007-2013, inoltre, ha dimostrato l'importanza

del ruolo dell'intermediario finanziario nel garantire il successo o l'insuccesso dello strumento finanziario. In particolare, è emersa l'importanza di creare una convergenza di interessi tra Autorità di Gestione e intermediario finanziario nell'erogazione dei prestiti.

Con riferimento al fondo di garanzia, in base alle valutazioni condotte dall'intermediario finanziario gestore dello strumento, è emerso che di fatto le regioni hanno finanziato le sezioni speciali nell'intento di evitare di perdere risorse comunitarie della programmazione 2007-2013, senza tuttavia che tali risorse si siano tradotte in una maggiore possibilità di accesso al fondo da parte delle imprese del territorio. Nel ciclo di programmazione 2014-2020 sono state apportate modifiche alle modalità di intervento della sezione speciale Sicilia, incrementando la dotazione finanziaria. Sarebbe tuttavia auspicabile focalizzare maggiormente il target di imprese su cui intervenire, stante anche la dotazione finanziaria che si intende attribuire allo strumento nel ciclo 2021-2027.

5.3 Indicazioni per il periodo di programmazione 2021-2027

L'esperienza condotta nel ciclo di programmazione 2014-2020 ha dimostrato come la definizione e attuazione di uno strumento finanziario sia un processo estremamente complesso che coinvolge differenti interessi e attori, richiedendo una solida azione di coordinamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Per tale motivo, l'attuazione dello strumento finanziario richiede un monitoraggio puntuale e periodico del funzionamento e una forte azione di raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dello strumento finanziario: Autorità di Gestione, intermediari finanziari, destinatari, ecc. È chiaro, inoltre, che la presenza di un team tecnico multidisciplinare rappresenta indubbiamente un fattore critico per il successo e l'attuazione senza ritardi degli strumenti finanziari.

Nel nuovo ciclo di programmazione è opportuno procedere all'attuazione degli strumenti finanziari a tempo debito e in una fase iniziale del ciclo di programmazione. È poi necessario ri-orientare l'utilizzo degli strumenti finanziari, passando da una gestione emergenziale che si è resa necessaria per fronteggiare la crisi e che ha comportato l'utilizzo degli strumenti prevalentemente per il finanziamento del capitale circolante, ad una gestione in chiave di crescita e sviluppo. Più in particolare, l'utilizzo di tali strumenti dovrebbe essere diretto al sostegno della trasformazione e della crescita del sistema industriale siciliano, operando in una maniera non distortiva rispetto al mercato. Ciò comporta anche la necessità di considerare adeguatamente la crescita a lungo termine e di sostenere i progetti di investimento a lungo termine.

Inoltre, i risultati derivanti dall'utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle piccole e medie imprese siciliane sono incoraggianti ma non del tutto soddisfacenti. Come è stato possibile appurare alcuni strumenti finanziari previsti nel periodo 2014-2020 destinati a fronteggiare gli effetti della crisi generata dalla pandemia di Covid-19 non hanno registrato un buon livello di attivazione come ci si auspicava. In alcuni casi vi è poi stata una sovrapposizione degli strumenti con quelli attivati a livello nazionale, con effetti di spiazzamento.

Indubbiamente, appare rilevante attuare delle campagne di informazione e di educazione affinché le piccole e medie imprese siciliane utilizzino questi strumenti finanziari offerti dall'Autorità di Gestione. Potrebbe essere opportuno abbinare all'utilizzo degli strumenti da parte delle imprese anche un servizio di informazione e assistenza che accompagni la presentazione da parte delle micro e piccole imprese delle domande di accesso allo strumento.

Dal punto di vista della non distorsività dell'intervento, gli strumenti di garanzia sembrano rappresentare una forma di intervento che meglio risponde agli obiettivi del PR Sicilia FESR 2021-2027 e che non altera il mercato del credito facilitando l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e rafforzando le opportunità per gli intermediari finanziari. Tuttavia nel ciclo di programmazione 2021-2027 l'Autorità di Gestione dovrebbe negoziare criteri di accesso più aderenti alle caratteristiche del tessuto economico locale e in ragione dell'apporto finanziario fornito.

Per quanto attiene allo strumento del prestito, considerato che esiste un concreto rischio di

sostituzione delle risorse erogate dall'intermediario finanziario e di non raggiungere le imprese che presentano difficoltà di accesso, lo stesso potrebbe essere adoperato anche in abbinamento alle sovvenzioni a fondo perduto per le specifiche finalità del PR Sicilia FESR 2021-2027, quali ad esempio la nascita di nuove imprese, la modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi, la realizzazione di investimenti innovativi. Pertanto le esigenze derivanti dalla realizzazione di una nuova impresa verrebbero coperte in parte con una sovvenzione, nei limiti dei massimali di intensità di aiuto stabiliti per la Sicilia, e in parte con un prestito concesso nei limiti delle regole sul *de minimis* ovvero del regolamento (UE) n.651/2014.


6. Strategia di investimento

Il capitolo 6 della valutazione ex ante definisce i principali elementi della strategia di investimento degli strumenti finanziari che si intendono attuare. La strategia di investimento, infatti, deve comprendere gli elementi elencati nell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 della Commissione Europea, ma al contempo deve essere caratterizzata da un adeguato livello di flessibilità per consentire all'Autorità di Gestione di adeguare celermente le proprie scelte.

In base a quanto previsto dal regolamento con riferimento alla strategia di investimento, questo capitolo presenta:

- l'analisi delle opzioni di attuazione degli strumenti finanziari, evidenziando i punti di forza e di debolezza di ciascuna soluzione;
- gli strumenti finanziari previsti in coerenza con le analisi svolte nei precedenti capitoli;
- i destinatari finali che saranno intercettati dagli strumenti finanziari;
- la combinazione prevista con le sovvenzioni.

Figura 6.1– Attività relative alla definizione della strategia di investimento



6.1 Modalità di attuazione

Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici che sono state già chiarite nel ciclo di programmazione 2014-2020, le Autorità di Gestione possono decidere le opzioni di attuazione più opportune per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici del territorio.

Per l'attuazione degli strumenti finanziari l'Autorità di Gestione ha a disposizione diverse opzioni definite dall'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/1060. L'Autorità di Gestione, innanzitutto, può attuare direttamente strumenti che consistono nei prestiti o garanzie.

Gli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione possono poi consistere in una delle forme seguenti:

- investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;
- blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

In base a quanto disposto dall'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/1060,

l'Autorità di Gestione, in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020 può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario ai seguenti soggetti:

- alla BEI;
- a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 59, paragrafo 3, lettera c) punti i), ii), iii), iv), v) e vi);
- altri organismi, anche rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, della direttiva 2014/24/UE.

Infine, in alternativa all'aggiudicazione diretta del contratto, l'Autorità di Gestione può sempre ricorrere all'affidamento dei servizi di gestione dello strumento ad un organismo privato.

Ai fini della valutazione vi sono dunque 3 differenti opzioni di attuazione che l'Autorità di Gestione potrebbe concretamente adoperare. Di seguito vengono illustrati i punti di forza e di debolezza che possono essere rilevati per le differenti opzioni.

È opportuno ricordare che gli strumenti finanziari possono essere attuati attraverso una struttura con o senza un fondo di partecipazione. Nel caso in cui gli strumenti siano attuati attraverso una struttura che includa un fondo di fondi, dovranno essere selezionati due livelli di organismi: l'intermediario finanziario che attua il fondo di fondi e gli organismi che attuano il fondo o i fondi specifici.

Alla luce dell'esperienza del passato, sembrerebbe opportuno adoperare soluzioni già sperimentate che abbiano dimostrato una certa efficienza e efficacia, quale ad esempio l'affidamento delle risorse a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'Autorità pubblica, come è avvenuto per il fondo centrale di garanzia.

Quale che sia l'opzione prescelta dall'Autorità di Gestione, è necessario che la selezione degli organismi che attuano lo strumento finanziario avvenga nel rispetto del diritto applicabile in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici.

È opportuno segnalare che la Regione Siciliana dispone di società ed enti pubblici che operano a favore dell'accesso al credito e che potrebbero rivestire un ruolo importante nella gestione degli strumenti finanziari nel nuovo ciclo di programmazione.

In particolare, con riferimento alla società partecipata Irfis Finsicilia, ad agosto del 2020 è stata presentata all'ANAC la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 50/2016. Tale domanda risulta essere stata accolta dall'ANAC in data 5 ottobre 2020.

Con legge regionale 10 luglio 2018, n.10, inoltre, è avvenuta la fusione in un unico ente dell'Ente della Cassa Regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) con l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione. Il nuovo ente creato ha assunto la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Nelle more della fusione, la Cassa Regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) ha presentato all'ANAC la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 50/2016. Tale domanda risulta essere stata accolta dall'ANAC in data 24 maggio 2021.

Tabella 6.1 – punti di forza e di debolezza delle differenti opzioni gestionali

Opzione di attuazione	Punti di forza	Punti di debolezza
Affidamento alla BEI	<ul style="list-style-type: none"> consolidata esperienza specifica e know how nella gestione di strumenti finanziari; conoscenza dei principali operatori finanziari 	Tempi di attivazione più lunghi Norme e procedure standardizzate Strutture gestionali non presenti sul territorio
Affidamento diretto a soggetto pubblico	<ul style="list-style-type: none"> vicinanza alle esigenze del territorio; facilità nei rapporti con le articolazioni locali degli istituti di credito. capacità di intervento in settori caratterizzati da fallimenti di mercato costi di gestione più bassi rispetto alle altre due alternative 	Minore capacità di attivare cofinanziamento
Affidamento ad altro soggetto privato	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di soggetti con esperienza nella gestione di strumenti finanziari; costi limitati per la gestione per effetto della selezione pubblica; Adeguate rete di filiali nel territorio regionale Capacità di cofinanziamento dello strumento 	Tempi di attivazione e di erogazione più lunghi Risorse umane con minori skill sulle politiche di coesione

6.1.1 Descrizione delle fasi dell'attuazione degli strumenti

L'attuazione degli strumenti finanziari segue i seguenti step principali:

- selezione dello strumento finanziari. Terminata la redazione della valutazione ex ante e la trasmissione della stessa al Comitato di Sorveglianza per un suo esame, come previsto dal regolamento (UE) n. 2021/1060, sarà necessario assumere l'atto o gli atti di adozione/selezione dell'operazione;
- selezione dell'intermediario finanziario. Individuata l'opzione di gestione considerata più idonea da parte dell'Autorità di Gestione e terminata la fase di selezione dell'intermediario finanziario sarà necessario sottoscrivere l'accordo di finanziamento con gli elementi richiesti dall'allegato X del regolamento (UE) n.2021/1060;
- trasferimento delle risorse allo strumento. L'Autorità di Gestione procede all'atto di impegno giuridicamente vincolante e al trasferimento delle risorse allo strumento finanziario
- Attuazione dello strumento finanziario. L'intermediario dà attuazione a quanto previsto nell'accordo di finanziamento con riferimento alla struttura di attuazione (istruttoria, deliberazione, erogazione, monitoraggio e controllo), dotando le differenti strutture di un numero adeguato di risorse professionali e stabilendo le procedure che saranno adottate da tali organi.
- Selezione degli interventi. Al fine di selezionare i destinatari finali, l'intermediario procede alla pubblicazione delle disposizioni di attuazione/avviso nel quale vengono precisati i requisiti dei destinatari finali e dei programmi di investimento ammissibili, nonché le condizioni di concessione dello strumento finanziario, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di finanziamento con l'Autorità di Gestione. In tale fase, vengono in particolare previste azioni informative e di pubblicità utili a raggiungere i potenziali destinatari degli strumenti. Successivamente le imprese proponenti presentano la documentazione necessaria, incluso il business plan, e le loro proposte vengono istruite dagli organi preposti del soggetto gestore dello strumento finanziario. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore dello strumento e il destinatario sottoscrivono il contratto di finanziamento.
- Erogazioni delle risorse. Prima di procedere all'erogazione delle risorse, il gestore dello strumento verifica tutte le condizioni previste nel contratto e procede quindi alla liquidazione o erogazione delle risorse.
- Gestione dello strumento. In tale fase vengono gestiti gli interessi e i rimborsi derivanti

dallo strumento, vengono avviate ulteriori azioni informative e di pubblicità e sono condotte le verifiche e in controlli previsti dall'accordo di finanziamento

- **Chiusura dell'operazione.** Al termine delle attività il gestore procede al controllo della spesa sostenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n.2021/1060, verificandone la correttezza e provvedendo alla rendicontazione delle stesse all'Autorità di Gestione. Successivamente si provvederà a restituire le risorse rinvenienti dallo strumento o a riutilizzare le stesse secondo quanto previsto dall'articolo 62 del regolamento (UE) n.2021/1060.

6.1.2 Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari

La normativa in vigore per il periodo 2014-2020 stabiliva che gli intermediari finanziari dovessero essere selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi. Tale normativa, inoltre, prevedeva dei requisiti affinché l'attuazione degli strumenti finanziari fosse affidata a organismi in possesso di capacità adeguate allo scopo. Il regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di semplificare le norme, invece, non prevede tali requisiti, decretando che solo l'autorità di gestione "seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario" (articolo 53, paragrafo 2).

Alla luce anche delle raccomandazioni operate dalla Corte dei Conti Europea nel suo parere n.6/2018 sarebbe opportuno che l'amministrazione regionale, in continuità con il ciclo di programmazione 2014-2020 verifichi che l'organismo attuatore dello strumento finanziario soddisfi i seguenti requisiti minimi:

- a) capacità giuridica, ossia l'organismo selezionato deve essere oggetto di controllo per garantire che lo stesso sia autorizzato a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione dello strumento finanziario in base all'ordinamento nazionale e comunitario;
- b) adeguata solidità economica e finanziaria, ossia la procedura di selezione deve garantire che la vitalità economica e finanziaria dell'organismo incaricato sia adeguata, facendo riferimento alla tipologia di compito affidato all'organismo e alle modalità di attuazione, compresa la durata;
- c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di *governance* in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione. L'Autorità di Gestione valuta quanto efficacemente sia diretto e controllato il sistema istituito presso l'organismo a cui sono affidati i compiti di esecuzione. Il sistema istituito contempla aspetti quali: pianificazione, impostazione, comunicazione, monitoraggio dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi, gestione dei rischi e controlli di gestione;
- d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace, in particolare un sistema di controllo interno efficiente ed efficace garantisce che l'organismo preposto all'attuazione degli strumenti finanziari ponga in essere un ambiente di controllo adeguato e rispetti le procedure in atto per l'esecuzione, la misurazione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi;
- e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

Nella selezione del soggetto attuatore, inoltre, l'Autorità di Gestione, dovrebbe valutare:

- la natura dello strumento finanziario da attuare;
- l'esperienza dell'organismo nell'attuazione di strumenti finanziari analoghi (non necessariamente fondi UE) nonché la competenza e l'esperienza dei membri dell'equipe proposta. Tale requisito non dovrebbe impedire la designazione di una entità di nuova costituzione, previa valutazione dell'esperienza dei membri dell'equipe. La valutazione dell'esperienza dei membri dell'equipe costituirà generalmente un criterio di aggiudicazione in quanto pertinente per quanto riguarda l'offerta e non l'offerente;
- validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari

finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi;

- il livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo proposto per il loro calcolo;
- i termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa. La fissazione del prezzo dovrebbe coprire la gamma dei prezzi per i diversi tipi di servizi e per i vantaggi aggiuntivi offerti a fronte di una transazione commerciale normale (ad esempio, riduzione delle garanzie, strutture di rimborso in caso di difficoltà di rimborso, la possibilità o meno di fornire consulenza tecnica e/o finanziaria in settori specifici per i progetti complessi ecc.). Qualora il prezzo non sia predeterminato dal fornitore per un determinato tipo di servizio, il metodo di calcolo del prezzo, o una stima sufficientemente dettagliata, dovrebbe essere prevista e comunicata.;
- la capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma. Tale criterio è volto a garantire il masso effetto leva possibile e pertanto oggetto della valutazione è la capacità dell'organismo di attivare ulteriori investimenti;
- la capacità di fornire prove circa un'attività aggiuntiva rispetto a quella presente;
- nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivide il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse. Una misura per far convergere in modo efficace gli interessi tra gli investitori per le risorse finanziarie investite dall'organismo comporterebbe l'istituzione di un'adeguata struttura di condivisione dei rischi e dei profitti.

6.1.3 Ruolo, competenze e responsabilità degli attuatori degli strumenti finanziari

L'intermediario finanziario attuatore dello strumento finanziario deve agire con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. Gli attuatori devono garantire che:

- a) i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano selezionati tenendo in debita considerazione la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare e la loro sostenibilità finanziaria. La selezione deve essere trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dovrebbe dar luogo a conflitti di interesse;
- b) il sostegno fornito dal Programma all'operazione sia riconoscibile adottando le modalità di informazione di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n.2021/1060;
- c) i dati richiesti dall'articolo 42 del regolamento (UE) n.2021/1060 siano trasmessi con le modalità e la tempistica fissata dal regolamento;
- d) il sostegno sia fornito in modo proporzionato e conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
- e) il trattamento differenziato degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, richiamato all'articolo 61 del regolamento (UE) n.2021/1060 sia operato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto della sana gestione finanziaria e non superi quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

Inoltre, gli intermediari finanziari che attuano gli strumenti finanziari sono responsabili del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi, secondo quanto disposto dall'articolo 103, paragrafo 6 del regolamento (UE) n.2021/1060. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, non devono invece rimborsare al Programma i contributi viziati da irregolarità laddove siano soddisfatte tre condizioni cumulative:

- a) l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;

b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;

c) non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

6.1.4 Verifiche di gestione degli strumenti finanziari

In materia di gestione e controllo, l'Autorità di Gestione deve assicurare che venga rispettato quanto previsto dall'articolo 81 del regolamento (UE) n. 2021/1060. L'Autorità di Gestione, in particolare, deve garantire che vengano effettuate verifiche di gestione in conformità all'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/1060. Tali verifiche di gestione sono effettuate solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

In particolare, considerato che nel contesto degli strumenti finanziari l'operazione è costituita da "il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali di tale strumento", si renderà necessario disporre dei documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento:

- a) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
- b) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 60 e 62 del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- c) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
- d) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
- e) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
- f) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
- g) le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se disponibili;
- h) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti *de minimis*;
- i) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
- j) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
- k) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
- l) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

6.1.5 Costi e commissioni di gestione degli strumenti

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 fornisce all'articolo 68 le principali indicazioni circa i costi e le commissioni di gestione. Appare opportuno distinguere i costi di gestione, che sono costi diretti o indiretti rimborsati dietro la

presentazione di prove sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari, dalle commissioni di gestione che rappresentano invece il prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico.

Il regolamento, in continuità con le regole previste per il ciclo di programmazione 2014-2020 dispone che le commissioni di gestione dipendano dalla performance dello strumento e prevede delle soglie massime per i costi e le commissioni di gestione.

In particolare, laddove gli organismi che gestiscono gli strumenti finanziari siano stati selezionati tramite aggiudicazione diretta la soglia prevista è:

- per la gestione del fondo di partecipazione sino al 5% dell'importo del totale dei contributi erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e sino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari;
- per la gestione di fondi specifici sino al 7% dell'importo del totale dei contributi erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e sino al 15% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari;

Il regolamento (UE) n.2021/1060, stabilisce poi che se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o un fondo specifico sono stati selezionati tramite procedura competitiva in conformità con il diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

6.2 Prodotti finanziari

La strategia di investimento e i prodotti finanziari da offrire, dovrebbero essere definiti con un certo grado di flessibilità per evitare che, durante il ciclo di programmazione, i mutamenti resisi necessari a seguito della variazione del contesto economico-sociale o a seguito della variazione dei fabbisogni delle piccole e medie imprese richiedano tempi lunghi di attuazione e vi sia un eccessivo irrigidimento nella gestione. Gli strumenti finanziari che potrebbero essere proposti alla luce delle evidenze tratte dall'analisi di mercato e dall'indagine sui destinatari sono:

1. **garanzia** ossia l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento nel rimborso del prestito;
2. **prestito** ovvero un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Nel contesto dei fondi strutturali i prestiti possono essere offerti a tassi di interesse inferiori rispetto a quelli di mercato, periodi di rimborso più lunghi oppure possono essere richieste minori garanzie rispetto a quelle di mercato;
3. **investimento azionario** costituito dal conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
4. **investimento quasi-azionario** che è costituito da un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o in azioni privilegiate.

6.3 Destinatari finali dello strumento finanziario

I destinatari finali dello strumento finanziario sono rappresentati dalle micro, piccole e medie

imprese siciliane che:

1. presentino una domanda per il sostegno di investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili⁵ e che non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento⁶;
2. rispettino gli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità per i destinatari definiti dall'Autorità di Gestione e approvati dal Comitato di Sorveglianza;
3. rispettino le regole sull'ammissibilità della spesa previste a livello europeo e nazionale.

Con riferimento al primo requisito, il sostegno dello strumento finanziario viene garantito per operazioni di finanziamento a favore delle PMI finalizzate a:

- alla creazione di nuove imprese;
- alla messa a disposizione di capitale di costituzione e capitale di avviamento
- al capitale di espansione;
- al capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa;
- alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti.

Il sostegno può riguardare sia investimenti materiali e immateriali sia il capitale circolante nei limiti previsti dalle norme dell'Unione Europea applicabili in materia di aiuti di stato.

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità l'Autorità di Gestione potrebbe prevedere di adottare nella selezione dei destinatari finali, analoghi requisiti a quelli adottati dalla Commissione Europea nell'ambito della decisione di esecuzione della Commissione dell'11 settembre 2014. Più in particolare per ricevere il sostegno degli strumenti finanziari i destinatari finali dovrebbero rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- b) non far parte di uno o più settori esclusi;
- c) non essere imprese in difficoltà quali quelle definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuti di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione pertinente del programma dei fondi SIE.

Infine, con riferimento al rispetto delle regole sull'ammissibilità della spesa, i progetti di investimento devono rispettare le regole previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 e dal regolamento (UE) n. 2021/1058.

6.4 Combinazione prevista con le sovvenzioni

In base a quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 *“gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di*

⁵ L'articolo 58, comma 2 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 stabilisce che *“gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali, nonché in capitale circolante che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato”.*

⁶ L'articolo 58, comma 2 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 stabilisce che *“Tale sostegno è fornito solo per elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.”*

sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario”.

La combinazione con le sovvenzioni, in particolare, può risultare giustificata nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti e si intenda rendere i progetti economicamente sostenibili. Tale combinazione, comunque, dovrebbe rispettare i limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuto di Stato.

L'utilizzo della combinazione di forme di sostegno è soggetto ad alcune regole definite dal regolamento (UE) n.2021/1060. In particolare:

- all'operazione si applicano le regole applicabili agli strumenti finanziari;
- per ciascuna fonte di sostegno si tiene una contabilità separata;
- le sovvenzioni non sono usate per rimborsare il sostegno ricevuto dagli strumenti finanziari;
- gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni

Inoltre, il regolamento prevede che il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni sia collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non superi il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

Stante le difficoltà delle piccole e medie imprese nel preparare la documentazione necessaria per accedere agli strumenti finanziari, potrebbe essere utile prevedere una sovvenzione per il supporto tecnico all'accesso degli strumenti finanziari da parte dei destinatari finali di alcuni obiettivi, quali ad esempio quelli relativi alla creazione di impresa.

Per alcune tipologie di investimento, potrebbe essere utile abbinare al prestito una sovvenzione in conto capitale al fine di rendere l'operazione finanziariamente sostenibile. Per alcune categorie di destinatari potrebbe essere opportuno invece erogare un contributo in conto interessi per ridurre il costo del finanziamento ottenuto dal canale bancario.

Alternativamente, potrebbe essere opportuno abbinare allo strumento del prestito con condivisione del rischio, una garanzia sulla parte del prestito cofinanziato dall'intermediario finanziario agevolando in tal modo l'erogazione delle risorse alle micro e piccole imprese.

Infine, è possibile abbinare un sostegno sotto forma di prestiti e sovvenzione come peraltro previsto dal regolamento (UE) n.651/2014

6.5 Governance dello strumento finanziario

Nel ciclo di programmazione 2007-2013 e nel ciclo di programmazione 2014-2020, alcuni intermediari finanziari incaricati della gestione degli strumenti finanziari non hanno dimostrato di possedere le adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario. Tale situazione ha avuto importanti riflessi sul livello delle erogazioni delle risorse ai destinatari finali e ha comportato la necessità di intervenire con misure correttive.

Nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, l'Autorità di gestione dovrebbe procedere ad accertare che l'organismo chiamato ad attuare lo strumento finanziario soddisfi i seguenti requisiti minimi:

- a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
- b) adeguata solidità economica e finanziaria;
- c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
- d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
- e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- f) accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

Nell'accordo di finanziamento dovrebbero essere previsti anche gli impegni e gli obblighi che l'intermediario finanziario deve rispettare nell'attuazione dello strumento finanziario e che dovrebbero riguardare la remunerazione, il coefficiente di leva minimo da conseguire e meccanismi per garantire l'Autorità di Gestione dal mancato raggiungimento del risultato da parte degli intermediari finanziari coinvolti.

L'Autorità di Gestione dovrebbe costituire un comitato di investimento od organo di vigilanza dello strumento finanziario, composto da esperti del settore, che ha lo scopo di monitorare l'attuazione dello strumento finanziario, verificare l'aderenza dei prodotti offerti rispetto alla strategia di investimento definita e vigilare sull'attuazione del *business plan* dello strumento finanziario, senza interferire nelle decisioni dei gestori degli strumenti finanziari. Ciascuno strumento finanziario, infatti, deve possedere una struttura di *governance* che consenta di prendere le decisioni relative al credito e alla diversificazione del rischio in modo trasparente e in linea con le prassi di mercato.

6.6 Elementi della strategia di investimento degli strumenti regionali

Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive con nota 1682 dell'11/01/2024 ha definito una prima proposta di misure agevolative. Di seguito si riportano le previsioni contenute nelle azioni che finanziano gli strumenti e le proposte di strumenti finanziari.

Tabella 6.2 – Dotazione finanziaria proposta per strumento (strumento finanziario + sovvenzioni)

Strumento	Tipologia di prodotto	Azioni	Dotazione finanziaria proposta
Ripresa Sicilia	Sovvenzione Prestito agevolato	1.3.2	100.000.000
Sezione speciale del fondo di garanzia	Garanzia	1.3.4	69.000.000
Fondo di garanzia per basket bond	Garanzia	1.3.2 1.3.4	3.000.000 15.000.000
Ripresa Sicilia +	Sovvenzione Prestito agevolato	1.1.1 1.4.1 2.1.2	100.000.000 13.000.000 20.000.000
Riconversione energetica	Sovvenzione Prestito agevolato	2.1.2	54.000.000
Cofinanziamento del contratto di sviluppo	Sovvenzione Prestito agevolato	1.1.1 1.3.2	25.000.000 49.000.000
Cofinanziamento degli accordi per l'innovazione	Sovvenzione Prestito agevolato	1.1.1	15.000.000

Azione 1.3.2

L'amministrazione regionale intende sostenere la competitività del sistema produttivo, rafforzando la base produttiva, sostenendo l'attrazione di investimenti e migliorando i processi aziendali, i prodotti e i servizi offerti sul mercato dalle PMI regionali.

L'azione intende ottimizzare i processi di produzione, incrementare la produttività, introdurre soluzioni tecnologiche, con particolare attenzione a sostenere l'attrazione di investimenti nei settori produttivi coerenti con gli ambiti di specializzazione intelligenti della S3. Un focus particolare è dedicato agli investimenti per la crescita sostenibile delle piccole e medie imprese siciliane finalizzati all'uso efficiente e alla circolarità delle risorse (ad eccezione dell'energia) con aiuti destinati:

- agli investimenti che garantiscono una riduzione delle risorse utilizzate per ottenere una determinata quantità di produzione ovvero la sostituzione di materie prime primarie con materie prime secondarie;
- agli investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi.

Ripresa Sicilia

Struttura	Lo strumento finanziario "Ripresa Sicilia" assume la forma di uno strumento finanziario combinato di prestiti e sovvenzioni che deve essere gestito da un intermediario finanziario per conto dell'autorità di gestione.
Finalità dello strumento	Lo strumento si propone l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano, stimolare il riposizionamento di settori tradizionali attraverso la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti volti a sostenere la crescita e l'innovazione, nonché di agevolare i processi di trasferimento tecnologico, sostenere ricerca e sviluppo e favorire processi di riconversione e riqualificazione di siti produttivi
Modalità attuative	Lo strumento prevede le seguenti fasi: <u>a.selezione degli intermediari finanziari</u> L'amministrazione regionale procede ad individuare il gestore dello strumento e successivamente sottoscrive l'accordo di finanziamento con l'intermediario finanziario selezionato. <u>b.selezione delle PMI</u> L'intermediario finanziario procederà alla pubblicazione dell'avviso per la selezione delle imprese cui sarà erogato il prestito e la sovvenzione.
Destinatari finali	I destinatari finali dello strumento sono le imprese con sede legale e operativa in Sicilia al momento della concessione dell'agevolazione.
Caratteristiche del prodotto	Le agevolazioni previste dallo strumento consistono in una combinazione di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. L'importo del contributo a fondo perduto è pari: - al 40% della spesa ammissibile per le piccole imprese; - al 30% della spesa ammissibile per le medie imprese. Resta in carico all'impresa beneficiaria il cofinanziamento per un importo non inferiore al 25% del programma di spesa ammissibile da immettere, ai sensi dell'art. 14, comma 14 Reg. 651/2014, tramite apporto di mezzi propri e/o finanziamento bancario ordinario e dunque "in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico". Il Finanziamento agevolato ha le sotto indicate caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • la durata massima è pari a 12 anni, ivi compreso il periodo di preammortamento; • il tasso è agevolato ed è pari a zero; • il rimborso è in rate semestrali di uguale importo; le garanzie a presidio del finanziamento agevolato saranno valutate nel corso della fase istruttoria.

Durata	Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma sia utilizzato per pagamenti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2029. Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2026 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.
Dotazione iniziale	€ 100.000.000
Risultati e output attesi	Si ipotizza un sostegno medio di circa 2.000.000 euro (40% di contributo e 35% di prestito agevolato ovvero 30% di contributo e 45% di prestito agevolato) e commissioni e costi di gestione pari al 7%. le imprese sostenute dovrebbero essere pari a 46
Effetto leva	L'effetto leva è costituito dall'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali (43.400.000 di euro del Programma +31.000.000 di euro di prestiti di altri intermediari) diviso per l'importo del contributo dei fondi (circa 32.600.000 euro). L'effetto leva ipotizzato per lo strumento è di 2,28

Cofinanziamento del Contratto di Sviluppo

Struttura	Lo strumento finanziario "Contratto di Sviluppo" assume la forma di uno strumento finanziario combinato di prestiti e sovvenzioni.
Finalità dello strumento	Lo strumento si propone l'obiettivo di sostenere la realizzazione di uno dei seguenti programmi di sviluppo: <ul style="list-style-type: none"> - programma di sviluppo industriale - programma di sviluppo per la tutela ambientale - programma di sviluppo di attività turistiche
Modalità attuative	Lo strumento prevede la sottoscrizione di una convenzione con il MIMIT per il cofinanziamento dello strumento agevolativo
Destinatari finali	I destinatari finali dello strumento sono le imprese con sede legale e operativa in Sicilia al momento della concessione dell'agevolazione.
Caratteristiche del prodotto	Le agevolazioni previste dallo strumento prevedono una intensità massima dell'aiuto pari a: <ul style="list-style-type: none"> - al 60% della spesa ammissibile per le piccole imprese; - al 50% della spesa ammissibile per le medie imprese. <p>Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.</p> <p>Resta in carico all'impresa beneficiaria il cofinanziamento per un importo non inferiore al 25% del programma di spesa ammissibile da immettere, ai sensi dell'art. 14, comma 14 Reg. 651/2014, tramite apporto di mezzi propri e/o finanziamento bancario ordinario e dunque "in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico".</p> <p>Il Finanziamento agevolato ha le sotto indicate caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata massima è pari a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento; • il tasso è agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni; • il rimborso è in rate semestrali.
Durata	Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma sia utilizzato per pagamenti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2029. Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2026 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.
Dotazione iniziale	€ 74.000.000
Risultati e output attesi	Si ipotizza un sostegno medio di circa 15.000.000 euro (40% di contributo e 35% di prestito agevolato ovvero 30% di contributo e 45% di prestito agevolato) e commissioni e costi di gestione pari al 7%. le imprese sostenute dovrebbero essere

	pari a 4
Effetto leva	L'effetto leva è costituito dall'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali (30.000.000 di euro del Programma +20.000.000 di euro di prestiti di altri intermediari) diviso per l'importo del contributo dei fondi (circa 21.000.000 euro). L'effetto leva ipotizzato per lo strumento è di 2,3

Azione 1.3.4

Per favorire la ripresa del sistema produttivo e promuovere la crescita sostenibile, l'amministrazione regionale intende attivare strumenti finanziari a sostegno dei fabbisogni finanziari delle imprese, in particolare di quelle che operano negli ambiti della S3. In particolare, in continuità con i precedenti cicli di programmazione, l'amministrazione regionale, anche in cooperazione con l'amministrazione nazionale, sosterrà la concessione di prestiti e garanzie per finanziare il fabbisogno finanziario delle PMI.

Fondo di garanzia – Sezione speciale Sicilia PR Sicilia FESR 2021-2027

Struttura	Lo strumento assume la forma di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.662. In particolare lo strumento opera finanziando gli interventi di garanzia diretta e di controgaranzia delle piccole e medie imprese destinatarie
Finalità dello strumento	Lo strumento è finalizzato a: <ul style="list-style-type: none"> • offrire alle PMI destinatarie un miglior accesso ai finanziamenti, • sostenere i fabbisogni di liquidità delle piccole e medie imprese
Modalità attuative	<u>a. sottoscrizione della convenzione e dell'accordo con il MISE</u> La costituzione dello strumento richiede la firma della convenzione tra Regione Siciliana e Ministero dello Sviluppo Economico per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio. Al contempo Regione Siciliana e Ministero dello Sviluppo Economico sottoscrivono l'accordo per l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. <u>b.selezione delle PMI i</u> L'intermediario finanziario seleziona le PMI cui sarà concessa la garanzia
Destinatari finali	I destinatari finali dello strumento sono le piccole e medie imprese e i professionisti che realizzano investimenti o progetti nella sede principale o nell'unità locale ubicata nel territorio regionale siciliano.
Caratteristiche dello strumento	Le operazioni garantite hanno ad oggetto il finanziamento di investimenti e del capitale circolante. La sezione speciale interviene fornendo garanzia diretta o controgaranzia alle operazioni selezionate. La sezione speciale, inoltre, può sostenere: <ul style="list-style-type: none"> - interventi di garanzia (riassicurazione e controgaranzia) sulle operazioni a rischio tripartito; - l'incremento delle ordinarie misure di copertura in garanzia diretta nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato; - l'incremento della copertura della riassicurazione nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;
Durata	Lo strumento deve garantire che il contributo del programma sia utilizzato per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, entro il 31 dicembre 2029.
Dotazione iniziale	€ 69.000.000
Risultati e output attesi	Ipotizzando di mantenere modalità di intervento in continuità con il ciclo di programmazione 2014-2020, si ipotizza di sostenere 6.300 imprese
Coefficiente di moltiplicazione	Il coefficiente di moltiplicazione è pari al rapporto tra il valore dei prestiti erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti. Ipotizzando una dotazione dello strumento finanziario pari a 69.000.000 euro e commissioni di gestione pari al 7%, il contributo effettivamente accantonato sarà pari 64.170.000 euro che consentirà di attivare prestiti per circa 641 milioni di euro. Il coefficiente di moltiplicazione sarà pari a 13.
Effetto leva	L'effetto leva è costituito dall'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali (641.000.000 euro) diviso per l'importo del contributo dei fondi

(44.910.000 euro). L'effetto leva ipotizzato per lo strumento è di 14

Fondo di garanzia per i Basket Bond

Struttura	La garanzia limitata "Basket bond" fornisce una copertura del rischio di credito per i minibond emessi dalle piccole e medie imprese destinatarie della misura che sono acquisiti o sottoscritti da una società veicolo, coprendo sino al 25% delle prime perdite registrate da tale società a fronte del portafoglio di minibond costituito.
Finalità dello strumento	Lo strumento è finalizzato a: <ul style="list-style-type: none"> • offrire alle PMI destinatarie un miglior accesso ai finanziamenti, affrontando fallimenti del mercato concreti e chiaramente identificati; • fare leva finanziaria sui fondi SIE per sostenere il finanziamento delle PMI.
Modalità attuative	<p><u>L'attuazione dello strumento può prevedere due opzioni attuative:</u></p> <p><u>1. integrazione della sezione speciale del fondo di garanzia</u> In tal caso si potrebbe incrementare la sezione speciale Sicilia del Fondo di garanzia centrale, rendendo possibile sostenere operazioni di basket bond in coerenza con le recenti disposizioni operative adottate dal MISE.</p> <p><u>2. nuovo fondo di garanzia</u></p> <p><u>a. costituzione del fondo di garanzia.</u> A seguito dell'individuazione dell'intermediario finanziario e della firma dell'accordo di finanziamento tra Autorità di Gestione e intermediario finanziario, viene costituito il fondo di garanzia e l'Adg trasferisce i contributi del Programma all'intermediario finanziario.</p> <p><u>b. selezione dell'arranger</u> A seguito dell'espletamento di una idonea procedura di evidenza pubblica, viene individuato l'arranger per la strutturazione di operazioni di Minibond. L'Arranger supporta le PMI emittenti durante il processo di strutturazione, individua gli Investitori Istituzionali e Professionali e crea la Società Veicolo che sottoscrive/acquista i Minibond, collocando le Note presso Investitori Istituzionali e Professionali</p> <p><u>c. selezione delle PMI emittenti</u> L'intermediario finanziario seleziona le PMI che poi saranno oggetto di valutazione di finanziabilità da parte dell'investitore principale e che saranno oggetto di rating.</p> <p><u>d. costituzione della società veicolo e finanziamento dei minibond</u> A seguito della costituzione della società veicolo, le PMI individuate procedono all'emissione dei minibond che vengono acquistati da una società veicolo ed utilizzati come garanzia dei titoli "asset backed Securities" emessi e collocati presso investitori istituzionali qualificati.</p> <p><u>e. copertura delle perdite.</u> La garanzia limitata di portafoglio copre le perdite subite dalla società veicolo per ogni minibond in sofferenza emesso dalle ammissibili conformemente al tasso di garanzia pari ad una percentuale massima dell'80 %. Le perdite coperte dalla garanzia limitata di portafoglio in relazione al portafoglio di prestiti alle PMI ammissibili non superano, in forma aggregata, il massimale del 25%.</p> <p><u>f. pagamento della garanzia</u> A seguito del verificarsi di una perdita per inadempimento, l'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia versa, di norma entro 60 giorni, la garanzia all'ente finanziario nel quadro della garanzia.</p>
Destinatari finali	I destinatari finali dello strumento sono piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003 che possiedono adeguati requisiti in termini di fatturato, dipendenti e indicatori finanziari (debt/equity oppure debt/EBITDA).
Caratteristiche del prodotto	I destinatari finali emettono con il supporto dell'arranger minibond che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono garantiti dal programma nell'ambito della garanzia limitata di portafoglio. I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate. <ul style="list-style-type: none"> a Investimenti in attivi materiali e immateriali, b. Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie e correlate alle attività di investimento di cui alla precedente lettera a) (la cui natura

	<p>accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale del destinatario finale e dall'importo del finanziamento).</p> <p>In abbinamento alla garanzia, l'amministrazione regionale potrà abbinare una sovvenzione per aumentare la platea delle PMI emittenti, riducendo i costi fissi connessi all'emissione dei minibond</p>
Durata	<p>Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma sia utilizzato per pagamenti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2029.</p>
Dotazione iniziale	<p>18.000.000</p>
Risultati e output attesi	<p>Ipotizzando bond di importo medio di 2 milioni di euro, le imprese sostenute dovrebbero essere 33</p>
Coefficiente di moltiplicazione	<p>Il coefficiente di moltiplicazione è pari al rapporto tra il valore dei minibond emessi e l'importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute ai minibond. Ipotizzando una dotazione dello strumento finanziario pari a 15.000.000 euro e commissioni di gestione e sovvenzioni per 3.000.000 euro, il contributo effettivamente accantonato sarà pari a 15.000.000 euro che rappresenterà il 25% del portafoglio di minibond emessi (60.000.000 euro). Il coefficiente di moltiplicazione sarà pari a 4.</p>
Effetto leva	<p>L'effetto leva è costituito dall'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali (60.000.000 euro) diviso per l'importo del contributo dei fondi (10.500.000 euro). L'effetto leva ipotizzato per lo strumento è di 5,7</p>

Azione 2.1.2

L'azione sostiene interventi rivolti sia al ciclo produttivo sia agli immobili aziendali, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l'autoconsumo e/o la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l'installazione dei relativi impianti, con una priorità che verrà accordata agli interventi che prevedono la realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici e agli interventi realizzati da imprese che abbiano istituito o intendano istituire un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 e che prevedano la figura dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione dell'Energia. Fra le possibili azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni di gas climalteranti, si potranno prevedere, tra le altre, l'installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici dove si svolge il ciclo produttivo e l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

I progetti di efficientamento dovranno inoltre mirare a dotare le aziende di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo, ricercando eventuali flussi energetici che possono essere recuperati e riutilizzati nel ciclo produttivo aziendale.

Gli interventi realizzati dovranno determinare impatti significativi sulla riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas serra nella misura di almeno il 30% rispetto alle emissioni ex ante. Tenendo conto degli ambiziosi obiettivi regionali assegnati all'efficientamento energetico per il contrasto al climate change da una parte, ma anche dell'incremento del costo dell'energia dall'altra, potranno essere sostenute anche le grandi imprese attraverso l'uso di idonei strumenti finanziari.

Ripresa Sicilia +

Struttura	Lo strumento finanziario "Ripresa Sicilia +" assume la forma di uno strumento finanziario combinato di prestiti e sovvenzioni che deve essere gestito da un intermediario finanziario per conto dell'autorità di gestione.
Finalità dello strumento	Lo strumento si propone l'obiettivo di accrescere la capacità competitiva delle imprese, sostenendo processi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico, supportando la realizzazione di programmi di investimento produttivi innovativi strategici e la riqualificazione energetica in stretta connessione con la strategia S3 e con il rafforzamento delle competenze
Modalità attuative	Lo strumento prevede le seguenti fasi: <u>a. Selezione degli intermediari finanziari</u> L'amministrazione regionale procede ad individuare il gestore dello strumento e successivamente sottoscrive l'accordo di finanziamento con l'intermediario finanziario selezionato. <u>b. Selezione delle PMI</u> L'intermediario finanziario procederà alla pubblicazione dell'avviso per la selezione delle imprese cui sarà erogato il prestito e la sovvenzione.
Destinatari finali	I destinatari finali dello strumento sono le imprese con sede legale e operativa in Sicilia al momento della concessione dell'agevolazione.
Caratteristiche del prodotto	Le agevolazioni previste dallo strumento consistono in una combinazione di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. La combinazione di finanziamento e agevolato e contributo a fondo perduto rispetterà le soglie previste dal regolamento (UE) n.651/2014
Durata	Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma sia utilizzato per pagamenti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2029. Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2026 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.
Dotazione iniziale	€ 120.000.000
Risultati e output attesi	Si ipotizza un sostegno medio di circa 10.000.000 euro (40% di contributo e 35% di prestito agevolato ovvero 30% di contributo e 45% di prestito agevolato) e

	commissioni e costi di gestione pari al 7%. le imprese sostenute dovrebbero essere pari a 11
Effetto leva	L'effetto leva è costituito dall'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali (circa 52.000.000 di euro del Programma + circa 37.000.000 di euro di prestiti di altri intermediari) diviso per l'importo del contributo dei fondi (39.200.000 euro). L'effetto leva ipotizzato per lo strumento è di 2,27

Riconversione energetica

Struttura	Lo strumento finanziario per la riconversione energetica assume la forma di uno strumento finanziario combinato di prestiti e sovvenzioni che deve essere gestito da un intermediario finanziario per conto dell'autorità di gestione.
Finalità dello strumento	Lo strumento persegue obiettivo di promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, utilizzando quale forma di sostegno sovvenzioni combinate a uno strumento finanziario. Lo strumento supporta gli investimenti finalizzati alla realizzazione di: a) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (art.38 reg. 651/2014); b) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (art. 39 del reg.651/2014); c) interventi per la promozione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del reg. 651/2014).
Modalità attuative	Lo strumento prevede le seguenti fasi: <u>a. Selezione degli intermediari finanziari</u> L'amministrazione regionale procede ad individuare il gestore dello strumento e successivamente sottoscrive l'accordo di finanziamento con l'intermediario finanziario selezionato. <u>b. Selezione delle PMI</u> L'intermediario finanziario procederà alla pubblicazione dell'avviso per la selezione delle imprese cui sarà erogato il prestito e la sovvenzione.
Destinatari finali	I destinatari finali dello strumento sono le imprese con sede legale e operativa in Sicilia al momento della concessione dell'agevolazione.
Caratteristiche del prodotto	Il Finanziamento agevolato ha le sotto indicate caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • la durata massima è pari a 12 anni, ivi compreso il periodo di preammortamento; • il tasso è agevolato ed è pari a zero; • il rimborso è in rate semestrali di uguale importo; • le garanzie a presidio del finanziamento agevolato saranno valutate nel corso della fase istruttoria <p>Le sovvenzioni vengono concesse nel rispetto degli articoli 14, oppure degli articoli 38, 39 e 41. Si prevede di commisurare il livello della sovvenzione al risparmio energetico conseguito, allineandolo ai valori obiettivi degli indicatori del programma.</p>
Durata	Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma sia utilizzato per pagamenti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2029. Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2026 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.
Dotazione iniziale	€ 54.000.000
Risultati e output attesi	Si ipotizza un sostegno medio di circa 300.000 euro (30% dell'investimento come contributo e 45% dell'investimento come prestito agevolato) e commissioni e costi di gestione pari al 7%. le imprese sostenute dovrebbero essere pari a 167
Effetto leva	L'effetto leva è costituito dall'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali (circa 30.132.000 di euro del Programma +16.700.000 di euro di prestiti di altri intermediari) diviso per l'importo del contributo dei fondi (21.092.000 euro). L'effetto leva ipotizzato per lo strumento è pari a circa 2

Azione 1.1.1

L'azione sostiene attività di ricerca ed innovazione delle imprese che collaborano con università ed organismi di ricerca ed i relativi investimenti privati volti a favorire l'industrializzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata ed il trasferimento tecnologico negli ambiti di specializzazione previsti dalla S3, con un'attenzione allo sviluppo sostenibile, all'economia verde e all'economia blu, con particolare riferimento ai processi incentrati sull'economia circolare.

Nello specifico, l'azione eroga sovvenzioni per:

- progetti di ricerca collaborativa;
- partenariati già consolidati e/o Ecosistemi dell'innovazione impegnati nella collaborazione con il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali

L'azione prevede anche il cofinanziamento di progetti coerenti a valere su misure nazionali (es. Accordi di innovazione, Contratti di sviluppo, etc.) e l'erogazione di aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza. Il coinvolgimento delle grandi imprese è previsto esclusivamente in collaborazione con le PMI e per favorire il trasferimento di competenze a queste ultime secondo opportuni criteri di selezione che verranno definiti in fase di attuazione.

Cofinanziamento degli accordi di innovazione


Struttura	Lo strumento finanziario "accordi di innovazione" assume la forma di uno strumento finanziario combinato di prestiti e sovvenzioni che deve essere gestito da un intermediario finanziario per conto dell'autorità di gestione.
Finalità dello strumento	Lo strumento si propone l'obiettivo di sostenere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.
Modalità attuative	Lo strumento prevede la sottoscrizione di una convenzione con il MIMIT per il cofinanziamento della misura agevolativa.
Destinatari finali	I destinatari finali dello strumento sono le imprese con sede legale e operativa in Sicilia al momento della concessione dell'agevolazione e centri di ricerca.
Caratteristiche del prodotto	Le agevolazioni previste dallo strumento sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri: a) il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale; b) il finanziamento agevolato nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Durata	Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma sia utilizzato per pagamenti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2029. Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2026 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.
Dotazione iniziale	€ 15.000.000
Risultati e output attesi	Si ipotizza un sostegno medio di circa 3.500.000 euro. le imprese sostenute dovrebbero essere pari a 4
Effetto leva	L'effetto leva è costituito dall'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali (4.000.000 di euro del Programma +6.000.000 di euro di prestiti di altri intermediari) diviso per l'importo del contributo dei fondi (circa 2.800.000 euro). L'effetto leva ipotizzato per lo strumento è di 3,5

7. Definizione dei risultati attesi

L'art. 58 del regolamento (UE) n.2021/1060 prevede che la valutazione ex ante contenga il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

In base alle indicazioni contenute nei documenti della Commissione Europea relativamente alla “*Ex ante assessment methodology*”, il presente capitolo, identifica i risultati attesi dello strumento finanziario, definendo il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi del programma e definisce infine gli elementi principali del sistema di monitoraggio.

Figura 7.1– Attività relative alla definizione dei risultati attesi



7.1 Identificazione e quantificazione dei risultati attesi dello strumento finanziario

Gli strumenti finanziari presentati contribuiscono ad alimentare alcuni degli indicatori di risultato e realizzazione del PR Sicilia FESR 2021-2027. In particolare, gli strumenti finanziari proposti potranno incidere sugli investimenti privati, attivando circa 960 milioni di investimenti che rappresentano circa l'1% del Prodotto Interno Lordo corrente del 2021.

Con riferimento agli indicatori di performance dello strumento, sulla base della dimensione finanziaria e delle caratteristiche ipotizzate per gli strumenti finanziari e dell'esperienza del passato, dovrebbe esser possibile erogare circa 200 prestiti e garantire circa 6.300 operazioni di prestiti.

7.2 Contributo dello strumento finanziario agli obiettivi del programma

Poiché lo strumento finanziario costituisce una modalità di sostegno delle azioni previste nel PR FESR 2021-2027, la quantificazione del contributo degli strumenti finanziari proposti agli obiettivi

del programma, deve prendere in esame il contributo degli stessi alle azioni di riferimento, sia in termini finanziari che in termini di realizzazioni fisiche.

Tabella 7.1- Indicatori di risultato del PR Sicilia FESR 2021-2027 su cui gli strumenti possono impattare

Obiettivo specifico	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Target finale (2029)
1.3	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico	Euro	0	450.000.000
2.1	RCR26	Consumo annuo di energia primaria	MWh/anno	53.572	37.500
2.1	RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	tonnellate di CO2 eq. /anno	164.686	149.715

Fonte: PR Sicilia FESR 21-27

Con riferimento agli indicatori di risultato degli obiettivi interessati dall'attivazione degli strumenti finanziari che sono tuttavia riferibili all'intero obiettivo specifico, l'OS 1.3 ha previsto di attivare investimenti privati per circa 450.000.000 euro, considerando un cofinanziamento medio degli investimenti di circa il 50%. Nel caso dell'OS 2.1, gli indicatori di risultato associati sono due: quello relativo al consumo annuo di energia primaria che prevede una riduzione complessiva di 16.072 MWh/annui e quello relativo alle emissioni stimate di gas a effetto serra che stima una riduzione complessiva di 14.971 tonnellate di CO2 equivalenti/anno.

Tabella 7.2 – Ipotesi adoperate per la stima dei target del programma relativamente agli indicatori di risultato dell'OS 1.3 e 2.1

Indicatore	Di cui tramite strumenti finanziari
RCR02 "Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico"	l'indicatore è stato scelto per l'adeguatezza nel misurare la capacità dell'OS nello stimolare il sistema delle imprese regionale ad attivare risorse proprie e quindi contribuire al perseguimento delle finalità della policy e al soddisfacimento del fabbisogno. Inoltre, l'indicatore prescelto restituisce il risultato diretto dell'efficacia dell'intervento del programma senza essere condizionato da fattori esogeni. Il valore target fissato a 450.000.000 euro è stato stimato ipotizzando, in funzione dell'esperienza del ciclo 14-20, un cofinanziamento medio di circa il 50% rispetto però ad una elevata variabilità di valori che deriva da un insieme complesso di differenti tipologie di azioni, di diverse forme di sostegno (sovvenzione e strumento finanziario) e delle specifiche basi giuridiche degli aiuti di Stato (de minimis e in esenzione).
RCR26 "Consumo annuo di energia primaria"	l'OS nella sua interezza destina circa 250 Meuro alla riduzione dei consumi energetici regionali rispetto ai vari settori considerati ovvero PA, Imprese, illuminazione pubblica ed altro, in un contesto regionale fortemente energivoro (20.072 Gwh al 2019). Sulla base dei dati ricavati dalla programmazione 14-20, con riferimento alle azioni 4.1.1, 4.2.1 e 4.1.3 del PO FESR Sicilia, è stato stimato un costo medio del kWh risparmiato, tenendo conto della molteplicità di interventi realizzabili (superfici opache, illuminazione, building automation, solare, pompe di calore, cogenerazione, etc), pari a 15 c€/kWh (rif. "Valutazione tecnico-economica delle soluzioni per l'efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione", Report Ricerca di Sistema Elettrico - Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico – ENEA). Gli interventi realizzati dovranno determinare impatti significativi sulla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni dirette e indirette di gas serra nella misura di almeno il 30% rispetto alle emissioni ex ante.

Fonte: documento metodologico di accompagnamento al programma FESR 21-27

Sulla base degli strumenti attivati nell'OS 1.3, il target dell'indicatore di risultato dovrebbe essere conseguito, grazie soprattutto agli investimenti che gli strumenti di garanzia riusciranno ad attivare. Con riferimento invece agli indicatori di risultato OS 2.1. si stima un contributo degli strumenti finanziari rapportato alla dotazione finanziaria degli stessi rispetto alla dotazione complessiva dell'obiettivo specifico.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, il programma prevede un indicatore specifico per l'obiettivo specifico 1.3, ossia il numero di imprese sostenute mediante strumenti finanziari. Lo stesso era stata stimato ipotizzando che l'intera dotazione dell'azione 1.3.4 fosse attivata tramite la

sezione speciale del fondo di garanzia.

Nel caso dell'obiettivo specifico 2.1, di contro, il numero di imprese beneficiarie è stato calcolato ipotizzando un costo medio per intervento di efficientamento pari a 300.000 euro.

Tabella 7.3 – Ipotesi adoperate per la stima dei target del programma relativamente agli indicatori dell'OS 1.3 e 2.1

Indicatore	Di cui tramite strumenti finanziari
RCO03 "Imprese sostenute mediante strumenti finanziari"	la scelta dell'indicatore è stata guidata dalla piena coerenza con l'attività sostenuta. Il target è stato quantificato prendendo come riferimento principale la quota ammessa media risultante dal sistema informativo regionale con riferimento alle azioni che perseguono finalità simili che nel corso del 14-20 si è posto intorno ai 12.500 euro ad intervento ponendo il target pari a 8.000 imprese sostenute. Con riferimento al target 2024, sulla base delle lezioni del passato e in funzione della tempistica per l'attivazione stimabile dell'azione, il target è stato prudenzialmente fissato a zero.
RCO01 "Imprese beneficiarie di un sostegno"	il valore obiettivo è stato quantificato, tenuto conto delle risorse disponibili, ipotizzando un costo medio per intervento di efficientamento pari a 300.000 euro.

Fonte: documento metodologico di accompagnamento al programma FESR 21-27

È opportuno segnalare che il documento metodologico di accompagnamento al Programma FESR 21-27 aveva proceduto a quantificare il target finanziario dell'indicatore RCO3 ipotizzando una dotazione del fondo di garanzia pari a 100.000.000 euro e modalità di intervento simili a quelle adoperate nel ciclo di programmazione 2014-2020. Laddove si riducesse la percentuale di copertura delle operazioni a carico della sezione speciale rispetto a quella del fondo, si potrebbe ottenere un valore dell'indicatore prossimo a quello del target finale stimato.

Tabella 7.3 - Indicatori di realizzazione del PR Sicilia FESR 2021-2027 su cui gli strumenti impattano

Obiettivo specifico	ID	Indicatore	Unità di misura	Target finale (2029)	Di cui tramite strumenti finanziari
1.3	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Imprese	9.028	6.300
2.1	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	Imprese	330	167

7.3 Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio degli strumenti finanziari è costituito dal sistema informativo adottato dall'Autorità di Gestione e dalle relazioni che saranno trasferite dai gestori degli strumenti e potrà essere adoperato per le seguenti finalità:

- supportare le decisioni dell'Autorità di Gestione e garantire l'accountability degli strumenti;
- rappresentare il contenuto delle attività di comunicazione poste in essere dall'Autorità di Gestione;
- supportare le analisi e le valutazioni degli stakeholder.

Al fine di garantire alla Commissione Europea un adeguato flusso informativo sullo stato di attuazione degli interventi realizzati tramite strumenti finanziari, anche in risposta ad alcune criticità emerse su questo aspetto nelle passate programmazioni, l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/1060 ha previsto la trasmissione di specifici dati. L'Autorità di Gestione, in particolare, deve prevedere la raccolta attraverso il proprio sistema di monitoraggio di una serie di informazioni minimali che riguardano:

- il numero di operazioni selezionate;
- le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
- l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili
- l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

- gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi;
- il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali;
- i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

A tal fine, il sistema di monitoraggio adottato dall'Autorità di Gestione dovrebbe prevedere un modulo ad hoc per la raccolta delle informazioni richieste dalla tabella 12 dell'allegato VII del regolamento (UE) n.2021/1060.

Per adempiere a tali disposizioni, gli intermediari finanziari che gestiscono gli strumenti finanziari devono fornire all'Autorità di Gestione tutte le informazioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/1060, secondo la tempistica indicata dal regolamento. In particolare, secondo l'articolo 42 *"lo Stato membro o l'Autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell'allegato VII"*


È poi opportuno che il sistema di monitoraggio vada oltre i semplici obblighi regolamentari e consenta di rilevare tempestivamente eventuali criticità nella fase di attuazione, in modo da poter eventualmente disporre i necessari interventi correttivi.

8. Disposizioni per l'aggiornamento e il riesame della valutazione ex ante

La valutazione ex ante degli strumenti finanziari dovrebbe contenere specifiche disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della stessa. L'articolo 58, paragrafo 3 del regolamento (UE) n.2021/1060, a tal proposito, stabilisce che *“la valutazione ex ante può basarsi su valutazione ex ante esistenti o aggiornate”*.

Scopo del presente capitolo è quello di definire le condizioni o gli eventi che rendano necessari l'aggiornamento e il riesame della valutazione ex ante e includere nel sistema di monitoraggio tutte le informazioni necessarie per controllare il verificarsi di tale condizione o evento.

Figura 8.1 – Attività relative all'aggiornamento e il riesame della valutazione ex ante



Più in particolare, l'aggiornamento del rapporto può essere richiesto laddove l'Autorità di Gestione ritenga che la valutazione ex ante non rappresenti più con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione o laddove l'Autorità di Gestione intenda valutare la possibilità di modificare la strategia di investimento, per renderla più coerente ai fabbisogni del territorio.

Le condizioni di mercato e i trend di investimento possono evolvere durante il periodo di preparazione e attuazione dello strumento finanziario, rendendo pertanto necessario un aggiornamento o una revisione della presente valutazione ex ante.

Altre motivazioni che possono determinare una revisione o un aggiornamento della valutazione ex ante sono:

- un sostegno erogato dallo strumento finanziario non in linea con le attese dell'Autorità di Gestione e determinato ad esempio da:
 - difficoltà nella selezione dei destinatari;
 - dalle caratteristiche del prodotto finanziario non in linea con le esigenze del mercato;
- l'offerta di nuovi strumenti finanziari o la previsione di nuove agevolazioni che potrebbero determinare un effetto spiazzamento sullo strumento finanziario cofinanziato dal programma operativo;
- mutamento dei profili di rischio associati allo strumento che rende auspicabile procedere

ad una rapida revisione delle modalità e delle condizioni di concessione degli strumenti finanziari;

- una governance dello strumento non pienamente soddisfacente.

Al fine di identificare tali accadimenti, l'Autorità di Gestione è tenuta a monitorare l'andamento degli strumenti finanziari secondo la tempistica indicata nell'articolo 42 del regolamento (UE) n.2021/1060 e rilevare il mutamento dei principali indicatori e fattori chiave dell'economia regionale.

L'identificazione della necessità di revisione della valutazione ex ante sarà operata dall'Autorità di Gestione attraverso l'analisi dei fattori di contesto, l'analisi dei dati dei rapporti periodici di monitoraggio degli strumenti, il confronto con i soggetti attuatori degli strumenti, l'analisi dello scostamento tra valori target e valori conseguiti, le valutazioni di esperti indipendenti (NVVIP), ecc.

Al fine di facilitare l'identificazione della necessità di aggiornamento della valutazione ex ante, si raccomanda l'adozione di un rapporto con cadenza almeno annuale da parte del gestore dello strumento finanziario che contenga anche sinteticamente almeno i seguenti elementi:

- modifiche del contesto operativo focalizzati sul tema dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese siciliane che possono avere effetti sull'attuazione dello strumento finanziario;
- progressi nel conseguimento dei target previsti per lo strumento finanziario;
- informazioni di dettaglio relative ai destinatari, tipologie di investimento sostenute che permetta di analizzare l'attuazione della strategia di investimento;
- informazioni relative alle pratiche ricevute, istruite positivamente e negativamente al fine di stimare correttamente le erogazioni;
- analisi della struttura organizzativa a servizio dello strumento finanziario per verificare l'adeguatezza delle risorse umane, la capacità amministrativa e l'efficienza dello strumento;
- descrizione degli eventuali problemi incontrati nella fase di attuazione e delle misure correttive che possono essere adottate.

9. Indicazioni e raccomandazioni per l'attuazione

Al termine della valutazione ex ante degli strumenti finanziari, si riportano alcune indicazioni e raccomandazioni all'Autorità di Gestione che mirano a facilitare e rendere più efficace il processo di attuazione degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del Programma Regionale Sicilia FESR 2021-2027 e che riguardano:

- **collaborazione e cooperazione con il sistema del credito ed il sistema di garanzia:** dovrebbero essere previsti degli specifici meccanismi di coordinamento con il sistema del credito ed il sistema di garanzia (Confidi) volti ad esempio a raccogliere informazioni e pareri per una migliore definizione delle caratteristiche degli strumenti finanziari (*market test*), a promuovere la conoscenza degli strumenti che saranno attivati, a favorire lo scambio di informazioni e l'utilizzo degli strumenti, a cooperare con i diversi attori del sistema per rendere disponibile le risorse necessarie per il cofinanziamento degli investimenti e non erogabili dagli strumenti finanziari;
- **coordinamento degli strumenti nazionali e regionali di sostegno all'accesso al credito:** vi sono differenti strumenti e azioni poste in essere dal governo regionale e nazionale con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese siciliane. Al fine di aumentare l'efficacia delle misure, individuando le più opportune sinergie o complementarietà, si rende necessario promuovere meccanismi di coordinamento tra i diversi attori e strumenti, verificando inoltre la possibilità di utilizzare gli attori regionali (IRFIS-Finsicilia) e nazionali per l'attuazione di parte della strategia di investimento e per l'offerta di prodotti finanziari;
- **consultazione del partenariato:** prima di procedere all'attuazione degli strumenti finanziari è opportuno verificare le eventuali richieste e proposte del partenariato economico e sociale, volte ad incrementare l'efficacia degli strumenti che si intendono attivare o rendere gli stessi più rispondenti ai fabbisogni manifestati dalle imprese;
- **comunicazione e promozione degli strumenti:** alla luce delle esperienze dell'attuale ciclo si rende opportuno prevedere un rafforzamento delle attività di comunicazione e promozione degli strumenti che saranno attivati, coinvolgendo anche il partenariato per facilitare la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tra tutti i potenziali destinatari
- **monitoraggio e valutazione dell'operatività degli strumenti:** si rende opportuno prevedere durante la fase di attuazione specifiche attività di monitoraggio e valutazione in itinere che possano sostenere operazioni di *fine tuning* degli strumenti finanziari attivati.

Sulla base delle risultanze emerse dalla valutazione ex ante e delle procedure che il Dipartimento competente intenderebbe attivare, si raccomanda di modificare le tipologie di intervento dell'obiettivo specifico 1.1 e 1.4, valutando l'inserimento degli strumenti finanziari (prestiti) tra le forme di sostegno e adeguando gli indicatori del Programma prendendo in considerazione la dotazione finanziaria programmata per i diversi strumenti finanziari.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (2014), INTERREG IVC, *Linee guida per l'attuazione degli strumenti finanziari. Progetto FIN-EN sharing methodologies on FINancial ENgineering for enterprises.*
- Agenzia per la Coesione Territoriale (2021), *Rapporto sugli strumenti finanziari cofinanziati dai fondi strutturali europei*, Roma
- AIFI (2022), *Il mercato italiano del private equity e venture capital. Dati di mercato 2022*, Milano
- AIFI (2021), *Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. Dati di mercato 2021*, Milano
- AIFI (2020), *Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. Dati di mercato 2020*, Milano
- Banca d'Italia (2023) *L'economia della Sicilia*, Rapporto annuale n.19/2023, Palermo
- Banca d'Italia (2022) *L'Economia della Sicilia*, Rapporto annuale n. 19/2022, Palermo.
- Banca d'Italia (2021) *L'Economia della Sicilia*, Rapporto annuale n. 19/2021, Palermo.
- Banca d'Italia (2020), *L'Economia della Sicilia*, Rapporto annuale n. 19/2020, Palermo.
- Banca d'Italia (2023), *Indagine sulle imprese industriali e dei servizi nell'anno 2022*, 30 giugno 2023, Roma
- Cerved, Confindustria (2015), *Rapporto PMI Mezzogiorno 2015*, Roma
- Commissione Europea (2016), *Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari.*
- Commissione Europea, Banca Europea degli Investimenti (2014), *Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. General methodology covering all thematic objectives.* Quick reference guide, Bruxelles.
- Commissione Europea, Banca Europea degli Investimenti (2014), *Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Enhancing the competitiveness of SME, including agriculture, microcredit and fisheries.* Volume III, Bruxelles
- Corte dei Conti Europea (2021), *Relazione speciale 06/2021: Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013: il lavoro di verifica ha prodotto buoni risultati nel complesso, ma persistono alcuni errori*, Lussemburgo
- Corte dei Conti Europea (2018), *Parere n.6/2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti*, Lussemburgo
- Corte dei Conti Europea (2016), *L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013*, Lussemburgo
- Corte dei Conti Europea (2012), *Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*, Lussemburgo.
- Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (2013), *Gli strumenti finanziari nelle politiche di coesione e la valutazione ex ante*, relazione di Salvatore Vescina. Seminario Rete Rurale Nazionale, Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020, Roma 28 ottobre 2013.
- ISTAT (2020), *Il finanziamento delle imprese nell'emergenza sanitaria*, Istat, Roma
- Nicolai M. (2015), *Strumenti finanziari e fondi comunitari 2014-2020. L'esperienza del progetto EPAS*, Studiaresviluppo, Roma

NORMATIVA

- Regolamento (UE) n.2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2021 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
- Regolamento (UE) n.2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Regolamento (UE) n.2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) n.2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato